

CARTA DEI SERVIZI
PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI DI
SJAMo - ONLUS

- Sao Jose Amici nel Mondo -
Associazione di Promozione Sociale ed
Organizzazione non Governativa (ONG)

Associata a O.L.A. (Oltre l'Adozione)
Coordinamento Enti Autorizzati.

Aggiornamento del: 15 gennaio 2015.

INDICE

1° Parte: Generale - i valori e gli impegni di SJAMo - Sao José Amici nel Mondo.

- 1.1 I principi ispiratori dell'attività di SJAMo
- 1.2 La Carta dei Servizi
- 1.3 L'impegno di sussidiarietà

2° Parte: l'Ente

- 2.1 La storia dell'Ente ed i paesi autorizzati
- 2.2 L'organizzazione territoriale dell'Ente: in Italia e nei Paesi stranieri
- 2.3 Gli accordi di collaborazione finalizzati alle adozioni internazionali

3° Parte: il percorso adottivo

3.1 La fase pre-adozione

- *avvicinarsi all'adozione*
- *incontri di informazione e colloqui individuali*
- *conferimento di incarico ed individuazione dei paesi per l'adozione*
- *adozione internazionale e revoca della disponibilità all'adozione nazionale*
- *percorso formativo*
- *costruzione del dossier di documentazione della coppia*
- *iter dei fascicoli all'estero*
- *la gestione del tempo di attesa*

3.2 La fase dell'adozione

- *proposta di adozione e preparazione all'incontro con il bambino*
- *la partenza*
- *la permanenza all'estero*
- *il rientro in Italia*

3.3 La fase post-adozione

- *l'accompagnamento post adottivo*
- *il sostegno alla famiglia.*

3.4 Una famiglia per un bambino speciale.

3.5 Le fasi del procedimento adottivo in sintesi.

Sede sociale di SJAMo: via Lungo Centa CB n.12, 17031 Albenga (SV) - Italia.	- Tel.: 0182-51854 - Fax.: 0182-1980432 - Cell.: 346 6627842 - Internet: www.sjamo.it	Codice Fiscale: 90034870098
---	--	--------------------------------

4° Parte: i costi ed le informazioni

- 4.1 La descrizione dei costi
- 4.2 Le informazioni sul sostegno fiscale ed economico
- 4.3 Informazioni sulla tutela e sostegno a maternità e paternità
- 4.4 Informazioni e procedure relative alla revoca conferimento incarico e al cambio Ente

5° Parte: la soddisfazione dei beneficiari - criteri di trasparenza, qualità e valutazione.

- 5.1 Diffusione dei dati per una corretta informazione.
- 5.2. La soddisfazione dei beneficiari
- 5.3 Il Personale

Allegati:

- 1. Glossario del Coordinamento Enti Autorizzati
- 2. Conferimento di incarico
- 3. Programma dei corsi.
- 4. Promemoria al rientro in Italia.
- 5. Modulo relativo ai costi sostenuti
- 6. Condizioni e costi per l'incarico di intermediazione all'adozione internazionale
- 7. Il sostegno fiscale ed economico

PRIMA PARTE: I VALORI E GLI IMPEGNI DI SJAMo. - Sao José Amici nel Mondo

1.1 La Carta dei Servizi

La SJAMo è un'associazione senza scopo di lucro costituita nel 2000 su iniziativa di alcune famiglie che avevano in comune l'esperienza dell'adozione di bambini brasiliani.

Attualmente la SJAMo fa parte di un coordinamento di enti autorizzati: OLA – Oltre L'Adozione; a detto coordinamento aderiscono attualmente i seguenti enti:

- 1) AMI
- 2) CRESCERE INSIEME
- 3) FONDAZIONE AVSI
- 4) FONDAZIONE NIDOLI
- 5) IL CONVENTINO
- 6) IN CAMMINO PER LA FAMIGLIA
- 7) INTERNATIONAL ADOPTION
- 8) ISTITUTO LA CASA
- 9) MHEALA
- 10) NADIA
- 11) RETE SPERANZA
- 12) SHALOM
- 13) SJAMO

OLA promuove la collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti nel percorso adottivo: enti autorizzati, C.A.I. Commissione per le adozioni internazionali, Autorità Centrali dei Paesi Esteri, Tribunali per i Minorenni, Regioni e Servizi Territoriali, affinché gli aspiranti all'adozione internazionale possano beneficiare di un adeguato sostegno ed assistenza.

Questa Carta dei Servizi rappresenta un impegno di comunicazione dei principi e valori alla base delle attività dell'ente oltre che di informazione e di trasparenza in tutte le fasi del percorso adottivo verso le coppie aspiranti all'adozione. Insieme alla certificazione del bilancio da parte di un revisore esterno all'ente, vuole essere anche uno strumento di garanzia di qualità verso gli altri Organismi ed Associazioni sia pubbliche che private.

Questa Carta dei Servizi, in conformità a quanto richiesto dall'articolo 16 delle Linee Guida emanate dalla CAI - Commissione per le Adozioni Internazionali il 28 ottobre 2008 con delibera n. 13/2008/SG, descrive in dettaglio, secondo il modello di cui all'allegato 17 della medesima delibera, l'insieme delle attività finalizzate allo svolgimento della procedura adottiva internazionale e dei servizi offerti, nonché il costo che la coppia sosterrà per l'intera procedura.

La Carta dei Servizi si compone di un testo e di alcuni allegati. Il testo è suddiviso in quattro parti, che descrivono i valori e gli impegni dell'ente, la storia e l'organizzazione territoriale, il percorso adottivo e forniscono informazioni su costi, agevolazioni e modalità di comportamento.

Gli allegati presentano un glossario e le specifiche attività e modalità che l'ente pone in essere nell'ambito del percorso adottivo.

La Carta dei Servizi è disponibile presso le sedi dell'ente e scaricabile direttamente dal sito web.

Sede sociale di SJAMo: via Lungo Centa CB n.12, 17031 Albenga (SV) - Italia.	- Tel.: 0182-51854 - Fax.: 0182-1980432 - Cell.: 346 6627842 - Internet: www.sjamo.it	Codice Fiscale: 90034870098
---	--	--------------------------------

1.2 I principi ispiratori dell'adozione internazionale

I principi che ispirano l'operato quotidiano dell'ente sono i seguenti:

- La centralità del minore in ogni attività svolta dall'ente;
- Il primario interesse per i minori in difficoltà;
- Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia... senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione”.
- L'Ente non potrà avere nei confronti dei minori adottabili pregiudiziali discriminazioni, comprese quelle di tipo ideologico e religioso, in attuazione dell'art. 39-ter lett e) L. 476/1998.
- A parità di esigenze, i servizi devono essere forniti in modo uguale a tutte le coppie che li richiedano senza distinzioni di razza, sesso, nazionalità, religione ed opinione politica.
- La centralità della famiglia che si concretizza nell'impegno ad attivare e promuovere azioni ed interventi finalizzati a dare una famiglia a bambini che ne siano privi o che comunque siano in stato di abbandono giuridicamente dichiarato;
- La concezione dell'azione come misura sussidiaria da adottare unicamente qualora non sia possibile tutelare altrimenti il diritto del minore ad una famiglia nel suo paese di origine;
- La promozione dell'istituto dell'adozione quale strumento a sostegno dell'infanzia abbandonata, prima che appagamento di un bisogno di genitorialità;
- La valorizzazione del ruolo dell'ente autorizzato e della sua rilevanza quale soggetto avente funzione pubblica;
- La preparazione e l'accompagnamento delle coppie che intraprendono il percorso adottivo e la presa in carico della nuova famiglia nell'inserimento del minore nel nuovo contesto sociale e relazionale;
- La standardizzazione dei compiti e delle procedure dell'iter adottivo, favorendo la collaborazione tra gli enti allo scopo di adottare una linea di condotta comune e solidale per fronteggiare gli abusi, le inefficienze e le carenze eventualmente presenti in loco.
- Impiego delle risorse disponibili in modo razionale ed oculato, al fine di produrre i massimi risultati possibili in termine di benessere degli utenti, massimizzando l'efficienza e l'efficacia delle azioni.
- L'informazione precisa ed aggiornata delle attività dell'Associazione sia in Italia che all'estero attraverso il Bilancio d'Esercizio annuale certificato, la presente Carta dei Servizi, il proprio sito web (www.sjamo.it). Per quanto concerne l'Adozione Internazionale, l'Ente si impegna a redigere per tutte le coppie un rendiconto e una certificazione delle spese sostenute per le singole procedure adottive. Tramite il proprio sito web, la SJAMo provvede inoltre a rendere noto il numero di adozioni per paese di provenienza negli ultimi tre anni, i tempi medi di attesa, il numero di coppie in lista di attesa divise per Paese, i costi divisi per Paese, compreso quelli di post adozione.
- La riservatezza nello svolgimento delle attività di Adozione Internazionale, nel rispetto della normativa sulla privacy.

Sede sociale di SJAMO: via Lungo Centa CB n.12, 17031 Albenga (SV) - Italia.	- Tel.: 0182-51854 - Fax.: 0182-1980432 - Cell.: 346 6627842 - Internet: www.sjamo.it	Codice Fiscale: 90034870098
---	--	--------------------------------

1.3 L'impegno di sussidiarietà

La Convenzione de L'Aja sui diritti dei bambini del 1993, ratificata dall'Italia con la legge 476 del 1998, stabilisce il fondamentale principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale rispetto a qualsiasi altro strumento di protezione dei minori in difficoltà familiare, riconoscendo che "ogni Stato dovrebbe adottare, con criterio di priorità, misure appropriate per consentire la permanenza del minore nella famiglia d'origine" e ancora che "l'adozione internazionale può offrire l'opportunità di dare una famiglia permanente a quei minori per i quali non può essere trovata una famiglia idonea nel loro Stato di origine".

L'art.39-ter, c.1, lett. f) della legge 476/1998 impegna gli Enti Autorizzati a "partecipare ad attività di promozione dei diritti dell'infanzia, preferibilmente attraverso azioni di cooperazione allo sviluppo, anche in collaborazione con le organizzazioni non governative, e di attuazione del principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale nei Paesi di provenienza dei minori".

Quindi per poter svolgere l'attività di adozione, in base al principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale, viene richiesto agli Enti Autorizzati di realizzare progetti di cooperazione allo sviluppo nei Paesi di origine dei minori adottati, finalizzati a preservare l'unità familiare, a prevenire la disgregazione (causa prima dell'abbandono) e a favorire la de-istituzionalizzazione e il rientro in famiglia di minori in stato di abbandono.

L'impegno di sussidiarietà dell'ente si concretizza nei seguenti principi:

- La promozione di progetti di cooperazione atti a prevenire l'abbandono e migliorare le condizioni di vita dei minori e delle loro famiglie nei Paesi di origine.
- Il riconoscimento del primario diritto del bambino ad avere una famiglia nel suo paese e quindi la visione dell'Adozione Internazionale come ultimo intervento in caso questo non sia possibile.
- La collaborazione con Associazioni nazionali ed internazionali ed Enti pubblici e privati che favoriscono la de-istituzionalizzazione ed il rientro in famiglia dei minori in stato di abbandono.
- La prevenzione del fenomeno dell'abbandono attraverso la collaborazione con altre Associazioni nazionali e internazionali ed Enti pubblici e privati, mediante studi e ricerche finalizzate a sensibilizzare l'opinione pubblica attivando programmi a favore di Paesi dove l'infanzia si trova in difficoltà.

Sede sociale di SJAMO: via Lungo Centa CB n.12, 17031 Albenga (SV) - Italia.	- Tel.: 0182-51854 - Fax.: 0182-1980432 - Cell.: 346 6627842 - Internet: www.sjamo.it	Codice Fiscale: 90034870098
---	--	--------------------------------

SECONDA PARTE: L'ENTE

2.1 La storia dell'Ente ed i Paesi autorizzati.

L'associazione Sjamò è stata costituita il 02 febbraio dell'anno 2000 ad opera di un gruppo di famiglie adottive impegnate dal 1986 in attività a tutela dell'infanzia e della famiglia. La forma giuridica è quella di un'associazione di senza fini di lucro. I volontari che la costituiscono hanno sempre collaborato nel lavoro sociale per la crescita fisica e spirituale del bambino nel suo Paese e nella sua famiglia d'origine.

La mission.

Contribuire alla difesa del diritto di tutti i bambini ad avere una famiglia, all'istruzione, alla salute, alle attività ludiche ed alla convivenza sociale.

Obiettivi dell'ente.

- Assunzione di iniziative di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo attraverso progetti rivolti alla tutela dei minori e della famiglia;
- Servizio adozioni internazionali in conformità ai principi della Convenzione fatta a L'Aja il 29 maggio 1993 e secondo la legge n.476 del 31 dicembre 1998 di ratifica ed esecuzione della predetta Convenzione e modifica della legge n.184 del 4 maggio 1983, in tema di adozione di minori stranieri;
- Sensibilizzazione dei giovani ai temi della cooperazione, educazione alla mondialità e al co-sviluppo.

L'associazione riconosce il ruolo fondamentale della famiglia nello sviluppo del bambino. Per tale motivo si propone di cooperare con gli Organismi nazionali ed internazionali che favoriscono con opportuni sussidi la crescita psico-fisica e spirituale del bambino nel suo Paese d'origine e nella sua famiglia naturale, contribuendo ad eliminare le cause che determinano l'abbandono dei bambini.

I beneficiari:

- Prioritariamente i bambini istituzionalizzati e/o che vivono in strada.
- Le famiglie povere, soprattutto le donne che sono costrette ad abbandonare i loro figli perché non riescono a garantire loro una vita dignitosa.
- I ragazzi e i giovani, che attraverso un'esperienza formativa presso l'Ente SJAMo, possono avere l'opportunità di conoscere altre culture ed altre realtà sociali della Comunità mondiale di cui facciamo parte.

Sede sociale di SJAMo: via Lungo Centa CB n.12, 17031 Albenga (SV) - Italia.	- Tel.: 0182-51854 - Fax.: 0182-1980432 - Cell.: 346 6627842 - Internet: www.sjamo.it	Codice Fiscale: 90034870098
---	--	--------------------------------

I Paesi in cui opera SJAMo.

Area geografica	Paese	Data di autorizzazione in Italia	Autorizzata in Italia	Accreditata alle estero	Operativa in loco
EUROPA	Bulgaria.	17-02-2003	A	/	O
	Federaz.Russa, Ucraina, Polonia, Moldavia.	/	/	/	Attraverso l'intesa con l'ente autorizzato Nadia.
AMERICHE	Colombia.	22-11-2005	A	A	O
	Brasile.	/	/	/	Attraverso l'intesa con l'ente autorizzato Il Mantello.
ASIA	Kazakhstan, Thailandia.	/	/	/	Attraverso l'intesa con l'ente autorizzato Nadia.
	India.	/	/	/	Attraverso l'intesa con l'ente autorizzato International Adoption.

2.2 L'organizzazione territoriale dell'Ente.

Italia: 1) Regioni Liguria, Val d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Toscana: Albenga, via Lungocenta Croce Bianca n.12, - 17031 (SV) (sede legale).

2) Regioni Lazio, Sardegna, Umbria: Roma, via Sant'Agata dei Goti n.24, CAP.00184 (RM).

Caratteristiche dell'organizzazione della SJAMo nei Paesi in cui opera:

Le figure professionali per le attività di adozione che di cooperazione internazionale: personale amministrativo, consulente legale ove necessario, referente responsabile dell'assistenza alle coppie e dei rapporti con le Autorità locali, interprete e/o traduttore, équipe multidisciplinare (psicologi, assistenti sociali, operatori sociali).

Tutti i collaboratori dell'Associazione all'estero hanno l'obbligo di non svolgere alcuna attività all'interno degli istituti che ospitano minori in stato di abbandono, né di svolgere incarichi riguardanti la cura dei minori.

Per comprensibili motivi di riservatezza non vengono di seguito forniti i recapiti delle nostre sedi all'estero. Essi potranno, se necessario, essere forniti dalla sede italiana di riferimento.

Sede sociale di SJAMo: via Lungo Centa CB n.12, 17031 Albenga (SV) - Italia.	- Tel.: 0182-51854 - Fax.: 0182-1980432 - Cell.: 346 6627842 - Internet: www.sjamo.it	Codice Fiscale: 90034870098
--	--	-----------------------------

2.3 Gli accordi di collaborazione finalizzati alle adozioni internazionali

L'Associazione SJAMo ha stabilito accordi di collaborazione finalizzati alle adozioni internazionali con:

- istituzioni pubbliche: Regioni Piemonte, Liguria e Toscana, vi è un protocollo d'intesa che prevede la partecipazione degli operatori professionisti della SJAMo ai corsi di informazione sull'adozione svolti sui rispettivi territori regionali;
- Enti autorizzati: partecipazione al coordinamento degli enti autorizzati "Oltre L'Adozione" finalizzata alla collaborazione tra enti nei rapporti con la CAI e al miglioramento delle procedure relative al servizio adozioni.
- Intese tra enti autorizzati: Nadia di Verona, International Adoption di Campoformido(UD) e Il Mantello di baronissi (SA).

Sede sociale di SJAMO: via Lungo Centa CB n.12, 17031 Albenga (SV) - Italia.	- Tel.: 0182-51854 - Fax.: 0182-1980432 - Cell.: 346 6627842 - Internet: www.sjamo.it	Codice Fiscale: 90034870098
---	--	--------------------------------

TERZA PARTE: IL PERCORSO ADOTTIVO

3.1 La fase pre-adozione

3.1.1 Avvicinarsi all'adozione

In base ai principi dell'Ente, il percorso adottivo è stato pensato per aiutare la famiglia verso l'incontro e l'accoglienza del proprio figlio. Infatti, una famiglia consapevole, supportata nella riflessione, rappresenta una risorsa importante per il bambino che ha bisogno di genitori. Per ogni famiglia il percorso adottivo sarà un percorso unico e l'Ente è impegnato a fornire un supporto di tipo personalizzato.

L'**Allegato 1** contiene un utile **glossario**, per conoscere il linguaggio dell'adozione.

Per avvicinarsi all'adozione internazionale l'Ente propone incontri, in cui vengono fornite informazioni sul significato, i tempi, i costi e le procedure dell'adozione internazionale e le metodologie operative in base ai paesi di origine del bambino. Viene fornito il punto di vista procedurale, psicologico, legale.

In relazione ai costi dell'adozione, l'Ente opera nella più completa trasparenza e completezza di informazione, così come evidenziato nel punto 3.1.3 relativo al conferimento di incarico e nella parte quarta della Carta dei Servizi, relativa ai costi e alle altre informazioni.

Per iscriversi agli incontri, le coppie sono invitate a contattare le sedi italiane dell'Ente, evidenziate nel precedente punto 2.2, sia telefonicamente che tramite il sito web.

3.1.2 Incontri di informazione e colloqui individuali

Agli incontri di sensibilizzazione all'adozione internazionale e la solidarietà ai bambini in difficoltà possono partecipare anche le coppie che ancora devono presentare la domanda di disponibilità al Tribunale dei Minori e possono essere strutturati in maniera diversa, nei territori in cui opera l'Ente, anche in base a protocolli stabiliti dalle differenti Amministrazioni Regionali. Ogni sede dell'ENTE, pertanto, fornirà le informazioni relative alle iniziative di sensibilizzazione delle varie Regioni. La SJAMo risponde alle telefonate di richiesta informazioni tutti i giorni (dal lunedì al venerdì) presso la sede di Albenga, e secondo i giorni e gli orari indicati sul sito di SJAMo presso le altre sedi regionali. Gli incontri informativi sono gratuiti. Sul sito della SJAMo nella sezione "Adozioni Internazionali" vengono riportate le date e gli orari degli incontri programmati nel futuro prossimo.

Dopo gli incontri informativi, le coppie che hanno ottenuto l'autorizzazione dal Tribunale per i Minorenni di appartenenza – se interessate, tramite appuntamento telefonico – possono richiedere un colloquio con l'operatore esperto di adozione, presso la sede dell'Ente.

Il colloquio ha la durata di un'ora circa e serve per dare informazioni sul percorso adottivo proposto dall'Ente autorizzato e per raccogliere disponibilità ed aspettative delle coppie.

Prima del conferimento di incarico, se necessario vengono fatti altri colloqui individuali con l'operatore di riferimento, al fine di identificare il paese ove indirizzare l'attenzione dei genitori. Vengono anche spiegate le modalità di revoca sia dal punto di vista procedurale che economico.

3.1.3 Conferimento di incarico ed individuazione dei paesi per l'adozione.

Il conferimento di incarico è previsto dalla legge n. 476/98. Con esso la coppia autorizza l'Ente ad attivare e proseguire una procedura di adozione di un minore straniero all'estero. Il conferimento d'incarico da parte della coppia configura accettazione della metodologia operativa utilizzata dall'Ente.

L'Ente, prima del conferimento di incarico, ha l'obbligo di informare le coppie attraverso incontri, colloqui ed altre metodologie sulle modalità operative utilizzate sia in Italia che all'estero e sulle eventuali difficoltà, in ordine ad esempio all'età oppure ai tempi di attesa dell'adozione nel paese indicato dalle coppie.

Prima di accettare l'incarico, l'Ente richiede alla coppia la relazione redatta dai servizi socio-sanitari e, ove la relazione non sia in loro possesso, previo consenso espresso dei coniugi, può richiederla al Tribunale per i minorenni che ha dichiarato l'idoneità. Dalla relazione potrebbero infatti emergere più chiaramente le reali aspettative della coppia, alle quali nei fatti l'Ente potrebbe non essere in grado di dare una risposta, ad esempio perché nel paese in cui la coppia intende adottare non sono disponibili per l'adozione bambini di età o caratteristiche sperate.

L'Ente ha l'obbligo di segnalare tempestivamente ed in qualsiasi momento fatti notizie e cambiamenti sostanziali della realtà personale e/o familiare riguardante gli aspiranti genitori adottivi di cui è venuto a conoscenza e che possono richiedere l'intervento dei Servizi territoriali o dello stesso Tribunale in relazione all'idoneità.

La coppia può revocare il mandato all'Ente e deve darne comunicazione dell'avvenuta revoca ai Servizi e al Tribunale per i minorenni, così come ne darà comunicazione l'Ente stesso.

La coppia mentre si trova all'estero per l'abbinamento non può revocare il mandato all'Ente, per conferire un nuovo mandato ad un altro Ente autorizzato.

Le modalità per la revoca ed il "cambio Ente" sono riportate nella 4° Parte, punto 4.4 della presente Carta dei Servizi.

Il modulo di conferimento di incarico, riportato nell'Allegato 2, viene consegnato alla coppia assieme agli altri moduli collegati, evidenziando in maniera chiara e precisa i passaggi procedurali ed economici, comprese le indicazioni di rimborso nel caso di revoca rispetto alle varie fasi della procedura.

All'atto del conferimento di incarico, l'Ente richiede alla coppia di sottoscrivere anche un contratto relativo alle condizioni che regolano il rapporto con l'ente. Con esso i coniugi si impegnano inoltre, per l'intero arco di tempo previsto dal paese estero, a rendersi disponibili a fornire informazioni all'Ente circa lo sviluppo psico-fisico del figlio adottivo e la sua vita di relazione familiare, scolastica e sociale. La coppia prende atto che, in caso di non osservanza dell'impegno, sarà dalla C.A.I. segnalata al Tribunale per i minorenni per eventuali provvedimenti limitativi della potestà, potendosi nella mancata trasmissione delle notizie richieste ravvisare condotta pregiudizievole verso il figlio, cittadino non solo italiano ma, fino alla maggiore età, anche del paese di origine.

L'Ente garantisce che il numero dei conferimenti di incarico accettati, in un determinato intervallo di tempo, non sarà superiore alla sua capacità di gestione, considerando sia le procedure di adozione contemporaneamente in corso che l'Ente riesce a supportare in modo adeguato sia quelle che si definiranno nello stesso intervallo di tempo.

Sede sociale di SJAMO: via Lungo Centa CB n.12, 17031 Albenga (SV) - Italia.	- Tel.: 0182-51854 - Fax.: 0182-1980432 - Cell.: 346 6627842 - Internet: www.sjamo.it	Codice Fiscale: 90034870098
---	--	--------------------------------

3.1.4 Adozione internazionale e revoca della disponibilità all'adozione nazionale.

L'Ente richiede ai coniugi, al ricevimento della proposta d'incontro internazionale, la rinuncia alla domanda di adozione nazionale (vedi contratto di intermediazione in **allegato 6**).

Inoltre, al momento della sottoscrizione della proposta di incontro da parte della famiglia, l'Ente chiede l'autorizzazione al proseguimento della procedura alla Commissione Adozioni Internazionali e informa il Tribunale dei Minori, l'Ambasciata competente ed i Servizi Territoriali.

3.1.5 Percorso informativo e di orientamento.

Per avvicinarsi al futuro figlio, l'Ente organizza incontri individuali e di gruppo con le coppie che hanno un valore formativo e orientativo, ma non valutativo. Gli incontri sono rivolti alle coppie già in possesso del decreto di idoneità all'adozione internazionale o siano in procinto di ottenerlo (che abbiano almeno concluso i colloqui con i Servizi Sociali territoriali di competenza) e che si stanno orientando per la scelta consapevole del paese in cui adotteranno.

Gli incontri si sviluppano in alcune giornate distribuite durante il percorso adottivo e cercano di rispondere all'esigenza che la coppia sia consapevole ed informata.

Le tipologie dei corsi previsti, le modalità organizzative ed il programma sono contenuti nell'allegato 3.

3.1.6 Costruzione del dossier di documentazione della coppia.

In un incontro con la coppia l'operatore spiega quali sono i documenti da preparare, come vanno fatti e consegna dei fac-simile insieme ad un promemoria per i documenti del Paese indicato dalla coppia. L'operatore rimane disponibile telefonicamente per ogni difficoltà dovesse nascere nella produzione dei documenti. Successivamente la famiglia consegna, entro massimo due mesi dall'incontro con l'operatore, la documentazione richiesta e viene verificata l'adeguatezza dei documenti rispetto a quanto chiesto dal Paese straniero.

3.1.7 Iter del fascicolo all'estero.

La famiglia viene informata di ogni passaggio significativo del proprio fascicolo nel Paese estero.

L'Ente fornisce per via telefonica, e-mail e/o colloqui personali le informazioni relative alla procedura specifica della singola coppia, scegliendo la metodologia in base al tipo di informazione da dare. Notizie di interesse generale vengono fornite tramite incontri di gruppo, comunicazioni collettive via e-mail o via posta.

Per quanto riguarda i tempi di attesa nel Paese straniero, questi sono variabili in base allo Stato di origine del minore, all'età del bambino che la famiglia è in grado di accogliere, alle condizioni sanitarie e giuridiche e a molte altre variabili che non dipendono dalla volontà o capacità dell'Ente.

Ogni famiglia riceverà dall'operatore di riferimento una ipotesi di previsione del tempo di attesa per il paese indicato, formulata in base alle statistiche dell'ultimo anno di attività dell'Ente. In ogni

Sede sociale di SJAMO: via Lungo Centa CB n.12, 17031 Albenga (SV) - Italia.	- Tel.: 0182-51854 - Fax.: 0182-1980432 - Cell.: 346 6627842 - Internet: www.sjamo.it	Codice Fiscale: 90034870098
---	--	--------------------------------

caso l'Ente si impegna a comunicare tempestivamente ogni cambiamento significativo nella tempistica della procedura adottiva.

Il rappresentante estero di SJAMo, che riceve il dossier della coppia ha le seguenti mansioni:

- verificarne contenuto e validità dei documenti;
- effettuare la traduzione (se fatta in loco);
- curare le pratiche di legalizzazione (se necessarie);
- effettuare la consegna della documentazione all'Autorità locale;
- seguire l'andamento della pratica presso l'Autorità straniera;
- informare la sede in Italia sull'andamento della pratica e su eventuali richieste di integrazione e/o aggiornamento dell'Autorità straniera;
- informare la sede in Italia sulle eventuali modifiche legislative nel campo dell' Adozione Internazionale;
- mantenere i contatti con le diverse realtà decentrate del paese.

3.1.8 La gestione del tempo di attesa.

L'attesa è il momento più difficile che deve affrontare una coppia che intraprende il percorso dell'adozione internazionale, non solo perché questo è sempre un "tempo incerto", ma anche perché in genere viene vissuto come un "tempo vuoto" che non passa mai.

L'Ente propone alcune attività per trasformare il tempo dell'attesa in un tempo utile e proficuo per prepararsi all'incontro col bambino.

In allegato 3 al punto 3.2 viene anche riportato il programma di accompagnamento "Gruppi dell'attesa" proposto alle famiglie sino all'abbinamento, e vuole essere un supporto psicologico, formativo ed esperienziale a tutte le famiglie "in attesa".

Presso la sede e il sito web è disponibile la scheda di programmazione con le iniziative, il luogo di svolgimento e gli orari.

3.2 La fase dell'adozione.

3.2.1 Proposta di adozione e preparazione all'incontro con il bambino.

Quando l'Autorità straniera, attraverso il proprio rappresentante, segnala una proposta di abbinamento, il responsabile dell'ente si attiva per avere la scheda relativa al minore (relazione psico-sociale, stato di salute, risultati di eventuali esami medici).

La coppia viene convocata quindi presso una delle sedi di SJAMo per la preparazione all'incontro con il bambino con l'aiuto di uno psicologo.

Al termine dell'incontro la coppia, consapevole della storia e dello stato di salute del/i bambino/i, sottoscrive l'accettazione dell'abbinamento proposto; questo documento viene quindi inviato alla Commissione per le Adozioni Internazionali e all'Autorità Straniera, laddove previsto.

Successivamente all'incontro psicologico il responsabile dell'ente fornirà le necessarie informazioni tecniche per la partenza.

La proposta di adozione è un atto formale con cui i coniugi accettano il bambino proposto.

Sede sociale di SJAMo: via Lungo Centa CB n.12, 17031 Albenga (SV) - Italia.	- Tel.: 0182-51854 - Fax.: 0182-1980432 - Cell.: 346 6627842 - Internet: www.sjamo.it	Codice Fiscale: 90034870098
---	--	--------------------------------

Una volta firmato il consenso all'abbinamento, la coppia assume un impegno definitivo nei confronti del minore proposto in adozione.

La proposta di abbinamento deve tener conto delle indicazioni del decreto di idoneità della coppia e di quanto emerso nella fase di conoscenza della coppia presso l'Ente.

L'Ente inoltre si riserva di non concordare con la proposta di abbinamento, se questa è contraria ai principi della Convenzione de L' Aja.

3.2.2 La partenza.

La coppia viene convocata per un colloquio prima della partenza, dove vengono ripresi i temi della permanenza all' estero, dell' incontro con il bambino, della sentenza con il giudice straniero.

L'Ente, salvo indicazioni diverse della coppia, si occupa della programmazione del viaggio e dei visti di ingresso necessari.

Viene consegnato, se non fatto precedentemente, l' elenco delle cose da fare al rientro in Italia e del comportamento da tenere all'estero rispetto allo specifico Paese; viene dato un elenco dei numeri telefonici del referente estero, dell'operatore italiano, dell'Ambasciata italiana nonché una previsione delle spese di pernottamento, vitto e trasporto in loco fornite dal referente locale all'Ente. Viene fornita ogni altra notizia utile e necessaria specifica del Paese e per il momento della partenza.

3.2.3 La permanenza all'estero.

L'Ente è consapevole che la permanenza all'estero può rappresentare a volte un periodo problematico e difficile, a causa delle condizioni sociali del paese straniero alle quali però è necessario adattarsi. Questo può riguardare la sistemazione in albergo o in appartamenti privati, le condizioni igieniche o quelle atmosferiche.

L'Ente dispone in ogni paese di operatori esperti che accompagnano la famiglia per tutto il periodo di permanenza. In ogni caso gli operatori italiani sono a disposizione telefonicamente durante tutto l'arco della giornata esclusivamente per la fase estera. Un medico italiano collegato all'Ospedale pediatrico Gaslini di Genova e all'Ente è disponibile per supportare la famiglia nei casi necessari, previo contatto con l'operatore di riferimento, anche se localmente i rappresentanti dell'Ente sanno provvedere a tutti gli interventi che dovessero essere necessari per la salute psico-fisica del bambino.

L'incontro col bambino è la fase più delicata della procedura di adozione ed il grado di assistenza che l'Ente può fornire alla famiglia dipende dal Paese e spesso dalla gestione del singolo istituto.

L'Ente si impegna a fornire il massimo supporto possibile rispetto alla situazione specifica.

Il referente in Italia mantiene i contatti col referente all'estero di SJAMo per tutto quanto riguarda la comunicazione da parte dell'autorità straniera relativa alla data di partenza della coppia, l'ottenimento dei visti di ingresso nel Paese, l'organizzazione del viaggio e del soggiorno nel paese di destinazione.

Una volta partita, la coppia viene seguita nel paese straniero dal rappresentante dell'Ente e dai suoi collaboratori.

Il periodo di affiatamento con il bambino inizia secondo quanto stabilito dalla legge del paese: infatti quando la coppia parte, il rappresentante ha già provveduto a fissare l'appuntamento presso il Tribunale di destinazione o con i Servizi preposti.

Sede sociale di SJAMo: via Lungo Centa CB n.12, 17031 Albenga (SV) - Italia.	- Tel.: 0182-51854 - Fax.: 0182-1980432 - Cell.: 346 6627842 - Internet: www.sjamo.it	Codice Fiscale: 90034870098
---	--	--------------------------------

La coppia è sempre seguita nei momenti istituzionali dell'iter adottivo, quali ad esempio: il primo incontro con il minore, gli incontri in tribunale o presso le autorità competenti per le interviste con l'équipe psico-sociale, o negli uffici competenti per il rilascio dei documenti necessari al proseguimento della pratica di adozione.

Le mansioni del rappresentante estero dell'ente sono:

- organizzare la permanenza della coppia all'estero;
- partecipare al momento dell'abbinamento del minore;
- curare le pratiche legali e processuali in collaborazione con altri professionisti, laddove previsto;
- sostenere la famiglia nell'inserimento del minore con l'aiuto anche dell'équipe locale (psicologa, assistente sociale);
- accompagnare la coppia ai colloqui organizzati dall'équipe tecnica del Tribunale;
- organizzare eventuali visite mediche al minore;
- accompagnare la coppia nella fase finale del procedimento adottivo, al Tribunale ed al Consolato per il rilascio dei documenti necessari per il rientro in Italia.

3.2.4 Il rientro in Italia.

Una volta rientrata in Italia la coppia provvede personalmente a richiedere il riconoscimento del provvedimento straniero di adozione al competente Tribunale per i Minorenni, salvo diverse richieste dell'Autorità giudiziaria. La famiglia, seguendo lo schema fornito dall'operatore prima della partenza per il Paese straniero (vedi allegato 4), per le funzioni da espletare al rientro in Italia, dovrà adoperarsi per adempiere a dette previste formalità.

In particolare la coppia dovrà recarsi presso l'Ente, entro i termini stabiliti dall'ente stesso, per effettuare il colloquio di rientro. Tale incontro è occasione per ricostruire il percorso estero valutando difficoltà e punti di forza. I nuovi genitori dovranno inoltre operare la dichiarazione di scelta di voler essere accompagnati nel percorso di post adozione dall'Ente oppure dai Servizi pubblici, nonché fornire all'Ente entro 30 giorni la dichiarazione delle spese sostenute, al fine di permettere l'invio alla Commissione per le Adozioni Internazionali della scheda riassuntiva dei costi sostenuti. Per la modulistica da adoperare vedi l'Allegato 5.

3.3 La fase post adozione.

3.3.1 L'accompagnamento post adottivo.

Il sostegno offerto dall'Ente alle nuove famiglie si sviluppa attraverso percorsi specifici diretti alla famiglia ed iniziative allargate a gruppi di genitori, vedi l'Allegato 3 al punto 3.3.

Si sottolinea tuttavia che l'obbligo di produzione dei report post adottivi, per i quali la famiglia si è espressamente e formalmente impegnata, non può prescindere da un accompagnamento di tipo psicologico secondo le modalità sotto indicate.

Il percorso post adottivo ha la funzione di sostenere la neo genitorialità e monitorare l'inserimento del bambino nel nuovo contesto familiare e sociale.

L'Ente precisa che tale percorso è un preciso impegno per l'Associazione e prevede varie attività, consigliate alle famiglie, ma non di tipo obbligatorio.

Sede sociale di SJAMO: via Lungo Centa CB n.12, 17031 Albenga (SV) - Italia.	- Tel.: 0182-51854 - Fax.: 0182-1980432 - Cell.: 346 6627842 - Internet: www.sjamo.it	Codice Fiscale: 90034870098
---	--	--------------------------------

Alcune di queste potrebbero comportare per le famiglie dei costi aggiuntivi, rispetto a quelli contenuti nei documenti illustrati e sottoscritti dalla coppia all'atto di conferimento di incarico. La gratuità od onerosità di tali iniziative dipende infatti dalla possibilità o no dell'Ente di attivare progetti che si avvalgano di contributi pubblici o privati, a sostegno delle famiglie.

In ogni caso gli eventuali costi delle attività verranno chiaramente evidenziati in fase di comunicazione delle iniziative.

L'Ente, come precisato nella parte quarta della presente Carta dei Servizi, è impegnato a fornire ogni informazione possibile sulle misure di sostegno alle famiglie da parte di enti pubblici, anche per la fase di post-adozione.

Impegni post-adottivi.

Ogni Paese di provenienza dei minori prevede che le famiglie inviino, secondo la periodicità prevista da ciascuna legislazione locale, relazioni periodiche sull'inserimento dei minori nella nuova realtà familiare. Le coppie sono tenute a partecipare agli incontri post-adozione concordati per la stesura delle relazioni da inviare nel Paese straniero.

L'adempimento puntuale della consegna delle relazioni è condizione fondamentale per poter mantenere l'accreditamento e l'operatività nel paese da parte dell'Ente. È pertanto preciso obbligo delle coppie adottive adempiervi per tutta la durata che la legislazione del paese straniero prevede.

3.3.2 Sostegno alla famiglia.

Il sostegno alla nuova famiglia si articola attraverso una serie di incontri in cui si effettuano osservazioni del nucleo familiare (bambino e genitori insieme), colloqui di coppia e un colloquio di restituzione con i genitori.

Il percorso inizia trascorso un certo periodo (da uno a due mesi) dall'arrivo del bambino in Italia, in modo da poter osservare una relazione tra genitori e figlio in cui i legami hanno cominciato a strutturarsi. Questa modalità potrà subire delle variazioni nei casi in cui la famiglia, per diversi motivi, senta la necessità di incontrare da subito gli operatori.

La frequenza e la cadenza degli incontri potrà essere modificata in base alle caratteristiche delle specifiche situazioni.

Le famiglie che hanno bisogno di un intervento di tipo psicoterapeutico, verranno orientate ai Servizi pubblici o privati.

3.4 Una famiglia per un bambino speciale.

La SJAMo inoltre riceve dalle Autorità dei Paesi stranieri in cui opera la segnalazione per l'adozione di bambini con particolari bisogni data la loro condizione fisica o psicologica, l'età o la storia di vita, per i quali non è stato possibile trovare una coppia disponibile.

I coniugi che danno la loro disponibilità per questi bambini devono essere in possesso dell'idoneità all'adozione internazionale e vengono inseriti in un percorso particolare di accompagnamento che prevede l'intervento di figure professionali quali medici e psicologi, sia nella fase di abbinamento coppia-minore, sia nella fase post-adottiva al rientro in Italia dal Paese straniero.

Se a manifestare la disponibilità è una coppia che ha appena concluso l'iter con i Servizi e quindi non ha ancora dato incarico ad un ente, oppure una coppia che ha dato incarico ad un altro Ente, si attua un primo contatto tramite colloquio psicologico gratuito. Successivamente inizia il consueto iter a partire dal percorso

Sede sociale di SJAMo: via Lungo Centa CB n.12, 17031 Albenga (SV) - Italia.	- Tel.: 0182-51854 - Fax.: 0182-1980432 - Cell.: 346 6627842 - Internet: www.sjamo.it	Codice Fiscale: 90034870098
---	--	--------------------------------

informativo/orientamento e colloquio di presa in carico. Se la coppia che manifesta l'interesse è invece una coppia già in carico a SJAMo, si procede all'abbinamento.

Sul sito dell'Associazione viene pubblicata e tenuta aggiornata una tabella con i casi che periodicamente vengono segnalati all'Associazione, per i quali, nel totale rispetto della privacy, vengono comunicati solo un nome fantasia, il sesso, il mese e l'anno di nascita, l'area geografica di provenienza.

3.5 Le fasi del procedimento adottivo in sintesi.

- Fase 1. Informazione e sensibilizzazione: incontri informativi (singoli o di gruppo) gratuiti, produzione carta dei servizi, materiale informativo ed audiovisivo, sito internet dell'ente, numeri telefonici dedicati, attività di promozione della cultura dell'adozione.
- Fase 2. Approfondimento e formazione: incontri mirati su gruppi ristretti di coppie che esprimono la volontà di intraprendere il percorso dell'adozione.
- Fase 3. Verifica delle concrete possibilità di adozione: Più incontri e colloqui con la famiglia (coppia più eventuali figli) per verificare la concreta possibilità di formulazione del mandato all'ente (conferimento d'incarico).
- Fase 4. Conferimento incarico e scelta del Paese: incontri per la formalizzazione del conferimento d'incarico, per la preparazione dei documenti per lo stato straniero, di supporto alla coppia nella preparazione e la verifica dei documenti. Preparazione ed accompagnamento del dossier della coppia per la registrazione dello stato straniero. Comunicazione alla coppia dell'avvenuta registrazione.
- Fase 5. Supporto all'attesa e approfondimenti tematici: percorsi di formazione durante il periodo di attesa dell'abbinamento per gruppi ristretti di coppie, finalizzati alla conoscenza del paese di origine e all'incontro con il bambino, alle problematiche sanitarie e assistenziali relative all'accoglienza di bambini con bisogni speciali, l'inserimento scolastico, ecc...
- Fase 6. La proposta di abbinamento e la preparazione all'incontro: Incontri di presentazione dell'abbinamento e preparazione all'incontro di carattere specifico sulla coppia, sulle caratteristiche del minore, sulla valutazione delle dinamiche di inserimento nel nucleo familiare. Preparazione della partenza per lo stato straniero, accompagnamento della coppia durante il periodo di permanenza all'estero e il rientro in Italia. Comunicazioni alla CAI (richieste autorizzazioni alla CAI per il proseguimento del procedimento adottivo e per l'ingresso in Italia del minore).
- Fase 7. Il post-adozione: incontro di rientro in Italia sull'esperienza vissuta durante la permanenza nel paese straniero; informazioni al TM e ai Servizi sociali territoriali; stesura del piano di sostegno individualizzato per coppia e bambino; stesura e traduzione delle relazioni per l'estero per una durata variabile da Paese a Paese; supporto alla coppia nella presentazione della documentazione al TM in Italia per la ratifica del provvedimento straniero di adozione e iscrizione all'anagrafe del Comune di residenza.
- Fase 8: Il supporto alla famiglia e la collaborazione con l'ente: supporto alla famiglia nell'inserimento del bambino nel nuovo contesto sociale in collaborazione con i Servizi sociali territoriali, consulenza tecnica; organizzazione di momenti di incontro e ricreativi rivolti alle famiglie e ai progetti di cooperazione dell'ente.

Sede sociale di SJAMo: via Lungo Centa CB n.12, 17031 Albenga (SV) - Italia.	- Tel.: 0182-51854 - Fax.: 0182-1980432 - Cell.: 346 6627842 - Internet: www.sjamo.it	Codice Fiscale: 90034870098
---	--	--------------------------------

QUARTA PARTE: I COSTI E LE INFORMAZIONI

4.1 La descrizione dei costi.

I costi nell'adozione internazionale rappresentano un aspetto importante, rispetto al quale l'Ente è impegnato, con assoluta trasparenza, ad una adeguata informazione.

L'Allegato 6 contiene sia le condizioni per l'incarico e i dettagli dei costi relativi all'adozione per la parte inerente l'attività realizzata dall'Ente in Italia, sia il contratto e i dettagli dei costi relativi all'adozione per la parte concernente i Paesi esteri di operatività.

Va ricordato che, oltre ai costi che verranno rimborsati all'Ente per la copertura delle attività svolte, la coppia dovrà sostenere anche le spese di viaggio, soggiorno e spese private in Italia e all'estero.

Sul tema dei costi da sostenere dai coniugi nella procedura di adozione internazionale, l'Ente assume i seguenti impegni:

1. l'impegno a realizzare sempre l'azione migliore ed economicamente più conveniente per le coppie: infatti l'Ente è consapevole che, al momento del conferimento di incarico, le coppie possono non conoscere cosa implica esattamente e complessivamente sotto il profilo dei costi l'adozione. Per questo l'Ente si obbliga a non sfruttare in alcun modo tale asimmetria informativa;
2. l'impegno ad applicare il concetto dei costi "*chiari e dettagliati*", previsti nell'Allegato 6: i costi necessari e sufficienti per portare a termine completamente l'intera procedura di adozione, e cioè tutte le attività specificate in tale allegato e descritte nella Parte Terza (il percorso adottivo) della Carta dei Servizi;
3. l'impegno a distinguere i costi tra quelli in Italia e quelli all'estero, specificando che:
 - il costo dei servizi resi in Italia sarà mantenuto fisso dal conferimento d'incarico fino alla conclusione dell'adozione, fatti salvi comprovati motivi non dipendenti dalla volontà dell'Ente;
 - il costo dei servizi resi all'estero potrà venir aggiornato in modo formale dall'Ente nel corso della durata della procedura di adozione, tramite aggiornamento della tabella costi estero, con le modalità ed i riflessi per le coppie descritti in modo preciso nell'Allegato 6;
4. l'impegno ad effettuare incassi di denaro esclusivamente in Italia e solo tramite sistemi tracciabili ed ufficiali (es. bonifici bancari o postali sui conti correnti dell'Ente), escludendo ogni altra forma.

4.2 Le informazioni sul sostegno fiscale ed economico.

Gli interventi di sostegno previsti essenzialmente sono due, e precisamente:

- la deducibilità, ai fini fiscali, del cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione;

Sede sociale di SJAMO: via Lungo Centa CB n.12, 17031 Albenga (SV) - Italia.	- Tel.: 0182-51854 - Fax.: 0182-1980432 - Cell.: 346 6627842 - Internet: www.sjamo.it	Codice Fiscale: 90034870098
---	--	--------------------------------

- il rimborso di parte delle spese a tal fine sostenute, fiscalmente non deducibili in quanto eccedenti la quota ammessa al beneficio anzidetto, vedi Allegato 7.

4.3 Informazioni sulla tutela e sostegno a maternità e paternità.

In materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità la legge riconosce ai genitori adottivi od affidatari gli stessi diritti previsti per i genitori naturali.

L'unica differenza - fermo restando la durata di ciascun beneficio (congedo, permesso, sostegno economico, ecc.) - è la decorrenza degli stessi: la data di "nascita" del bambino adottato è quella dell'ingresso del minore in Italia per le adozioni internazionali.

Il quadro normativo è dato dal D.Lgs. n. 151/2001, artt. 26 e 27 per il congedo di maternità (di durata complessiva pari a cinque mesi), art. 31 per il congedo di paternità (fruibile dal padre alle medesime condizioni in alternativa alla madre lavoratrice che non se ne avvale), art. 36 per il congedo parentale (fruibile dai due genitori, anche contemporaneamente, per complessivi dieci mesi), art. 45 per i permessi giornalieri fruibili nel corso del primo anno decorrente dalla data di ingresso del minore in Italia e art. 50 per il congedo per malattia del minore adottato.

Qualora lavoratori dipendenti, è altresì riconosciuto ai genitori adottivi un congedo non retribuito per tutto il periodo di tempo in cui si renda necessaria la permanenza all'estero per l'incontro con il bambino e l'espletamento della procedura adottiva (artt. 26, comma 4, e 27, comma 2).

Ulteriore beneficio è dato dalla possibilità per la madre o, in alternativa per il padre, di fruire, in parte o per intero, del congedo ancor prima dell'ingresso del minore in Italia durante la permanenza all'estero dei medesimi per le necessità sopra rappresentate (art. 26, comma 3).

Ove ricorrano le condizioni, qualora il minore adottato o in affidamento preadottivo sia affetto da handicap in condizione di gravità, i genitori adottivi hanno diritto ai benefici quali previsti dall'art. 42 del D.Lgs. n° 151/2001 (congedo straordinario retribuito fino ad un massimo di due anni) e dall'art. 33 della legge n° 104/1992 (permesso mensile retribuito di tre giorni).

4.4 Informazioni relative alla revoca conferimento incarico e al cambio Ente.

Sia la coppia che l'ente possono revocare il mandato conferito, e a seconda delle ragioni della revoca si possono distinguere i seguenti casi:

Revoca da parte dell'ente.

Ove si verifichino eventi precedentemente non rilevati e di gravità tale da poter eventualmente configurare motivo valido per la revoca stessa del decreto di idoneità, oppure insorgano difficoltà di tipo relazionale, l'Ente potrà dismettere l'incarico, dandone comunicazione motivata al Tribunale per i minorenni, ai Servizi che hanno redatto la relazione, nonché alla C.A.I.

Ad esempio la dove intervengano importanti modifiche della situazione familiare quale emerge dalla relazione dei servizi sociali allegata al decreto di idoneità (quali, a solo titolo di esempio, la nascita di nuovi figli, altre adozioni anche nazionali, separazione di fatto dei coniugi, situazioni di fatto o di diritto che impediscano la convivenza dei coniugi, condanna, rinvio a giudizio o apertura di procedimenti penali per reati contro le persone o la famiglia a carico di uno dei coniugi, etc.

Sede sociale di SJAMO: via Lungo Centa CB n.12, 17031 Albenga (SV) - Italia.	- Tel.: 0182-51854 - Fax.: 0182-1980432 - Cell.: 346 6627842 - Internet: www.sjamo.it	Codice Fiscale: 90034870098
---	--	--------------------------------

Oppure quando si manifestano atteggiamenti non collaborativi della coppia, ad esempio per inerzia nella preparazione dei documenti, per mancata presenza a più incontri, rifiuto di un abbinamento senza valide motivazioni, mancata corresponsione degli oneri previsti, ecc.

Ci sono altri casi rari ma possibili in cui l'Associazione può recedere dall'incarico, ad esempio può succedere che la procedura adottiva all'estero subisca interruzioni o eccessivi rallentamenti non per volontà o responsabilità dell'Associazione, ma dipendenti da forza maggiore o da fatti ed eventi estranei alla volontà di SJAMo (così in caso di revoca dell'autorizzazione da parte della CAI, oppure in caso di revoca o sospensione dell'accreditamento da parte del Paese estero, o ancora in caso di terremoti, alluvioni, guerre, insurrezioni, etc.).

Il recesso viene attuato solo ed unicamente dalla sede legale di SJAMo sita in Albenga (SV) attraverso apposita comunicazione scritta in cui verranno esposte le ragioni della revoca e con cui la coppia sarà invitata, se lo desidera, a incaricare entro un termine fissato un altro ente fra quelli autorizzati dalla CAI in Italia. Il decreto di idoneità all'adozione conserva la sua efficacia per un tempo indeterminato, ma a condizione che la coppia dia incarico ad un altro degli Enti autorizzati entro un anno dalla data in cui ha ricevuto dal Tribunale per i Minorenni la comunicazione del decreto di idoneità.

Nel caso di revoca dell'incarico da parte della coppia il decreto di idoneità conserva efficacia solo se la coppia stessa provvede contemporaneamente a conferire incarico ad un nuovo ente.

Viceversa, una volta che la sede centrale di SJAMo trasmette la comunicazione del recesso alla CAI e al Tribunale dei Minorenni di riferimento, se la coppia non ha conferito ad altri un nuovo mandato, il decreto di idoneità diviene inutilizzabile, e sarà necessario avviare una nuova procedura dinanzi al Tribunale competente per chiedere l'idoneità. Pertanto l'associazione raccomanda gli adottanti a rispettare i tempi indicati nelle proprie comunicazioni a loro stessa garanzia e tutela.

Revoca da parte della coppia.

La coppia può decidere unilateralmente di revocare l'incarico a causa di motivi di natura personale (gravidanza, problemi economici, familiari o di coppia, ecc.). In questo caso la coppia è tenuta ad inviare tramite posta a SJAMo una comunicazione scritta, debitamente sottoscritta da entrambi i coniugi; tale lettera dovrà essere possibilmente anticipata all'Associazione via fax.

La coppia, ove intenda revocare il mandato e rivolgersi ad altro Ente, è tenuta, una volta effettuata la revoca, a darne comunicazione ai Servizi territoriali e al Tribunale, nonché ad indicare i percorsi formativi seguiti, ciò al fine di mettere in grado il secondo Ente di approfondire le motivazioni e di individuare eventuali problematiche e, comunque, di continuare nell'iter formativo eventualmente interrotti. Trascorso un anno dalla data di comunicazione del decreto, non occorre più una preliminare autorizzazione della C.A.I., ma il nuovo incarico dovrà essere "contestuale" alla revoca. Il nuovo incarico non può, comunque, intendersi validamente conferito se non è stato informato il primo Ente; ciò al fine di permettere la conoscenza dei motivi della revoca del mandato sia da parte del nuovo Ente, sia da parte dei Servizi socio-sanitari che del Tribunale.

Nel caso di risoluzione concordata dell'incarico dato ad un Ente e successivamente affidato ad un altro Ente, questo ultimo può chiedere alla coppia la partecipazione ai propri percorsi di informazione e preparazione.

Sede sociale di SJAMo: via Lungo Centa CB n.12, 17031 Albenga (SV) - Italia.	- Tel.: 0182-51854 - Fax.: 0182-1980432 - Cell.: 346 6627842 - Internet: www.sjamo.it	Codice Fiscale: 90034870098
---	--	--------------------------------

Nel caso di revoca dell'incarico da parte della coppia il decreto di idoneità conserva efficacia solo se la coppia stessa provvede contemporaneamente a conferire incarico ad un nuovo ente.

Viceversa, se la coppia non ha conferito ad altri un nuovo mandato, una volta che l'ente trasmette la comunicazione del recesso alla CAI e al Tribunale dei Minorenni di riferimento, il decreto di idoneità diviene inutilizzabile e sarà necessario avviare una nuova procedura dinanzi al Tribunale competente per richiedere l'idoneità.

Qualora il rapporto tra l'Ente e gli aspiranti genitori adottivi si interrompa a procedura inoltrata e a fronte di somme versate, l'Ente potrà trattenere solo l'importo relativo ai servizi effettivamente resi. Ove la coppia non abbia versato alcuna somma di danaro è tenuta a rimborsare l'Ente per le prestazioni documentate ed effettivamente svolte in suo favore fino a quel momento.

5. La soddisfazione dei beneficiari - criteri di trasparenza, qualità e valutazione.

Relativamente ai rapporti tra l'Associazione e gli aspiranti genitori adottivi, SJAMo si è dotata anche di un documento sulle "Condizioni per l'incarico" alla SJAMo degli aspiranti genitori adottivi di un minore straniero, che chiarisce la portata degli impegni reciproci tra Associazione e le coppie rispetto al processo adottivo, oltre ad evidenziare in maniera più esaustiva alcuni aspetti prettamente legali dello stesso iter.

Tali Condizioni generali (allegate all'atto di conferimento dell'incarico) contengono quindi delle informazioni aggiuntive rispetto ai singoli passi dell'iter e agli impegni reciproci tra l'ente e le coppie aspiranti all'adozione.

L'Ente si impegna inoltre a che i componenti del proprio organo direttivo, dei propri dirigenti, dei propri collaboratori che prestino la propria attività specificatamente nell'area riferita alle adozioni internazionali, non svolgano incarichi o funzioni riguardanti la tutela e la curatela dei minori, l'adozione nazionale o internazionale, l'affidamento dei minori, tali da poter influenzare le attività o le procedure adottive curate dall'Ente.

L'Ente dichiara di non avere alcuna forma di collegamento o collaborazione con organizzazioni impegnate in programmi solidaristici di accoglienza di minori stranieri in Italia (ad esempio: soggiorni temporanei a scopo terapeutico).

5.1 Diffusione dei dati per una corretta informazione.

La SJAMo si impegna a rendere periodicamente noti i dati che possono essere rilevanti per il pubblico in merito alle attività di adozione internazionale (tempi di attesa, sedi operative, numero di adozioni effettuate in passato divise per paese, numero dei bambini adottati nell'anno, il costo complessivo che la coppia dovrà sostenere in ogni paese per l'intera procedura, le caratteristiche dei minori adottabili) tramite il sito web dell'associazione (www.sjamo.it) tenuto costantemente aggiornato.

Sul medesimo sito vengono anche pubblicate notizie di aggiornamento relative ai progetti di cooperazione allo sviluppo messi in atto in applicazione del principio di sussidiarietà di cui alla Convenzione de L'Aja sui diritti dei bambini.

Rispetto alle informazioni di natura economica, sul medesimo sito web sono ogni anno pubblicati il bilancio economico completo dell'associazione.

Sede sociale di SJAMo: via Lungo Centa CB n.12, 17031 Albenga (SV) - Italia.	- Tel.: 0182-51854 - Fax.: 0182-1980432 - Cell.: 346 6627842 - Internet: www.sjamo.it	Codice Fiscale: 90034870098
---	--	--------------------------------

5.2. La soddisfazione dei beneficiari.

Per quel che riguarda i corsi di formazione, l'Ente si è dotato di uno strumento di valutazione della soddisfazione dei beneficiari-coppie consistente in un questionario anonimo di valutazione che viene fatto compilare al termine di ogni corso di formazione allo scopo di raccogliere eventuali suggerimenti e input migliorativi per il futuro e di esprimere una valutazione sulla conduzione e i temi trattati durante il corso.

5.3 Il Personale.

Il personale dell'Associazione, compresi i rappresentanti dell'adozione internazionale all'estero, sono soggetti ad una valutazione periodica da parte del responsabile dell'ente.

Come previsto nella delibera CAI 13/2008, per quanto riguarda in particolare il personale impiegato nell'area delle Adozioni Internazionali, l'Associazione prevede che siano preposte con funzioni di responsabilità persone con un'esperienza acquisita nell'esercizio di attività legate all'adozione internazionale per non meno di tre anni.

Sede sociale di SJAMO: via Lungo Centa CB n.12, 17031 Albenga (SV) - Italia.	- Tel.: 0182-51854 - Fax.: 0182-1980432 - Cell.: 346 6627842 - Internet: www.sjamo.it	Codice Fiscale: 90034870098
---	--	--------------------------------

ALLEGATI

Allegato 1

Glossario

ABBANDONO (STATO DI) è la situazione in cui si trovano i bambini privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori e dei parenti tenuti a provvedervi. Va sottolineato che una situazione di ristrettezza economica non può giustificare il definitivo allontanamento del bambino dalla propria famiglia, ove le cure affettive ed il comportamento stesso dei genitori non siano tali da recare serio ed irreversibile pregiudizio al processo di formazione della sua personalità ed alla sua crescita. Lo stato di abbandono è dichiarato anche d'ufficio, dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano i minori in questione. Nell'adozione internazionale, lo stato di abbandono va dichiarato dalle autorità preposte nel paese di residenza del minore e accertato dall'ente autorizzato che segue la specifica adozione

ACCORDI BILATERALI L'art. 39 comma 2 della Convenzione de L'Aja stabilisce che "ogni Stato contraente ha facoltà di stipulare accordi con uno o più Stati contraenti per una migliore applicazione delle disposizioni della convenzione nei reciproci rapporti [....]". In Italia il compito di attivare contatti per una migliore attuazione della Convenzione de L'Aja è attribuito alla Commissione per le adozioni internazionali. La Commissione può promuovere quindi accordi bilaterali con Stati che hanno ratificato la Convenzione de L'Aja al fine di facilitare le procedure. Gli accordi bilaterali sono inoltre necessari con quegli Stati che non hanno aderito alla Convenzione de L'Aja: per il loro contenuto ci si dovrebbe rifare ai principi della Convenzione e tendere ad una procedura omogenea nei principi e parallela a quella in vigore tra i Paesi firmatari della Convenzione.

ADOZIONE Provvedimento del Tribunale con cui una persona (normalmente un minorenne) viene giuridicamente (vale a dire per legge) equiparata al figlio legittimo di una coppia, o in casi particolari anche di una persona singola.

ADOZIONE A DISTANZA è un mezzo di sostegno all'infanzia che permette al minore con una famiglia di restare nel proprio nucleo familiare grazie al sostegno economico che chiunque può fornire dal proprio Paese attraverso le organizzazioni che promuovono l'adozione a distanza. In questo modo si permette alla famiglia di avere i mezzi per sostenere i propri figli e non essere così costretti ad abbandonarli per evitare la fame e la miseria.

ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI in alcune ipotesi specificatamente individuate, è consentito adottare un minore anche se non ricorrono i consueti requisiti e le condizioni stabilite dalla legge. I casi particolari che danno luogo a tale deroga si verificano quando la disponibilità all'adozione viene presentata da persone unite al minore da un vincolo di parentela fino al sesto grado o da un preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di

Sede sociale di SJAMO: via Lungo Centa CB n.12, 17031 Albenga (SV) - Italia.	- Tel.: 0182-51854 - Fax.: 0182-1980432 - Cell.: 346 6627842 - Internet: www.sjamo.it	Codice Fiscale: 90034870098
---	--	--------------------------------

madre, oppure dal coniuge nel caso in cui il minore è figlio anche adottivo dell'altro coniuge. Altre ipotesi di deroga ai requisiti stabiliti dalla legge si hanno quando il minore si trova in condizioni di handicap accertato e quando vi è la constatata impossibilità di affidamento pre-adottivo. In tutti questi casi, ad eccezione della domanda di adozione presentata dal coniuge nei confronti del figlio anche adottivo dell'altro coniuge, l'adozione è consentita anche a chi non è coniugato.

AFFIDAMENTO FAMILIARE Provvedimento del Tribunale per i Minorenni con cui un minore, anche senza essere adottato o assumere il cognome della persona cui è affidato, viene inserito in una famiglia per un tempo determinato, rinnovabile. E' usato specialmente quando l'adozione non è possibile per motivi giuridici oppure non viene richiesta.

AFFIDAMENTO FAMILIARE INTERNAZIONALE la normativa italiana in materia non regola espressamente l'ipotesi di affidamento familiare internazionale. Negli ultimi anni si è però assistito al fenomeno dei cosiddetti "soggiorni climatici", periodi più o meno lunghi di permanenza nel nostro Paese di minori stranieri presso famiglie ospitanti. Di fatto, queste ipotesi, col tempo, si sono trasformate in percorsi alternativi alle consuete procedure da seguire per arrivare all'adozione di un bambino, sfruttando le disposizioni normative che consentono l'adozione in deroga alle condizioni stabilite dalla legge quando si sia stabilita con lo stesso una relazione affettiva che, ove interrotta, potrebbe portare a conseguenze negative per il suo sviluppo psico-fisico.

AJA (CONVENZIONE DE) la Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione internazionale in materia di adozione internazionale (questa è la dicitura completa della Convenzione) è stata siglata il 29 maggio 1993 dai delegati di 37 Stati membri della diciassettesima sessione della Conferenza de L'Aja sul diritto internazionale privato. Si tratta di un Convenzione che detta dei principi comuni per l'adozione internazionale, riducendo i conflitti tra le varie legislazioni, e stabilisce delle vie di comunicazione tra le autorità dei vari Paesi. Si tratta dell'ultimo strumento internazionale sulla materia e rappresenta il punto più alto attualmente raggiunto a riguardo dell'adozione internazionale.

ALBO degli enti autorizzati. E' stilato dalla Commissione per le adozioni internazionali in seguito alle richieste presentate dalle associazioni, dagli Enti e dagli organismi che vogliano operare nel campo dell'adozione internazionale. L'albo è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e contiene i nominativi degli Enti con l'autorizzazione ad operare in certe regioni d'Italia ed in alcuni Paesi esteri. L'albo è soggetto a revisione, modifica e integrazione periodica da parte della Commissione per le adozioni internazionali qualora siano sopraggiunte nuove richieste di iscrizione o fatti nuovi inerenti gli Enti già inseriti.

AMBASCIATA (e CONSOLATO) l'art. 32 comma 4 della legge n.184/1983 come modificata dalla legge n.476/98, chiede a queste strutture di collaborare con l'Ente autorizzato per il buon esito della procedura di adozione. Hanno quindi una funzione di sostegno (nell'interesse degli aspiranti adottanti e dei bambini) e, una volta ricevuta dalla Commissione per il tramite degli Enti, la certificazione di conformità dell'adozione alle disposizioni della Convenzione, di rilasciare il visto di ingresso per adozione a beneficio del minore adottato. Il visto di ingresso costituisce, unitamente

Sede sociale di SJAMO: via Lungo Centa CB n.12, 17031 Albenga (SV) - Italia.	- Tel.: 0182-51854 - Fax.: 0182-1980432 - Cell.: 346 6627842 - Internet: www.sjamo.it	Codice Fiscale: 90034870098
---	--	--------------------------------

ai documenti di viaggio previsti dalla normativa in materia di passaporti e di immigrazione, il titolo necessario per non essere respinti alla frontiera.

AUTORITÀ CENTRALE la Convenzione de L'Aja dispone all'art.6 comma 1 che "Ogni stato designi un'autorità centrale incaricata di svolgere i compiti che le sono imposte dalla Convenzione". Questo organismo si occupa, nei vari stati aderenti alla Convenzione, di effettuare un controllo sulle adozioni internazionali al fine di garantire che le stesse avvengano nel rispetto dei principi della Convenzione e sia realizzato appieno il principio della protezione del minore. L'autorità centrale del Paese che accoglierà il bambino deve garantire che i futuri genitori adottivi abbiano i requisiti necessari e siano idonei all'adozione. Ad essa spetta quindi il delicato compito di vagliare e concedere la possibilità ad una coppia aspirante di potere accedere all'adozione. Questo accordo tra autorità centrali è possibile quando entrambi gli Stati contraenti sono firmatari e hanno ratificato la Convenzione de L'Aja. Nel caso in cui l'adozione avvenga in uno stato che non è firmatario la legge prevede che si possano stipulare degli accordi bilaterali che vengono promossi e perfezionati dall'Autorità Centrale.

APPELLANTE e ricorrente Si "appella" (appellante) quando ci si rivolge alla Corte di Appello e al Tribunale della Libertà. Si "ricorre" (ricorrente) quando ci si rivolge alla Corte di Cassazione.

ARCHIVIAZIONE Al termine delle indagini preliminari il P.M. può esercitare l'azione penale mediante la formulazione del capo di imputazione (art.405 c.p.p.) oppure può chiedere l'archiviazione cioè la chiusura del procedimento penale senza formulare accuse. Con l'archiviazione il processo è chiuso. Chi chiede l'archiviazione è ovviamente il PM. Chi la dispone è il giudice per le indagini preliminari (GIP). Presupposto per l'archiviazione è l'infondatezza della notizia criminis o la concreta non esercitabilità dell'azione penale per difetto di una condizione di procedibilità o per l'esistenza di una causa di estinzione del reato o per la mancata identificazione dell'autore di esso.

ASTENSIONE obbligatoria dal lavoro durante i primi cinque mesi successivi all'ingresso del bambino in Italia anche quando questi abbia più di 6 anni di età. Di veder riconosciuta l'assenza dal lavoro sino a che il bambino non abbia compiuto i 6 anni di età e di ottenere il congedo non retribuito dal lavoro per tutto il tempo in cui si renda necessaria la permanenza all'estero, secondo le norme del paese del bambino. Infine si possono detrarre le spese sostenute per l'adozione (comprese quelle di viaggio) dalla denuncia dei redditi nella misura del 50%.

Atti preliminari Gli atti preliminari consistono nella precisazione delle prove che porteranno nel dibattimento, i testi che verranno a deporre, etc.

BAMBINO ADOTTABILE l'adozione, secondo la normativa in vigore, ha carattere di residualità e sussidiarietà. Ciò significa che un bambino può essere adottato solo una volta che sia stato accertato il suo stato di abbandono. Devono inoltre essere stati fatti tutti i tentativi per un sostegno economico e sociale alla sua famiglia di origine, e solo dopo che il tentativo di trovare una famiglia adottiva nel suo stesso Paese sia fallito. Inoltre i genitori naturali (ove presenti) devono essere stati informati in maniera chiara delle conseguenze dell'adozione e devono aver dato il loro assenso

Sede sociale di SJAMO: via Lungo Centa CB n.12, 17031 Albenga (SV) - Italia.	- Tel.: 0182-51854 - Fax.: 0182-1980432 - Cell.: 346 6627842 - Internet: www.sjamo.it	Codice Fiscale: 90034870098
---	--	--------------------------------

all'adozione solo dopo la nascita del figlio. Il consenso delle persone, degli istituti o delle autorità responsabili del bambino deve essere accordato spontaneamente e senza pagamenti o compensi di qualsiasi tipo. Infine il bambino, a seconda della sua età e del livello di maturità, deve essere stato preparato psicologicamente ed informato delle conseguenze dell'adozione e le sue opinioni e i suoi desideri devono essere stati presi in seria considerazione.

BENEFICI la coppia che adotta all'estero gode di alcuni benefici che la legge accorda dietro presentazione di una certificazione rilasciata dall'Ente autorizzato che ha curato la pratica di adozione internazionale.

COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI è l'autorità centrale italiana referente generale per le adozioni con gli Stati esteri ed ha vari settori di competenza: 1) il procedimento di adozione internazionale effettuando il controllo sulla documentazione italiana ed estera ed autorizzando l'ingresso e la residenza permanente del minore adottato; 2) il controllo sugli Enti autorizzati, rilasciando l'autorizzazione ad operare e vigilandone l'attività con controlli; 3) compiti di promozione dell'adozione internazionale attraverso iniziative di formazione, informazione e di studio sulle tematiche legate all'adozione. Promuove inoltre la cooperazione tra soggetti che operano nel campo dell'adozione internazionale e stipula accordi bilaterali con i paesi firmatari e non della Convenzione de L'Aja.

CONGEDI PARENTALI La madre lavoratrice ed il padre lavoratore hanno la possibilità ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 151/2001 (così come novellato dal comma 455 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244) di usufruire di un congedo parentale qualunque sia l'età del minore, entro otto anni dall'ingresso in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età. L'indennità, pari al 30% della retribuzione, è dovuta, per il periodo massimo complessivo di 6 mesi (tra madre e padre), nei primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia.

COMPETENZA TERRITORIALE La competenza territoriale è determinata dal luogo in cui l'Ente opera.

COSTI L'articolo 32 della Convenzione de L'Aja prevede che gli Enti privati che si occupano di adozione possano addebitare o ricevere unicamente le somme concernenti i costi sostenuti ed i pagamenti effettuati, nonché una ragionevole remunerazione professionale delle persone che hanno collaborato alla realizzazione di una adozione, non devono perciò ricevere alcun compenso che sia irragionevolmente elevato in relazione ai servizi resi. Il regolamento emanato con il d.p.r. n.492/99 prevede all'art.8 comma 1 lettera h) che nell'istanza di autorizzazione gli Enti interessati indichino il costo, per ciascun paese di operatività dell'ente, richiesto alle coppie che intendano adottare un bambino.

DATI DEL MINORE ADOTTATO (ACCESSO AI) la Convenzione de L'Aja prevede che ciascuno Stato conservi con cura le informazioni sull'origine del minore. La stessa Convenzione, poi, lascia ai singoli Stati la libertà di regolare l'accesso a questi dati. In base al nuovo testo di legge, l'adottato, raggiunta l'età di venticinque anni, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici. In caso di gravi e comprovati motivi relativi alla

Sede sociale di SJAMO: via Lungo Centa CB n.12, 17031 Albenga (SV) - Italia.	- Tel.: 0182-51854 - Fax.: 0182-1980432 - Cell.: 346 6627842 - Internet: www.sjamo.it	Codice Fiscale: 90034870098
---	--	--------------------------------

sua salute psico-fisica può accedere a tali dati anche raggiunta la maggiore età. L'accesso alle informazioni non è consentito se l'adottato non è stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale e se anche uno solo dei genitori biologici ha dichiarato di non voler essere nominato.

DECRETO DI IDONEITÀ viene rilasciato dal Tribunale per i minorenni al termine dell'indagine compiuta dai servizi sociali sulla coppia e dopo aver valutato tutti gli elementi per emetterlo, stabilendo, se del caso, ulteriori approfondimenti. Il decreto di idoneità deve essere connotativo e funzionale ad una ricerca mirata che l'Ente autorizzato svolgerà all'estero sulla base delle indicazioni del decreto.

DEROGHE Casi in cui si fa eccezione ad una regola generale.

DINIEGO l'Ente autorizzato incaricato dalla coppia a seguire l'adozione internazionale può non concordare con l'abbinamento proposto dall'autorità centrale straniera. In questo caso la coppia può concordare con quanto deciso dall'Ente oppure adire la Commissione per le adozioni internazionali che può concordare o meno con l'Ente autorizzato.

DIRITTO ALLA PRIVACY diritto che ogni cittadino ha di escludere dall'altrui conoscenza tutto quanto riguarda la propria vita privata. È anche conosciuto come diritto alla riservatezza.

DOCUMENTAZIONE (ADOTTANTI) si tratta della documentazione che i richiedenti devono produrre di fronte al tribunale per i minorenni all'atto della dichiarazione di disponibilità. Con la nuova legge questa documentazione dovrebbe essere raccolta dall'ufficio che svolge l'istruttoria. Si tratta: a) certificato di nascita di entrambi i coniugi; b) certificato di residenza; c) stato di famiglia; d) certificato di matrimonio; e) certificato della ASL (o del comune di residenza) attestante che i coniugi sono immuni da malattie infettive e da malattie che possono renderli non adatti nel tempo a svolgere in modo adeguato le funzioni di genitori; f) dichiarazione di non separazione nemmeno di fatto; g) assenso dei genitori dei coniugi favorevoli all'adozione.

ENTE AUTORIZZATO la **CONVENZIONE DE L'AJA** dispone che in ogni Stato, accanto ad una **AUTORITA' CENTRALE** pubblica, operino altri organismi in grado di provvedere alle formalità indispensabili perché l'adozione giunga in porto. Le associazioni che intendano operare nell'ambito dell'adozione internazionale devono essere "debitamente autorizzate" a farlo sia da parte dello Stato in cui hanno la propria sede, sia da parte dello Stato estero in cui svolgeranno la propria attività. L'art. 39-ter della legge n.184/83 come modificato dalla recente legge n.476/98 stabilisce quali sono i requisiti che un Ente deve possedere per essere autorizzato dalla **COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI** a svolgere pratiche di adozione internazionale. In primo luogo l'istituzione deve essere diretta e composta da persone con idonee qualità morali e con adeguata formazione e competenza nel campo dell'adozione internazionale. L'Ente non deve perseguire **FINI DI LUCRO** e deve avere la propria sede legale in Italia. E' richiesta inoltre una adeguata struttura organizzativa nell'ambito di almeno una regione o provincia autonoma sia di una corrispondente struttura idonea ad operare nei Paesi stranieri. Gli enti autorizzati sono valutati dalla **COMMISSIONE** ed inseriti in un apposito **ALBO**.

Sede sociale di SJAMO: via Lungo Centa CB n.12, 17031 Albenga (SV) - Italia.	- Tel.: 0182-51854 - Fax.: 0182-1980432 - Cell.: 346 6627842 - Internet: www.sjamo.it	Codice Fiscale: 90034870098
---	--	--------------------------------

ETÀ (DIFFERENZA DI) la differenza di età tra adottanti e adottato è uno dei requisiti previsti dalla legge n.184/83 all'articolo 6. Le modifiche apportate recentemente a tale normativa stabiliscono che la differenza minima è di 18 anni mentre quella massima è di 45. Tali limiti possono essere derogati nell'interesse del bambino. Inoltre, l'adozione è consentita, in deroga a tali condizioni, anche quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni, quando essi siano genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno sia in età minore, e infine, quando l'adozione riguardi un fratello o una sorella del minore dagli stessi già adottato.

IMPUGNAZIONI sono rimedi giuridici attribuiti alle parti per rimuovere uno svantaggio derivante da un provvedimento del giudice, consentendo così di chiedere il nuovo esame della causa e la pronuncia di una nuova decisione ad un giudice diverso.

Il presupposto del diritto alle impugnazioni è che le sentenze dei giudici possono essere inficiate di errori sia di fatto (inerenti all'accertamento della verità processuale) che di diritto (relativi all'individuazione della norma, sia sostanziale che processuale) applicabile e all'elaborazione interpretativa.

In ossequio al principio della certezza dei rapporti giuridici però l'esercizio delle impugnazioni è limitato nel tempo (decorso il termine stabilito dalla legge senza che l'atto sia stato impugnato, il rimedio diviene inammissibile e l'atto acquista stabilità giuridica divenendo cosa giudicata (generalmente sono consentiti due gradi: appello e ricorso per Cassazione).

INCONTRO con questo termine indichiamo il primo contatto ed il primo periodo di convivenza e di conoscenza reciproca che i genitori adottanti e il minore fanno nel Paese di origine di quest'ultimo. E' il primo passo per verificare la realizzazione di una reciproca accoglienza. Tale momento può avvenire all'interno dell'istituto oppure in case famiglia. I bambini hanno bisogno di una accoglienza che sia calorosa e di una accettazione completa della loro personalità e della loro storia

INDAGINE (DEI SERVIZI TERRITORIALI) la legge prevede che i servizi vaghino la capacità della coppia di rispondere alle esigenze dell'adozione e nel termine di quattro mesi devono presentare una relazione completa al giudice. Si tratta indubbiamente di un passaggio delicato in quanto gli operatori si accostano ad una coppia e devono indagare su di essa per valutarla. Non si tratta di una generica "idoneità" genitoriale, quanto invece di evidenziare, in chi desidera adottare, una capacità di "prendersi cura" di un bambino che ha una storia personale anche se dolorosa..

Ingerenza qualsiasi intervento esterno, non previsto dalle regole processuali e comunque non legale.

Interprete la persona che non conosce la lingua italiana ha diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete. L'imputato può essere uno straniero o un italiano che parla un dialetto non facilmente intelligibile. Il diritto vale solo nella parte processuale e non, per esempio, nei colloqui con l'avvocato difensore. (art. 143 cpp).

IRRINUNCIABILITÀ (DEL RICORSO AGLI ENTI) con la nuova legge non è più possibile intraprendere pratiche di adozione internazionale in Italia senza ricorrere ad un Ente inserito

Sede sociale di SJAMO: via Lungo Centa CB n.12, 17031 Albenga (SV) - Italia.	- Tel.: 0182-51854 - Fax.: 0182-1980432 - Cell.: 346 6627842 - Internet: www.sjamo.it	Codice Fiscale: 90034870098
---	--	--------------------------------

nell'albo degli Enti autorizzati redatto dalla Commissione per le adozioni internazionali. L'intervento di questi Enti è obbligatorio e non vi si può prescindere.

NEW YORK (CONVENZIONE SUI DIRITTI DEI MINORI) si tratta della più importante Convenzione internazionale a tutela dei diritti dei minori. Approvata all'unanimità dall'Assemblea delle Nazioni Unite a New York il 20 novembre 1989 è entrata in vigore sul piano internazionale il 2 settembre 1990. Consta di 54 articoli e riconosce ai minori una lunga serie di diritti, prerogative e tutele. La Convenzione ha diretta applicabilità in Italia che con la legge n.176 del 22 maggio 1991 ne ha ordinato l'esecuzione e autorizzato il Presidente della Repubblica a ratificarla. Lo strumento di ratifica è stato depositato il 5 settembre 1991.

NON SCOPO DI LUCRO è uno dei requisiti fondamentali che gli Enti che vogliano essere autorizzati all'adozione internazionale devono possedere. Per assenza di scopo di lucro s'intende che gli Enti possono addebitare o ricevere unicamente le somme concernenti i costi sostenuti ed i pagamenti effettuati, nonché una ragionevole remunerazione professionale delle persone che hanno collaborato alla realizzazione di un'adozione. Non si possono quindi richiedere alle coppie somme irragionevolmente alte in relazione ai servizi resi.

PM Pubblico Ministero: è il magistrato che esercita l'azione penale. (art. 50-54 ter cpp).

Polizia giudiziaria (art. 109 Costituzione; artt. 55-59, 347-357 c.p.p., Legge 26-03-2001 nr.128) si occupa di prendere notizia dei reati, ricercarne gli autori, compiere gli atti ritenuti necessari per assicurare le fonti di prova, raccogliere quanto possa servire per l'applicazione della legge penale, svolgendo le indagini sotto la direzione del Procuratore della Repubblica e collaborando anche con proprie iniziative.

Procedimento in corso processo civile e penale che si sta svolgendo e che non è ancora terminato in tutte le sue fasi. Non è cioè "definitivo", ovvero "passato in giudicato".

Procuratore della Repubblica Il "Procuratore capo" è a capo di tutti i PM del Tribunale.

Procura della repubblica: è l'ufficio, facente parte dell'ordinamento giudiziario, cui sono addetti i magistrati che svolgono la funzione di pubblico ministero.

Reato qualsiasi comportamento illegale, che viene punito con la sanzione "penale" (pena uguale a carcere, ovvero una multa che se non viene pagata può convertirsi in carcere o sanzioni parificate e/o "alternative" al carcere).

REGIONE la legge prevede che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possano istituire e disciplinare con proprie leggi regionali un servizio specifico per l'adozione internazionale, dotato delle stesse competenze degli Enti autorizzati e condizionato ai loro medesimi requisiti.

Registro delle notizie di reato: (art. 335 c.p.p. modificato dalla legge 08-08-1995 nr.332) Registro i cui il P.M. scrive ogni notizia di reato che gli perviene o ha acquisito di propria iniziativa.

Sede sociale di SJAMO: via Lungo Centa CB n.12, 17031 Albenga (SV) - Italia.	- Tel.: 0182-51854 - Fax.: 0182-1980432 - Cell.: 346 6627842 - Internet: www.sjamo.it	Codice Fiscale: 90034870098
---	--	--------------------------------

L'iscrizione viene fatta segnando il nome della persona a cui viene attribuito il reato. In seguito alla modifica introdotta dalla legge 8-8-1995 nr.332, le notizie contenute in tale registro, che prima erano ritenute di tutto sgrate, ora possono essere comunicate alla persona iscritta, alla persona offesa ed ai rispettivi difensori che ne fanno richiesta. Tale comunicazione risulta esclusa per i reati più gravi o previsti dall'art. 407 c.p.p., nonché nelle ipotesi in cui sussistano specifiche esigenze attinenti alle attività di indagine.

RELAZIONE I Servizi Sociali presenti nel territorio hanno 4 mesi per stendere e presentare una relazione sulla coppia al Tribunale per i minorenni. I servizi devono verificare la capacità di tale coppia di prendersi cura di un bambino di un Paese diverso. La relazione viene stesa al termine di una raccolta di dati sulla coppia attraverso colloqui personali e di coppia con l'assistente sociale e lo psicologo. Vengono inoltre effettuati degli accertamenti sanitari e si dovrà consentire alla coppia di svolgere un'autoanalisi delle proprie capacità nei confronti di un percorso di adozione internazionale.

REQUISITI sono gli stessi previsti per l'adozione nazionale e sono contenuti nell'art. 6 della legge 184/83 così come modificato dalla legge 149/2001.

RICORSO avverso il diniego della concessione del decreto di idoneità è possibile per la coppia proporre ricorso avverso la decisione presso la Sezione per i minorenni della Corte d'Appello competente, che riesaminerà la decisione del Tribunale per i minorenni.

SANZIONI la legge punisce come reato lo svolgimento di pratiche di adozione per conto terzi senza aver ricevuto la preventiva autorizzazione della Commissione per le adozioni internazionali. E' previsto un aggravamento di pena per i legali rappresentanti e i responsabili di associazioni o agenzie dedite alle pratiche di adozione ma sprovvisti dell'autorizzazione necessaria. Inoltre, chiunque, al fine di procurarsi denaro o altra utilità, in violazione della legge, introduce nello Stato un minore straniero per affidarlo a cittadini italiani è punito con la reclusione da 1 a 3 anni.

SCELTA il nostro ordinamento non prevede che i genitori possano "scegliere" il minore da adottare. La coppia infatti manifesta una semplice "disponibilità" all'adozione e sarà poi l'Ente autorizzato insieme alle autorità dello stato estero a favorire l'incontro tra la coppia ed un bambino dichiarato adottabile.

SERVIZI SOCIASSISTENZIALI la nuova legge amplia i compiti dei servizi socioassistenziali. Ai servizi vengono assegnati funzioni riguardanti l'informazione delle coppie sull'adozione internazionale e sulle relative procedure. I servizi inoltre preparano gli aspiranti all'adozione: tutte queste prerogative possono essere svolte insieme ad un ente autorizzato. Ai servizi spetta poi il compito di redigere la relazione sulla coppia da presentare al Tribunale per i minorenni.

Sentenza E' il provvedimento con il quale il giudice assolve alla sua funzione giurisdizione decisoria. La sentenza può essere costitutiva (sentenza che crea, modifica o estingue una situazione giuridica; sentenza di condanna che apre la via all'esecuzione). In campo penalistico invece la

Sede sociale di SJAMO: via Lungo Centa CB n.12, 17031 Albenga (SV) - Italia.	- Tel.: 0182-51854 - Fax.: 0182-1980432 - Cell.: 346 6627842 - Internet: www.sjamo.it	Codice Fiscale: 90034870098
---	--	--------------------------------

sentenza è disciplinata dagli artt. 529-542 c.p.p. e può essere di non luogo a procedere, di condanna e di proscioglimento o estinzione.

Sentenza irrevocabile: Sono irrevocabili le sentenze contro cui non è ammessa impugnazione diversa dalla revisione.

Se l'impugnazione è ammessa, la sentenza è irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporlo o quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile. Se vi è stato ricorso per Cassazione la sentenza è irrevocabile dal giorno in cui è stata pronunciata ordinanza o sentenza che dichiara inammissibile o rigetti il ricorso.

Sentenza passata in giudicato È la stessa cosa che dire "sentenza definitiva".

SINGLE (ADOZIONE DEI) la normativa italiana non prevede l'adozione di minori a persone non coniugate. Le uniche eccezioni sono previste per l'adozione in casi particolari, quando si tratti di persone che siano unite al minore orfano di padre e di madre da vincolo di parentela entro il sesto grado o da rapporto stabile e duraturo preesistente alla perdita dei genitori. è quando vi sia l'accertata impossibilità di un affidamento pre-adoztivo: si tratta di minori con handicap o gravemente malati.

STATO STRANIERO lo Stato straniero è il paese estero nel quale il minore è dichiarato adottabile dalle competenti autorità e che decide quali sono le procedure da seguire per poter adottare i minori. Infatti sono diversi i tempi di permanenza per la coppia da Stato a Stato ed i requisiti richiesti. La Convenzione de L'Aja ha dettato i principi di fondo ed ha delineato il sistema della Autorità Centrali per meglio uniformare i procedimenti adottivi in tutto il mondo.

TRIBUNALE PER I MINORENNI art. 09 decies c.p. – R.D. 20-07-1934 nr.1404

E' un organo giudiziario con funzioni di giudice di primo grado per tutti gli affari penali, civili ed amministrativi riguardanti i minori di anni 18.

Il TM è istituito presso ogni sede di Corte d'Appello o sezione di Corte d'Appello ed è composto da un magistrato e da due componenti privati, un uomo ed una donna.

La competenza funzionale del TM è determinata dall'attribuzione allo stesso della cognizione in primo grado dei procedimenti di

-esercizio della potestà dei genitori, della tutela, dell'amministrazione patrimoniale, dell'assistenza, dell'adozione, dell'affiliazione, sempre per i minorenni residenti nel distretto della Corte d'Appello (competenza civile);

-reati commessi da minorenni nell'ambito del distretto della Corte d'Appello (competenza penale);

-applicazione delle misure rieducative nei confronti di minori residenti nel territorio di competenza della Corte d'Appello (competenza amministrativa)

In Italia i Tribunali per i minorenni sono 29 e sono composti da giudici togati e giudici onorari esperti nelle scienze umane. La legge sull'adozione internazionale accentua il ruolo del giudice minorile quale garante della corretta applicazione delle procedure di adozione. Non ha solo un ruolo formale di ordinare la trascrizione e trasmissione degli atti ma anche un importante ruolo di verifica e valutazione sulla documentazione italiana ed estera relativa ai soggetti dell'adozione, e di eventuale approfondimento dei requisiti degli aspiranti genitori adottivi

Sede sociale di SJAMO: via Lungo Centa CB n.12, 17031 Albenga (SV) - Italia.	- Tel.: 0182-51854 - Fax.: 0182-1980432 - Cell.: 346 6627842 - Internet: www.sjamo.it	Codice Fiscale: 90034870098
---	--	--------------------------------

Allegato 2

Numero di pratica: _____

Albenga: _____

CONFERIMENTO D'INCARICO

(Legge 476/98 Art.31)

I sottoscritti:

Cognome (marito): _____ nome _____

Luogo e data di nascita: _____ codice fiscale: _____

Cognome (moglie): _____ nome _____

Luogo e data di nascita: _____ codice fiscale: _____

Residenza dei coniugi: _____

CAP: _____ Comune: _____ Provincia _____

Tel. _____ Fax. _____ E-Mail _____

In possesso del decreto d'idoneità all'adozione internazionale di _____ minore/i, emesso dal

Tribunale per i Minorenni di _____ con n. _____

in data _____ e notificato in data _____

Con la presente conferiscono all'Associazione "São José Amici nel Mondo" l'incarico a curare la procedura di adozione nello Stato di _____, delegando alla stessa Associazione il conferimento di incarichi a procuratori locali ed ogni altra pratica necessaria nello Stato straniero.

Tale procedura sarà svolta dall'Associazione in conformità alle leggi ed ai regolamenti applicabili sia dello Stato italiano che di quello straniero.

Inoltre i sottoscritti coniugi attestano che i dati sopra riportati corrispondono a verità e dichiarano di essere stati informati sulle reali prospettive di adozione di un bambino straniero e di aver sottoscritto le norme che stabiliscono gli impegni e le condizioni che regolano il rapporto con l'ente SJAMo (vedi le Condizioni per l'Incarico in allegato).

Firma (moglie): _____ Firma (marito): _____

Sede sociale di SJAMO: via Lungo Centa CB n.12, 17031 Albenga (SV) - Italia.	- Tel.: 0182-51854 - Fax.: 0182-1980432 - Cell.: 346 6627842 - Internet: www.sjamo.it	Codice Fiscale: 90034870098
---	--	--------------------------------

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 30/06/2003 N. 196.

“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”.

Con riferimento alle disposizioni dell'articolo 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196, l'ente SJAMo informa che i dati personali relativi ai soggetti di seguito indicati:

- coniugi che conferiscono incarico all'ente per il procedimento di adozione internazionale;
- volontari e professionisti che operano nell'ente;
- donatori che sostengono le attività ed i progetti promossi e sviluppati dall'ente;
- volontari in stage di formazione presso l'ente;

comunicati o conferiti direttamente dai suddetti soggetti all'avvio o nel corso del rapporto con l'ente SJAMo, ovvero altrimenti acquisiti nell'ambito della normale attività istituzionale dell'ente, anche tramite la consultazione di fonti o documenti pubblici o pubblici registri, saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti e nelle forme e nei limiti previsti dalla legge.

I dati personali dei soggetti sono oggetto da parte di SJAMo di trattamento manuale ed informatico per le seguenti finalità:

1. adempimenti di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili;
2. gestione amministrativa del rapporto di iscrizione ed assicurazione, qualora il soggetto sia iscritto presso l'ente;
3. adempimento degli obblighi dettati dallo Statuto dell'ente e da Regolamenti approvati nei termini previsti dallo Statuto;
4. adempimento degli obblighi istituzionali previsti da leggi e regolamenti attuativi relativi a: servizio adozioni internazionali, ONG – cooperazione internazionale con i PVS, associazione di volontariato, servizio civile nazionale e regionale;
5. adempimenti connessi al rapporto dell'ente con gli iscritti, alla comunicazione delle iniziative verso gli iscritti, ricerca di nuovi servizi per gli iscritti od iniziative che potranno essere decise dagli organi statutari dell'ente SJAMo.

Tali operazioni di trattamento dei dati personali avvengono rispettando scrupolosamente i principi di riservatezza e di sicurezza richiesti dalla legge sopra richiamata ed ispirandosi ai principi di correttezza e liceità di trattamento che SJAMo ha fatto propri.

I dati in questione potranno essere comunicati esclusivamente agli Enti od Organismi pubblici nazionali che per legge, regolamento o direttiva comunitaria, hanno diritto o obbligo di conoscerli; ad essi potranno altresì avere accesso solo i componenti degli Organi statutari ed i dipendenti dell'ente espressamente incaricati del trattamento.

All'esterno dell'ente essi potranno essere comunicati solo a soggetti funzionali all'espletamento delle attività istituzionali ed operative dell'ente stesso. Tra questi soggetti sono compresi Enti ed Organismi pubblici stranieri, Associazioni non lucrative, Istituti bancari ed assicurativi, società che gestiscono servizi postali automatizzati, o, a seguito di specifico incarico - che tuteli la riservatezza e la sicurezza dei dati - , studi professionali e società che svolgono attività di revisione di contabilità e bilancio, società che svolgono servizi di elaborazione od acquisizione dei dati o che forniscono servizi complementari, quali imbustamento, etichettatura, confezionamento di materiale informativo o editoriale, recupero del credito, società che effettuano indagini di mercato o inerenti il grado di soddisfazione degli iscritti.

Il conferimento dei dati per le finalità sopra indicate è necessario per la corretta esecuzione del rapporto con l'ente.

Rispetto ai dati in nostro possesso, sarà sempre possibile esercitare i diritti previsti dall'art. 7 della citata legge, qui di seguito riportato.

Il titolare del trattamento di cui alla presente informativa è SJAMo – Sao José Amici nel Mondo, con sede legale in Via Lungocenta C.B. n.12 - 17031 Albenga.

Il Responsabile del trattamento è il Direttore dell'ente SJAMo.

ARTICOLO 7 DEL D.LGS. 30/6/2003 N. 196

(DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI ED ALTRI DIRITTI).

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - dell'origine dei dati personali;
 - delle finalità e modalità del trattamento;
 - della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione
 - la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati a norma di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione ai quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati fusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un'uso di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché scopo della raccolta;
 - al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali:

dichiaro che l'associazione SJAMo mi ha fornito le prescritte informazioni per quanto previsto dal decreto legislativo n. 196/2003; pertanto io sottoscritto acconsento al trattamento (manuale ed informatico) e alla comunicazione (agli enti beneficiari) dei dati personali per le finalità per cui sono stati raccolti.

Data: _____ Firma (marito): _____ Firma (moglie): _____

Sede sociale di SJAMo: via Lungo Centa CB n.12, 17031 Albenga (SV) - Italia.	- Tel.: 0182-51854 - Fax.: 0182-1980432 - Cell.: 346 6627842 - Internet: www.sjamo.it	Codice Fiscale: 90034870098
---	--	--

Allegato 3

Tipologia dei corsi/incontri e modalità organizzative:

- Percorso in-formativo generale: è un percorso che si sviluppa in uno o due incontri;
- Gruppi dell'attesa: è un percorso che si sviluppa normalmente in 6 incontri distribuiti con frequenza trimestrale.

Come previsto dall'Art.31 lettera m, Legge 184/83, la SJAMo offre alle famiglie che lo richiedono un percorso di accompagnamento e sostegno all'inserimento del bambino nella nuova realtà familiare e sociale. Il percorso si articola in:

- Gruppi post-adozione (auto mutuo aiuto e sostegno alla genitorialità): è un percorso che si sviluppa in 3 incontri nell'arco di un anno per i genitori adottivi e 3 laboratori psico-educativi per i bambini.
- Incontri individuali: oltre agli incontri per la stesura delle relazioni post-adozione da inviare negli Stati stranieri, sono previsti 4 incontri individuali nel primo anno dall'ingresso in famiglia del bambino e 2 incontri il secondo anno.

Inoltre l'Ente ha attivato uno sportello ed ha previsto un incontro gratuito individuale o di gruppo per le prime informazioni generali.

Gli incontri vengono comunicati con sufficiente anticipo periodicamente alle coppie interessate attraverso avvisi posti sul sito internet dell'Ente, per e-mail e comunicazioni telefoniche.

3.1) Il percorso informativo e di orientamento.

In linea di massima si suddivide in due fasi:

nella prima fase si affrontano i seguenti argomenti:

- cenni generali sull'Ente e le sue attività;
- la normativa sull'adozione: la Convenzione de L'Aja e la legge 476/98;
- il procedimento adottivo e il rapporto con l'Ente;
- la coppia e il bambino: l'attesa, la madre biologica e l'abbandono, le origini del figlio adottivo e l'adozione "parlata".

Nella seconda fase si affrontano i seguenti argomenti:

- notizie generali sulla salute del bambino, gli "Special needs";
- l'importanza della storia del bambino e della sua preparazione all'incontro;
- notizie storico-geografiche e culturali sul Paese d'origine del bambino;
- Il post-adozione: l'inserimento socio-familiare del bambino, il supporto dell'ente e dei servizi sociali;
- incontro-confronto con coppie che hanno concluso l'adozione.

Sede sociale di SJAMO: via Lungo Centa CB n.12, 17031 Albenga (SV) - Italia.	- Tel.: 0182-51854 - Fax.: 0182-1980432 - Cell.: 346 6627842 - Internet: www.sjamo.it	Codice Fiscale: 90034870098
---	--	--------------------------------

3.2) L'associazione SJAMo propone i "Gruppi dell'attesa" nei quali si affronteranno i seguenti argomenti:

- l'attesa
- l'abbinamento
- l'incontro col bambino
- inserimento scolastico
- alimentazione e tradizioni del paese d'origine del bambino
- i problemi di salute dei bambini, gli "Special needs".

3.3) Vengono inoltre proposti i "Gruppi post-adozione" nei quali vengono affrontati i seguenti argomenti:

- aspettative, "delusioni", difficoltà e differenze tra la famiglia immaginata e la famiglia reale;
- l'adozione parlata: quando, come e cosa raccontare;
- lettura di documenti per discutere insieme quali notizie vanno riferite ai bambini;
- le esperienze e le impressioni dei genitori;
- inserimento a scuola, relazioni con coetanei e insegnanti: un momento di apprendimento ed integrazione nel nuovo contesto sociale;
- la scuola: sempre più multietnica.....;
- risorse del territorio disponibili per la famiglia;
- Gli insegnanti raccontano.....;
- salute e nutrizione: nodi critici legati alla sfera alimentare e non solo.....;
- incontro con pediatra e psicologo;
- pensieri, parole, riflessioni in libertà.

I costi previsti per gli incontri informativi e di orientamento.

Per le coppie che non hanno dato incarico all'ente:

- Percorso di orientamento generale: 150 (un incontro), 250 euro (due incontri);
- Gruppi dell'attesa: 50 euro ad incontro;
- Incontri individuali supplementari: 80 euro.

Per le coppie che hanno conferito incarico all'ente:

- Percorso di orientamento generale: compreso nei costi del procedimento adottivo;
- Gruppi dell'attesa: compreso nei costi del procedimento adottivo;
- Incontri individuali: compresi nei costi del procedimento adottivo.

Post adozione:

- Relazioni post-adozione: 200 euro a relazione.
- Gruppi post-adozione: sono gruppi di auto-mutuo aiuto dove è possibile partecipare acquistando la carta famiglia del costo di 100 euro per un anno.

Sede sociale di SJAMo: via Lungo Centa CB n.12, 17031 Albenga (SV) - Italia.	- Tel.: 0182-51854 - Fax.: 0182-1980432 - Cell.: 346 6627842 - Internet: www.sjamo.it	Codice Fiscale: 90034870098
---	--	--------------------------------

-
- Incontri individuali: l'ente ha previsto inoltre incontri di accompagnamento e sostegno del nucleo familiare nell'inserimento del bambino in Italia, il costo è di 80 euro ad incontro.

Allegato 4

Promemoria degli adempimenti da espletare al rientro in Italia dai coniugi.

Comunicare entro otto giorni alle Autorità italiane e all'ente, l'ingresso del minore in Italia.

Vi informiamo che dal 21 febbraio 2007 NON E' PIU' RICHIESTO IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER BAMBINI ADOTTATI O IN AFFIDO!! Vi consigliamo comunque di recarvi presso il Comune di residenza per la trascrizione del/i bambino/i come convivente/i, così potrete richiedere il codice fiscale e la tessera sanitaria.

Presso il Tribunale Minorenni: dovrete consegnare copia di tutti i documenti in vs possesso. Vi consigliamo di fare copia autentica di tutti i documenti e consegnare al Tribunale solo le fotocopie. Dopo circa 6 mesi (la tempistica varia molto da Tribunale a Tribunale), sarà emesso il decreto di conformità del provvedimento straniero di adozione. Vi raccomandiamo, inoltre, non appena rilasciati dal Comune di residenza, di inviare immediatamente all'Ente il certificato di nascita e quello di cittadinanza del bambino adottato, da inviare all'Autorità straniera.

Impegno post-adozione: vi ricordiamo che dal momento in cui sarete rientrati in Italia e a partire dalla data della sentenza di adozione straniera, occorrerà preparare una relazione ogni 06 mesi per i primi due anni, per un totale di 4 relazioni che saranno inviate all'Autorità del Paese straniero. Per questo sarete seguiti dai professionisti dell'Ente, che Vi forniranno il programma degli incontri con le date di scadenza e Vi illustreranno le modalità.

Allegato 5

ADOZIONE INTERNAZIONALE

DICHIARAZIONE DI SPESA

(Risoluzione n. 77/E del 28/05/2004 dell'Agenzia delle Entrate)

I sottoscritti coniugi: _____ e _____

dichiarano ai sensi dell'art. 46 del DPR. n. 445 del 28-12-2000 di aver autonomamente sostenuto
nell'anno _____ relative all'adozione internazionale di _____ bambino/i nello stato di
_____;

le seguenti spese:

per un totale di euro _____, _____ (_____ / _____)

per le quali si allega documentazione comprovante di spesa.

Lì, _____

In fede.

Sede sociale di SJAMO: via Lungo Centa CB n.12, 17031 Albenga (SV) - Italia.	- Tel.: 0182-51854 - Fax.: 0182-1980432 - Cell.: 346 6627842 - Internet: www.sjamo.it	Codice Fiscale: 90034870098
---	--	--------------------------------

CONDIZIONI PER L'INCARICO

NORME PER L'ADOZIONE INTERNAZIONALE.

ART.1- CONFERIMENTO D'INCARICO.

L'assistenza dell'ente nell'espletamento della procedura di adozione di un minore straniero richiesta ai sensi della legge 476/98 si ottiene previo conferimento d'incarico ai sensi dell'art. 31 della suddetta legge.

I coniugi prendono visione ed accettano al momento del conferimento dell'incarico le norme del presente accordo, sottoscrivendo sono consci che l'Ente osserverà tali regole durante tutta la sua attività e le accettano come parte integra del mandato.

I coniugi che hanno conferito un precedente incarico ad altro ente potranno conferirlo nuovamente alla Sjamò Onlus, solo se avranno revocato il precedente dandone comunicazione alla Commissione per le Adozioni internazionali, al Tribunale per i Minorenni ed in copia alla Sjamò entro un anno dal rilascio del decreto di idoneità. Nel caso in cui fosse trascorso più di un anno dal rilascio del decreto d'idoneità, la coppia può conferire incarico ad altro ente senza la preliminare autorizzazione della Commissione; sia l'ente originariamente incaricato che quello successivamente individuato invieranno alla Commissione e al competente Tribunale per i Minorenni per le valutazioni di competenza, una relazione sui motivi che hanno determinato tale scelta.

ART.2- COSTI .

Per quanto riguarda i costi relativi alla copertura delle spese sostenute per ogni coppia di coniugi assistiti (servizi in Italia e all'estero), l'unico organismo competente a definire tali importi è il Consiglio Direttivo dell'ente.

Tali costi devono essere comunicati ai coniugi all'atto del conferimento d'incarico. Il Consiglio Direttivo della SJAMo stabilisce inoltre le variazioni dei costi dell'adozione e li comunica all'Autorità di controllo.

I costi a carico dei coniugi si suddividono in:

- costi per la procedura in Italia: riguardano i servizi obbligatori per il procedimento di adozione, i servizi supplementari e le spese generali di struttura dell'ente autorizzato;
- costi per la procedura all'estero: servizi e spese obbligatorie, servizi supplementari;
- Assistenza logistica: costi di viaggio e permanenza nel paese straniero.

Per il dettaglio di tali costi si rimanda alla relativa tabella (allegata al presente contratto).

Sede sociale di SJAMO: via Lungo Centa CB n.12, 17031 Albenga (SV) - Italia.	- Tel.: 0182-51854 - Fax.: 0182-1980432 - Cell.: 346 6627842 - Internet: www.sjamo.it	Codice Fiscale: 90034870098
---	--	--------------------------------

ART.3- RECESSO O DISMISSIONE DELL'INCARICO.

I coniugi sono informati che, in caso di recesso prima della loro abilitazione o registrazione nello Stato straniero e comunque nel primo anno dal conferimento d'incarico all'ente, dalle somme versate, quale acconto sulle spese di gestione, la SJAMO Onlus tratterà una percentuale, stabilita dal Consiglio Direttivo, a copertura dei costi di apertura pratica ed una ulteriore quota proporzionale al periodo in cui la coppia è rimasta in gestione all'ente; dopo l'abilitazione o la registrazione nel Paese straniero o comunque oltre il primo anno dal conferimento dell'incarico, l'ente tratterà l'intera quota stabilita per le spese di gestione sia in Italia che nello Stato Straniero come più avanti descritte. In caso di recesso successivo alla proposta di abbinamento è dovuto il pagamento del saldo delle spese di gestione senza alcun rimborso: è comunque sempre dovuto il saldo delle spese sostenute dall'ente o dal suo corrispondente e collaboratori all'estero sino al momento della cessazione del mandato ivi comprese le spese per la chiusura della procedura all'estero, (es. traduzioni, legalizzazioni, mantenimento minore ecc.).

L'ente può dismettere l'incarico, (recesso dell'ente) quando nel corso del rapporto emergano fatti, precedentemente non rivelati, di tale gravità da poter configurare motivo di revoca del decreto di idoneità o importanti modifiche della situazione familiare sottaciute all'ente. La dismissione potrà avvenire anche a fronte di gravi difficoltà di relazione tra la coppia e l'ente ovvero di comportamenti tenuti dalla coppia che possano influire sul regolare andamento della pratica all'estero (es. contatti diretti della coppia con l'estero ed inerzia grave della coppia nel produrre i documenti richiesti).

ART.4- IMPEGNO POST ADOZIONE.

I coniugi si impegnano a fornire alla SJAMO, secondo i modi ed i tempi previsti dalle normative straniere, tutti i documenti e le informazioni utili alla stesura delle relazioni tecniche che l'Associazione è tenuta ad inviare alle competenti autorità del Paese di provenienza del minore adottato. I costi inerenti alla stesura di dette relazioni col supporto di professionisti, saranno a carico dei coniugi.

Secondo le direttive date dalla Convenzione de L'Aja del 29-05-1993, l'ente SJAMo è impegnato in progetti di cooperazione a favore dei bambini stranieri e del loro diritto prioritario a rimanere nel proprio paese d'origine; per questo la SJAMo, come associazione di volontariato, promuove i propri progetti verso tutti i soggetti sensibili alla "Mission" dell'associazione: contribuire alla difesa dei diritti dei bambini ed in particolare del diritto alla famiglia. I coniugi che hanno completato il loro percorso adottivo sono tra i soggetti preferenziali a cui l'associazione si rivolge per sostenere i suoi progetti e per dare loro la possibilità di tenere un contatto con la cultura del paese di origine dei propri figli; per questo viene richiesto ai coniugi di associarsi aiutando in questo modo l'associazione a portare avanti le iniziative a favore dei bambini rimasti nei centri di accoglienza e che non hanno ancora una famiglia.

ART.5- AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI.

I coniugi informati secondo quanto previsto dall'art.13 punto 4 della legge 196 del 2003 sul trattamento dei dati sensibili, manifestano il loro consenso al trattamento ed al trasferimento dentro

Sede sociale di SJAMO: via Lungo Centa CB n.12, 17031 Albenga (SV) - Italia.	- Tel.: 0182-51854 - Fax.: 0182-1980432 - Cell.: 346 6627842 - Internet: www.sjamo.it	Codice Fiscale: 90034870098
---	--	--------------------------------

e fuori il territorio nazionale dei dati che li riguardano da parte della SJAMo ai sensi dell'articolo 23 della legge n. 196/2003 e secondo quanto previsto dalle autorizzazioni del Garante per la privacy n° 2/1997 e n° 3/1998. La SJAMo comunicherà tali dati ai soggetti, per il mantenimento di indirizzari nonché per iniziative utili al raggiungimento degli scopi sociali.

ART.6- IMPEGNO CONTRATTUALE.

L'Associazione, in ottemperanza agli ideali ed alle spinte motivazionali che hanno reso possibile la sua formazione, nonché ai principi fondamentali contenuti nello statuto (superiore interesse del minore), si adopera per fornire aiuto e sostegno alle coppie perché sia loro possibile portare a termine l'adozione di un minore straniero, segnalato in stato di abbandono, in modo corretto e responsabile nell'ambito delle normative di legge vigenti.

Con il conferimento dell'incarico l'Associazione si impegna a svolgere tutti i compiti/servizi previsti dall'art. 31 comma 1,2,3 della legge 476 del 31\12\1998.

Non può esistere però nessun obbligo di tipo contrattuale tra gli utenti (le coppie che hanno conferito l'incarico) e l'associazione nel senso di garantire il compimento dell'adozione poiché la proposta di adozione di un bambino è di esclusiva competenza dell'Autorità straniera (Art. 31 comma 3c Legge 476/98).

La coppia si impegna a produrre entro due mesi dalla consegna della lista, i documenti richiesti dall'ente e necessari a istruire la pratica di adozione nel Paese straniero.

Per quanto riguarda i tempi di attesa indicati dall'Associazione, questi hanno carattere puramente indicativo e sono determinati dalle situazioni di abbandono che vengono segnalate alla SJAMO dalle Autorità dello Stato straniero. Pertanto la richiesta della coppia è intesa come dichiarazione di disponibilità ad adottare un minore, con il solo limite delle caratteristiche, (sesso, età, etnia ecc.) eventualmente indicate sul decreto d'idoneità, se e quando questo verrà segnalato dall'autorità straniera competente conformemente allo spirito della Convenzione de L'Aja del 29-05-1993 sui diritti dei minori.

ART.7- RISCHIO SANITARIO.

L'Associazione non può, e non intende, intervenire ad alcun titolo e per alcuna ragione nella dinamica specifica della proposta di abbinamento comunicata dall'Autorità straniera, sia per ciò che riguarda l'età, il sesso, sia per ciò che riguarda le caratteristiche somatiche del minore, che esulino da quanto prescritto dal decreto di idoneità del Tribunale per i Minorenni italiano.

L'associazione non è tenuta ad esaudire richieste di informazione documentate che esulino dalla base dei dati o delle conoscenze trasmesse dai Paesi d'origine: di tali notizie pertanto è unicamente responsabile chi le ha fornite. Gli aspiranti all'adozione sono consapevoli che nel Paese d'origine dei minori adottati non sempre esiste la possibilità di ottenere cartelle sanitarie complete ed attendibili, né di effettuare esami specialistici e pertanto non si può escludere il rischio della presenza o dell'insorgere, a posteriori, di problemi o malattie non diagnosticate o diagnosticabili al momento della proposta di abbinamento.

Sede sociale di SJAMO: via Lungo Centa CB n.12, 17031 Albenga (SV) - Italia.	- Tel.: 0182-51854 - Fax.: 0182-1980432 - Cell.: 346 6627842 - Internet: www.sjamo.it	Codice Fiscale: 90034870098
---	--	--------------------------------

ART.8- PERCORSO INFORMATIVO E DI ORIENTAMENTO.

I percorsi di informazione ed orientamento hanno il compito di fornire, attraverso la testimonianza di esperienze precedenti e con l'intervento di specialisti, una conoscenza più ampia ed approfondita dei numerosi problemi che caratterizzano l'adozione internazionale nelle tre fasi che la compongono:

- Quella che la precede.
- Quella determinata dalla permanenza all'estero della coppia.
- Ed in fine quella che si viene a creare al rientro in Italia, con particolari riferimenti ai problemi dell'inserimento del minore.

L'intero iter adottivo che la coppia percorre all'interno della SJAMO è caratterizzato, tra l'altro, dalla presenza di entrambi i coniugi in ogni fase ed in ogni circostanza di incontro indicati dall'Associazione.

L'adozione di un minore, infatti, al di là della consapevolezza che i coniugi devono raggiungere per poterla gestire con molto senso umano, è occasione di crescita della coppia stessa su di un piano paritetico ed è garanzia certa di buona riuscita sotto il profilo affettivo, psicologico, familiare ed inter parentale.

ART.9- CORRISPONDENTI ESTERI.

Nell'espletamento delle attività di accompagnamento e di supporto alla coppia associata, la SJAMO si avvale di corrispondenti o referenti che possono appartenere a qualsiasi credo politico ed a qualsiasi confessione religiosa, purché siano persone irreprensibili che godano i pieni diritti civili nel Paese ove operano, e condividano le Norme dell'Associazione. Possono esistere rapporti contrattuali e/o di dipendenza tra i corrispondenti e la SJAMO.

I corrispondenti sono responsabili in prima persona delle azioni compiute che esulino dalle deleghe o dagli incarichi conferiti. La responsabilità del rapporto con Enti, Istituzioni e, o Referenti stranieri compete unicamente alla SJAMO. In considerazione della complessità e della delicatezza del rapporto che l'Associazione instaura con Enti, Istituzioni e/o Corrispondenti o Referenti stranieri, è fatto divieto assoluto e rigoroso di tenere contatti con le sopracitate figure da parte delle coppie, fatta eccezione per i casi particolari per i quali è prevista un'autorizzazione scritta dal Presidente del Consiglio Direttivo.

A completamento si precisa che alcuni aspetti dell'iter burocratico sono affidati a tecnici o a professionisti esterni, quali traduttori, procuratori legali, ecc.: in questi casi il rapporto, se instaurato direttamente con la coppia, è di tipo professionale o come tale va inteso anche sotto il profilo economico.

ART.10- DIVERSITA' ETNICHE.

L'adozione internazionale è indirizzata, anche, verso Paesi con popolazione in prevalenza non appartenente all'etnia europea ed i bambini adottabili possono avere caratteristiche di colore o somatiche differenti da quelle europee. Il rifiuto o la non condivisione di questa realtà comporta automaticamente l'impossibilità da parte della SJAMO di fornire l'assistenza prevista dalla legge 476/98.

Sede sociale di SJAMO: via Lungo Centa CB n.12, 17031 Albenga (SV) - Italia.	- Tel.: 0182-51854 - Fax.: 0182-1980432 - Cell.: 346 6627842 - Internet: www.sjamo.it	Codice Fiscale: 90034870098
---	--	--------------------------------

ART.11- RIFIUTO DELL' ABBINAMENTO.

Qualora si verificasse un rifiuto, da parte della coppia, della proposta di abbinamento, anche durante la permanenza della coppia stessa all'estero, il Consiglio Direttivo eserciterà il diritto di esaminare la motivazione con criterio di urgenza e di trasmettere l'informazione alla Commissione per le adozioni internazionali, riservandosi la possibilità di rimettere l'incarico conferitole. In questo caso sarà comunque dovuto quanto previsto dall'art. 3 (Recesso o Dismissione dell'incarico).

ART.12- NORME COMPORTAMENTALI.

Le norme etico comportamentali che vengono illustrate ad ogni coppia durante i corsi di formazione, sono il frutto di anni di esperienza acquisita attraverso la cura delle adozioni nei Paesi stranieri. Esse sono finalizzate non solo al compimento ottimale dell'adozione del minore straniero, ma tengono soprattutto conto degli interessi prioritari del bambino.

Il rispetto puntuale di tale norma garantisce:

- Una buona operatività dell'Associazione
- La possibilità per altre coppie di seguire la stessa via
- Giusti rapporti con Enti, Istituzioni, Tribunali, Consolati ecc...

Si evidenzia pertanto come la coppia dell'ente SJAMO, condividendo pienamente gli ideali proposti dall'Associazione, non possa e non debba contravvenire a tali norme.

ART.13- ASSISTENZA ESTERA.

L'Associazione assicura, durante la permanenza della coppia all'estero, controllo ed assistenza sul compimento dell'adozione, esclusivamente attraverso contatti di lavoro con i propri corrispondenti o referenti.

ART.14- CAMBIO DEL PAESE DI ADOZIONE.

Qualora per cause di forza maggiore, senza colpa dell'ente, si verificasse l'interruzione della pratica adottiva nel Paese indicato dalla coppia, (cambio delle condizioni per l'adozione, chiusura adozioni, guerre ecc.) l'ente si riserva di fornire una possibile alternativa nell'ambito dei Paesi per i quali ha l'autorizzazione. I costi sino ad allora sostenuti restano a carico della coppia che dovrà indicare l'adesione alla nuova proposta.

ART.15- ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA'.

L'ente, ogni suo rappresentante o dipendente NON potrà essere in alcun caso ritenuto responsabile per:

- a) Problemi medici e di salute del bambino non comunicati dall'Autorità straniera emersi o conosciuti successivamente alla segnalazione ed alla accettazione della proposta di abbinamento.

Sede sociale di SJAMO: via Lungo Centa CB n.12, 17031 Albenga (SV) - Italia.	- Tel.: 0182-51854 - Fax.: 0182-1980432 - Cell.: 346 6627842 - Internet: www.sjamo.it	Codice Fiscale: 90034870098
---	--	--------------------------------

- b) Allungamento dei tempi per il perfezionamento dell'adozione, ovvero l'interruzione del procedimento adottivo, causati o comunque dovuti ad eventi non attribuibili all'ente; revoca dell'adottabilità dell'adottando, modifiche normative/legislative, calamità, guerre od altre circostanze impreviste ed imprevedibili.
- c) Rientro del minore presso la famiglia di origine, infatti nella maggioranza dei Paesi dove si adotta, la famiglia biologica conserva il diritto di reclamare il bambino fino all'esecutività della sentenza emessa nel Paese stesso.
- d) Allungamento dei tempi previsti o prevedibili del soggiorno all'estero della coppia.
- e) Eventuali malattie, infortuni e/o eventi pregiudizievoli che possano accadere durante il soggiorno all'estero della coppia. Ciò in quanto il compito dell'Ente è funzionale al procedimento adottivo e non garantisce l'assistenza e la sicurezza in generale delle coppie all'estero. In merito si suggerisce di stipulare idonea copertura assicurativa e assumere presso il Ministro degli Esteri le informazioni relative alle situazioni socio-politiche del paese e i consigli che lo stesso Ministero fornisce agli italiani che espatriano.

ART.16- CONTROVERSIE.

I firmatari del conferimento d'incarico, in caso di controversia, dichiara di accettare la competenza del foro di Savona. Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme previste dal Codice Civile per i mandati onerosi.

ART.17 - CONDIZIONI CONTRATTUALI.

I sottoscritti coniugi,

_____ ,

che hanno conferito incarico all'ente SJAMo (pratica numero _____ del _____),

con la presente sottoscrizione dichiarano di:

- ☐ Essere in possesso di idoneità all'adozione nazionale, di NON AVERE in corso proposte d'incontro con un bambino nazionale e di rinunciare all'idoneità nazionale nel momento in cui verrà fatta una proposta di adozione internazionale da parte dell'Autorità straniera attraverso l'ente; viceversa la coppia rinuncerà all'adozione internazionale nel caso di proposta di adozione nazionale, dandone immediata comunicazione all'Ente.
- ☐ Di non aver conferito incarico ad altro Ente.
- ☐ NON essere in possesso di idoneità all'adozione nazionale.
- ☐ Di aver preso visione della Carta dei Servizi pubblicata sul sito dell'Ente.

Sede sociale di SJAMO: via Lungo Centa CB n.12, 17031 Albenga (SV) - Italia.	- Tel.: 0182-51854 - Fax.: 0182-1980432 - Cell.: 346 6627842 - Internet: www.sjamo.it	Codice Fiscale: 90034870098
---	--	--------------------------------

I sottoscritti coniugi si impegnano a rispettare quanto riportato ai successivi punti:

- 1) Fornire all'ente SJAMo tutte le informazioni e la documentazione necessaria alla loro abilitazione nello Stato straniero e al post-adozione;**
- 2) Versare alla SJAMo gli acconti di spesa secondo le quote e le ripartizioni previste nel documento "Previsione di spesa dell'Adozione Internazionale" riportato in allegato.**

Nota: per i costi della procedura nel Paese straniero e le spese di assistenza logistica, si rimanda ad uno specifico documento.

3) Accettazione delle norme contrattuali

I coniugi dichiarano di accettare, ed a tal scopo hanno sottoscritto le norme contrattuali in quanto elemento integrante del conferimento d'incarico.

4) Recesso e dismissione dell'incarico

Secondo quanto previsto dalle norme contrattuali dell'Ente Art.3, i coniugi convengono che, in caso di recesso prima della proposta di abbinamento, da quanto versato per le spese di gestione di cui all'Art.17 punto 2 la SJAMo tratterrà il 5% a copertura iniziale dei costi di apertura pratica ed una ulteriore quota percentuale per ogni mese trascorso dal conferimento d'incarico da parte della coppia, calcolato in dodicesimi, di gestione della procedura; oltre il primo anno dalla data del conferimento d'incarico la SJAMo tratterrà il 50% di quanto versato dalla coppia secondo quanto previsto all'Art.17 punto 2. In caso di recesso successivo alla proposta di abbinamento l'ente tratterrà l'intera somma relativa ai costi Italia senza alcun rimborso alla coppia. Nulla è dovuto dalla coppia in relazione alle spese previste nel post-adozione; mentre è comunque sempre dovuto il saldo delle spese sostenute all'estero dall'ente ovvero dal suo corrispondente sino al momento della cessazione del mandato, comprese le spese necessarie per la chiusura della pratica.

5) Richiamo di norme particolari

In particolare i coniugi conferenti l'incarico dichiarano di conoscere ed accettare gli articoli 3 (recesso o dimesso dell'incarico), art.4 (relazioni post-adottive), art.5 (privacy), art.6 (assenza della garanzia del compimento dell'adozione), art.7 (rischio sanitario), art.10 (diversità etniche), art.11 (rifiuto della proposta di abbinamento), art.14 (cambio paese di adozione), art.15 (esclusione di responsabilità), art.16 (controversie), art.17 (norme contrattuali) delle presenti condizioni per l'incarico d'intermediazione sottoscritto dai coniugi.

Data _____

FIRMA PER ACCETTAZIONE

Firma del marito: _____ Firma della moglie: _____

Firma dell'Ente: _____

Il Direttore

Sede sociale di SJAMO: via Lungo Centa CB n.12, 17031 Albenga (SV) - Italia.	- Tel.: 0182-51854 - Fax.: 0182-1980432 - Cell.: 346 6627842 - Internet: www.sjamo.it	Codice Fiscale: 90034870098
---	--	--------------------------------

Allegato alle condizioni per l'incarico d'intermediazione.

PREVISIONE DI SPESA ADOZIONE INTERNAZIONALE

1) PERCORSI DI ORIENTAMENTO ED ACCOMPAGNAMENTO.

Le quote di iscrizione si riferiscono alla coppia di coniugi che non hanno conferito incarico all'ente e che desiderano comunque partecipare a detti incontri:

- Percorso di orientamento generale: Euro 150,00 (per un incontro); Euro 250,00 (per due incontri).
- Incontri dell'attesa: Euro 50,00 ad incontro.
- Percorso di accompagnamento post-adozione: Euro 50,00 ad incontro.

Nota: per le coppie che hanno conferito incarico all'ente il percorso di orientamento generale e gli incontri dell'attesa sono inclusi all'interno delle spese Italia della procedura di adozione.

2) PROCEDIMENTO DI ADOZIONE

Per le coppie che hanno conferito incarico all'ente, si riportano di seguito i costi relativi ai servizi necessari all'espletamento dell'incarico:

1) Servizi resi dall'ente in Italia: 4.350,00 €

2) Servizi resi dall'ente nei paesi stranieri:

- Bulgaria: 7.500,00 € (vedi più avanti allegato 6.1).
- Colombia: 6.280,00 € (vedi più avanti allegato 6.2).

Nota: i costi amministrativi del processo di adozione in Colombia davanti all'ICBF sono gratuiti.

- Brasile: 7.500,00 €

Nota: intesa sottoscritta con l'ente Il Mantello; per il dettaglio dei costi vedi la carta servizi dell'ente Il Mantello: www.associazioneilmantello.it).

- Federazione Russa: 12.000,00 €;
- Ucraina: 6.250,00 €;
- Polonia: 8.380,00 €;
- Moldavia: 6.500,00 €;
- Kazakistan: 11.000,00 €;
- Thailandia: 5.000,00 €

Nota: intesa sottoscritta con l'ente Nadia; per il dettaglio dei costi vedi la carta dei servizi dell'ente NADIA: www.nadiaonlus.it).

- India: 7.500,00 €

Nota: intesa sottoscritta con l'ente International adoption; per il dettaglio dei costi vedi la carta dei servizi dell'ente International adoption: www.internationaladoption.it).

Sede sociale di SJAMO: via Lungo Centa CB n.12, 17031 Albenga (SV) - Italia.	- Tel.: 0182-51854 - Fax.: 0182-1980432 - Cell.: 346 6627842 - Internet: www.sjamo.it	Codice Fiscale: 90034870098
---	--	--------------------------------

- N. 2 relazioni aggiuntive richieste dalla Colombia: Euro 400 (da versare prima dei colloqui).

Nota: dai suddetti costi sono escluse le spese di logistica: biglietti aerei, interprete dove previsto, viaggi interni, e soggiorno della coppia nello Stato straniero. Al momento del conferimento d'incarico all'ente e della scelta del Paese straniero potranno essere forniti alle coppie maggiori dettagli su tali costi. Inoltre prima della partenza per lo Stato straniero verrà fornito alla coppia un programma delle attività e delle spese previste.

3) RIPARTIZIONE DEGLI ACCONTI DA VERSARE ALL'ENTE.

Durante l'iter adottivo verrà richiesto alla coppia di effettuare il pagamento di acconti di spesa relativi al procedimento di adozione in itinere:

- Al conferimento dell'incarico: 2.175 euro come acconto (50%) per i servizi resi in Italia.
- All'invio dei documenti nello stato straniero: 2.175 euro quale saldo per i servizi resi in Italia più un acconto per i costi previsti nel paese straniero (vedi contratto specifico per lo Stato prescelto).
- Prima della partenza per lo stato straniero: vedi contratto specifico per lo Stato prescelto.

4) POST – ADOZIONE.

Le coppie hanno l'obbligo di informare, attraverso l'ente autorizzato, l'Autorità straniera circa l'andamento dell'inserimento del minore nella nuova famiglia e nel nuovo contesto sociale; per questo l'ente dovrà inviare al Paese straniero le relazioni periodiche.

Per la realizzazione delle relazioni periodiche da inviare all'estero l'ente programma in accordo con la coppia gli incontri di supporto alla famiglia.

In particolare dovranno essere inviate all'Autorità straniera almeno quattro relazioni nel periodo di due anni (una relazione ogni sei mesi):

- Bulgaria e Colombia: n. 4 relazioni in due anni, costo 200 euro a relazione.
- Brasile: n.4 relazioni (in due anni), costo 200 euro a relazione.
- Russia: 5 relazioni nei primi 3 anni ed una relazione ogni anno fino al compimento del 18° anno di età del bambino adottato, costo 250 euro a relazione.
- Ucraina, Polonia, Moldavia, Kazakistan, Thailandia: previste 2 relazioni all'anno nei primi 2 o 3 anni, costo 250 euro a relazione.
- India: n.6 relazioni in tre anni, costo 200 euro a relazione.

Inoltre l'ente ha previsto 4 incontri nel primo anno e 2 incontri nel secondo anno, dall'arrivo in Italia del minore adottato, di accompagnamento e sostegno del nucleo familiare nell'inserimento del bambino in Italia. Il costo totale per questi 6 incontri è di 480 euro.

Questi costi sono da versare all'ente prima della partenza per il Paese straniero ed il rientro in Italia con il proprio figlio. Le successive ed eventuali relazioni saranno saldate al momento della richiesta da parte dell'Autorità straniera competente.

Sede sociale di SJAMO: via Lungo Centa CB n.12, 17031 Albenga (SV) - Italia.	- Tel.: 0182-51854 - Fax.: 0182-1980432 - Cell.: 346 6627842 - Internet: www.sjamo.it	Codice Fiscale: 90034870098
---	--	--------------------------------

Infine sono previsti anche 3 incontri annuali facoltativi di gruppo (auto mutuo aiuto), 3 con gli adulti e 3 con i bambini a cui è possibile accedere con l'acquisto di una carta famiglia del costo di 100 euro.

Data _____

FIRMA PER ACCETTAZIONE

Firma del marito: _____ Firma della moglie: _____

Sede sociale di SJAMO: via Lungo Centa CB n.12, 17031 Albenga (SV) - Italia.	- Tel.: 0182-51854 - Fax.: 0182-1980432 - Cell.: 346 6627842 - Internet: www.sjamo.it	Codice Fiscale: 90034870098
---	--	--------------------------------

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Commissione per le Adozioni Internazionali
 Autorità Centrale per la Convenzione de L'Aia del 25.5.1993

SERVIZI RESI DALL'ENTE SJAMo IN ITALIA

SCHEDA SEMPLIFICATA

1. ASSISTENZA ALLE COPPIE

	CRITERI DI VALUTAZIONE	COSTO	NOTE
1.1	Personale dipendente qualificato		
1.2	Personale di supporto		
	TOTALE	€ 2.360,82	

2. CONSULENZA PSICOLOGICA

	CRITERI DI VALUTAZIONE	COSTO	NOTE
2.1	Costo del professionista o da dipendente con medesima qualifica, non compreso nei punti 1.1 e 1.2		
	TOTALE	€ 171,70	

3. CONSULENZA LEGALE E NOTARILE

	CRITERI DI VALUTAZIONE	COSTO	NOTE
3.1	Costo del professionista abilitato o da dipendente con medesima qualifica, non compreso nei punti 1.1 e 1.2.		
	TOTALE	€ 85,85	

4. CONSULENZA FISCALE E CONTRIBUTIVA

	CRITERI DI VALUTAZIONE	COSTO	NOTE
4.1	Costo del professionista abilitato o da dipendente con medesima qualifica, non compreso nei punti 1.1 e 1.2		
	TOTALE	€ 171,70	

5. AREE ESTERE DI ATTIVITA'

	CRITERI DI VALUTAZIONE	COSTO	NOTE
5.1	Costo mantenimento canale estero		
	TOTALE	€ 262,32	

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Commissione per le Adozioni Internazionali
Autorità Centrale per la Convenzione de L'Aia del 25.5.1993

6. STRUTTURE DI SUPPORTO

	CRITERI DI VALUTAZIONE	COSTO	NOTE
6.1	Costo della struttura - supercie totale - utilizzata per l'attività legata all'adozione.		
	TOTALE	€ 321,93	

7 COSTI GENERALI

	VOCI DI SPESA	COSTO	NOTE
7.1	Telefono		
7.2	Concelleria, valori bollati e postali		
7.3	Corrieri		
7.4	Tasse: IRAP etc		
7.5	Assicurazione per gli operatori che svolgono volontariato		
7.6	Ammortamento dei beni strumentali		
7.7	Rapporti istituzionali (escluse le Regioni)		
7.8	Aggiornamento personale		
7.9	Gestione programmi software		
	TOTALE	€ 496,49	

Somma dei punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7	€ 3.870,80
Importo derivante dalla percentuale, attribuita alla qualità del servizio reso (12,5%), applicata al costo totale	€ 483,85
TOTALE COMPLESSIVO	€ 4.354,65

Allegato 6.1

CONTRATTO BULGARIA

CONTRATTO DI PROGRAMMA DI ADOZIONE INTERNAZIONALE DESTINATO AGLI
ADOTTANTI DELLA REPUBBLICA ITALIANA TRAMITE ASSOCIAZIONE

ДОГОВОР ПО ПРОГРАМА ЗА МЕЖДУНАРОДНО ОСИНОВЯВАНЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА КАНДИДАТ – ОСИНОВИТЕЛИ ОТ РЕПУБЛИКА ИТАЛИЯ ПРЕДСТАВЛЯВАНИ ОТ ОСИНОВИТЕЛНА АНГЕНЦИЯ

In data città Albenga, regione Liguria, Repubblica d'Italia e in data a
Sofia, Repubblica di Bulgaria si stipula il presente contratto fra:

Associazione senza fini di lucro **“VESTA”**, iscritta nei registri del Tribunale Civile di Sofia, volume 198, reg.V, pag.125, partita 10616, causa societaria No.8070/2003 della composizione VII del Tribunale civile di Sofia con Bulstat №131122302 e codice fiscale №1222133749, in qualità di organizzazione accreditata di intermediazione nelle adozioni internazionali con autorizzazione №110 del 15.03.2010 con termine 15.03.2015 dal Ministero della Giustizia, con sede e indirizzo a Sofia, regione “Vazrajdanе”, in Via “Balgarska morava” №100, ufficio №1 e indirizzo dell’attività in Sofia 1000, Via “Han Asparuh”, № 45 p.2, rappresentata dall’Avv. MILENA GEORGIEVA KOUZEVA № anagrafico 7001296651, in qualità di Presidente e Rappresentante dell’Associazione “Vesta” chiamata in breve **(VESTA)**,

На дата в град Албenga, област Лигурия, Република Италия, и на дата в град София, Република България, настоящият договор се сключи между:

Сдружение с нестопанска цел **“ВЕСТА”**, вписано в регистрите на Софийски Градски Съд, в том 198, рег.V, стр.125, по партида 10616, с фирмено дело №8070/2003г на СГС, с данъчен №1222133749, БУЛСТАТ №131122302, в качеството си на акредитирана организация за посредничество при международни осиновявания с разрешение от Министерство на правосъдието под № 110 от 15.03.2010 година със срок до 15.03.2015 година, със седалище и адрес на управление град София, район “Възраждане”, ул.”Българска моравa” №100, офис №1, с адрес на дейност: София - 1000, ул.”Хан Аспарух”, №45 ет.2, представлявано от адвокат МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА КУЗЕВА, ЕГН 7001296651, в качеството си на Председател и представляващ Сдружение “ВЕСТА”, наричано за краткост **(ВЕСТА)**, от една страна,

E

И

l’associazione “Sao José Amici nel Mondo”, chiamata in breve **(SJAMO)** chiamata in breve **ASSOCIAZIONE**, iscritta al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato, settore Sicurezza Sociale, al numero SS-SV-ASOC-160-2000, con decreto N. 1522 del 21.06.2000, con sede in Via Lungocenta C.B. 12, 17031 Albenga (Sv) Italia; Tel 0182-51854, rappresentata da Claudio Leucci titolare del passaporto n.296737R rilasciato il 19.05.1997, in qualità di ENTE AUTORIZZATO in Italia con delibera

Sede sociale di SJAMO: via Lungo Centa CB n.12, 17031 Albenga (SV) - Italia.	- Tel.: 0182-51854 - Fax.: 0182-1980432 - Cell.: 346 6627842 - Internet: www.sjamo.it	Codice Fiscale: 90034870098
---	--	--------------------------------

N. 34/2003 ad operare con lo stato della Bulgaria rilasciata dalla Commissione per le Adozioni Internazionali di Roma in data 17-02-2003, delegata di firmare presente contratto da:

Асоциация “Сан Хосе Амичи нел Мондо”, наричани за краткост **(СИАМО)**, наричана за краткост **АСОЦИАЦИЯТА** записана в Регистъра на Доброволческите организации, сектор Социална сигурност с номер SS-SV-ASOC-160-2000, с постановление № 1522 от 21 юни 2000, със седалище на дейност: ул. “Лунгочента К.Б.” №12, 17031 гр.Албенга, Италия, тел.+39 0182-51854, представлявана от Клаудио Леуччи, паспорт № 296737R издаден на 19.05.1997г., в качеството си на АКРЕДИТИРАНА ОРГАНИЗАЦИЯ с акредитация № 34/2003, издадено от комисията по международни осиновявания в Рим на 17 Февруари 2003г., упълномощена да подписва настоящия договор, от:

..... cittadino di Repubblica Italia, nato il a
 carta d'identità №, rilasciata il e valida fino al;
 Paese di residenza: Repubblica Italia; domicilio: Italia;
 residenza:, Italia.

e

....., cittadina di Repubblica Italia, nata il a
 Carta D'identità №, rilasciato il e valido fino al ; Paese di residenza:
 Repubblica Italia; domicilio: Italia e residenza:
 Italia.

chiamati (**GLI ADOTTANTI tramite ASSOCIAZIONE**), si stipula il presente contratto:

....., гражданин на Република Италия, роден на
 година в, лична карта №, издадена на
 и валидна до; Държава по пребиваване:
 Република Италия с постоянен адрес:
 Република Италия; настоящ адрес:
, Република Италия;

и

....., гражданка на Република Италия, родена на
 година в притежаваща лична карта №
 издадена на и валидна до; Държава по пребиваване: Република Италия с постоянен адрес:
 Република Италия; настоящ адрес:
, Република Италия

наричани (**ОСИНОВИТЕЛИТЕ чрез АСОЦИАЦИЯТА**), от друга страна, се сключи настоящият договор:

Sede sociale di SJAMO: via Lungo Centa CB n.12, 17031 Albenga (SV) - Italia.	- Tel.: 0182-51854 - Fax.: 0182-1980432 - Cell.: 346 6627842 - Internet: www.sjamo.it	Codice Fiscale: 90034870098
---	--	--------------------------------

CONCETTI GENERALI ED OGGETTO DEL CONTRATTO ОБЩИ ПОНЯТИЯ И ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Art.1, com. 1 Il presente contratto ha per oggetto le condizioni necessarie per la realizzazione del programma di adozione internazionale, d'ora in poi chiamato in breve (**PROGRAMMA**) sul quale opera **VESTA**, concernente l'intenzione categorica degli **Adottanti** tramite **ASSOCIAZIONE** di adottare un bambino con residenza nella Repubblica di Bulgaria alle condizioni dell'art. 101 con riferimento all' art.110 ed art.111 del Codice di Famiglia (**CF**) di Repubblica Bulgaria (**RB**).

Com. 2 La realizzazione dell'oggetto del presente contratto secondo l'art.116 del **CF** di **RB** e la Convenzione de l'Aja per la tutela dei minori e cooperazione nel campo delle adozioni internazionali (**la CONVENZIONE**) non include attività commerciale. Ai sensi della Convenzione ed alle condizioni della Legge, per le persone giuridiche con fine non lucrativo, la realizzazione dell'attività necessaria alla società per il **PROGRAMA** non e' attività commerciale.

Чл.1, ал.1 Настоящият договор има за предмет условията и реда за осъществяване на програма по международно осиновяване, наричана за краткост по-долу (**ПРОГРАМА**), по която **ВЕСТА** работи, с оглед изричното намерение на **ОСИНОВИТЕЛИТЕ** чрез **АСОЦИАЦИЯТА** да осиновят дете – с обичайно местопребиване Република България, при условията на чл. 101 във връзка с чл.110 и чл.111 от Семейния кодекс /СК/ на Република България (**РБ**).

ал.2 Осъществяването на предмета на този договор, съгласно чл.116 от СК на РБ и Хагската конвенция за защита на децата и сътрудничество в областта на международното осиновяване (**КОНВЕНЦИЯТА**) не представлява стопанска дейност. По смисъла на Конвенцията и във връзка със Закона на юридическите лица с нестопанска цел работата на **ВЕСТА**, в качеството ѝ на юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност по **ПРОГРАМАТА** не е търговска дейност.

Art.2 Il **PROGRAMMA** include:

1. procedure ed azioni effettuate per l'iter adottivo del minore/i con residenza nella **RB** dagli **ADOTTANTI** tramite **ASSOCIAZIONE**;
2. procedure ed azioni amministrative, generali e altre procedure e attività in relazione degli scopi e l'oggetto d'attività di **VESTA** legate agli adozioni internazionali.

Чл.2 **ПРОГРАМАТА** включва:

1. Процедури и действия, осъществявани по конкретна осиновителна процедура на дете/деца – с постоянно местопребиване в **РБ** от **ОСИНОВИТЕЛИТЕ** чрез **АСОЦИАЦИЯТА**;
2. Административни, общи и други процедури и действия, във връзка с целите и предмета на дейност на **ВЕСТА** по процедурите свързани с международни осиновявания.

ASSOCIAZIONE – PARTNER ОРГАНИЗАЦИЯ – ПАРТНЬОР

Art.3, com. 1. **ASSOCIAZIONE** è associazione partner di **VESTA**, in qualità di associazione per le adozioni autorizzata secondo la legge dello stato a concedere servizi sociali, post-adottivi e relazioni in Italia, riguardo la legge dello stato estero o di residenza degli **ADOTTANTI**.

Sede sociale di SJAMO: via Lungo Centa CB n.12, 17031 Albenga (SV) - Italia.	- Tel.: 0182-51854 - Fax.: 0182-1980432 - Cell.: 346 6627842 - Internet: www.sjamo.it	Codice Fiscale: 90034870098
---	--	--------------------------------

Com. 2 ASSOCIAZIONE si impegna a rappresentare gli **ADOTTANTI** in relazione al programma oggetto del contratto e si obbliga ad allegare come parte integrante del contratto : delega firmata dal notaio da parte degli **ADOTTANTI** a favore della **ASSOCIAZIONE**, che attesta il diritto della **ASSOCIAZIONE** a firmare il contratto con oggetto programma di adozione internazionale con **Vesta** a nome degli **ADOTTANTI**.

Com. 3 ASSOCIAZIONE si impegna a trasmettere l'informazione reale e completa sul programma rilasciata da **VESTA** agli **ADOTTANTI**, a contribuire nella preparazione dei documenti degli **ADOTTANTI** per la procedura adottiva, nonché a seguire e informare **VESTA** sull'inserimento del minore adottato e di spedire le relazioni post-adottive e le fotografie degli **ADOTTANTI** e del minore adottato nei modi e nei termini previsti dell'art.33,art.34, art.35 .

Чл.3, ал.1 АСОЦИАЦИЯТА е организация-партньор на **ВЕСТА**, в качеството си на синовителна агенция, акредитирана по отечествения си закон да предоставя социални, следосиновителни услуги, доклади и други, в **ИТАЛИЯ**, с оглед отечествения закон или постоянното местопребиваване на **ОСИНОВИТЕЛИТЕ**.

ал.2 АСОЦИАЦИЯТА се задължава да представлява **ОСИНОВИТЕЛИТЕ** във връзка с програмата, предмет на договора, и се задължава да приложи, като неразделна част от договора: нотариално заверено пълномощно от **ОСИНОВИТЕЛИТЕ** в полза на **АСОЦИАЦИЯТА**, удостоверяващо правото на **АСОЦИАЦИЯТА** да подписва договор с предмет програма за международно осиновяване с **ВЕСТА** от името на **ОСИНОВИТЕЛИТЕ**.

ал.3 АСОЦИАЦИЯТА се задължава да предава точно и вярно пълната информация предоставена и от **ВЕСТА** на **ОСИНОВИТЕЛИТЕ**, във връзка с програмата, да съдейства на **ОСИНОВИТЕЛИТЕ** при подготовката на документите им по синовителната им процедура, да следи и да информира **ВЕСТА**, за адаптацията на осиновеното от **ОСИНОВИТЕЛИТЕ** дете, като изпраща на **ВЕСТА** следосиновителни доклади и снимки за **ОСИНОВИТЕЛИТЕ** и осиновеното дете, по начин и в сроковете в чл.33, чл.34 и чл.35

Art.4 ASSOCIAZIONE si impegna ad intermediare nel rapporto fra gli **ADOTTANTI** e **VESTA** in relazione al programma e di seguire ed informare **VESTA** sull'osservanza di tutti gli obblighi del presente contratto da parte degli **ADOTTANTI** e della **ASSOCIAZIONE**.

Чл.4 АСОЦИАЦИЯТА се задължава да опосредява цялата комуникация между **ОСИНОВИТЕЛИТЕ** и **ВЕСТА** във връзка с **ПРОГРАМАТА** и да следи и информира **ВЕСТА** за спазването на всички задължения в тежест на **ОСИНОВИТЕЛИТЕ** и **АСОЦИАЦИЯТА** по настоящия договор.

Art.5 ASSOCIAZIONE in qualità di associazione – partner di **VESTA** è separata e diversa persona giuridica da **VESTA** e **VESTA** non esercita nessun controllo dei mezzi e dei modi nei quali **ASSOCIAZIONE** effettua la sua attività e servizi.

Чл.5 АСОЦИАЦИЯТА в качеството си на организация – партньор на **Веста** е отделно и различно юридическо лице от **Веста** и **Веста** не упражнява никакъв контрол над средствата и начините, по които **АСОЦИАЦИЯТА** извършва дейностите и услугите си.

Sede sociale di SJAMO: via Lungo Centa CB n.12, 17031 Albenga (SV) - Italia.	- Tel.: 0182-51854 - Fax.: 0182-1980432 - Cell.: 346 6627842 - Internet: www.sjamo.it	Codice Fiscale: 90034870098
---	--	--------------------------------

Art.6 La scelta e la stipulazione del contratto da parte degli **ADOTTANTI** con **ASSOCIAZIONE** non vincola **Vesta** nelle responsabilità per i servizi resi da **ASSOCIAZIONE**, né vincola **ASSOCIAZIONE** nelle responsabilità dei servizi resi da **Vesta**.

Чл.6 Изборът и сключването на договор от страна на **ОСИНОВИТЕЛИТЕ** с **АСОЦИАЦИЯТА**, не обвързва **Веста** с отговорност за услугите предлагани от **АСОЦИАЦИЯТА**., нито обвързва **АСОЦИАЦИЯТА** с отговорност за услугите предлагани от **Веста**.

OBBLIGHI GENERALI DI VESTA **ОБЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЕСТА**

Art. 7 com. 1 Firmando il contratto, **gli ADOTTANTI** tramite **ASSOCIAZIONE** incaricano **VESTA**, e **VESTA** in qualità di Ente autorizzato all'intermediazione nel campo delle adozioni internazionali con autorizzazione №110 da 15.03.2010 con termine 15.03.2015 rilasciata dal Ministero della Giustizia, si impegna ad effettuare in nome e per conto loro le azioni effettive e giuridiche necessarie sul territorio della Repubblica di Bulgaria, in relazione al **PROGRAMMA**.

com. 2 Firmando il contratto, **gli ADOTTANTI** tramite **ASSOCIAZIONE** dichiarano di essere informati riguardo art.18, com.2, com.7 e com.8 della Disposizione №12 del 30.09.2009 del Ministero della giustizia, includendo che sono in conoscenza dei diritti e degli obblighi legati all'autorizzazione concessa per l'intermediazione nel campo delle adozioni internazionali rilasciata dal Ministero della Giustizia, nonché per quelli previsti dalla Legge bulgara.

Чл.7, Алинея 1: С подписването на договора, **ОСИНОВИТЕЛИТЕ** чрез **АСОЦИАЦИЯТА** възлагат на **ВЕСТА**, а **ВЕСТА**, в качеството си на акредитирана организация за посредничество при международни осиновявания, с разрешение от Министерство на правосъдието № 110 от 15.03.2010 година със срок до 15.03.2015 година, се задължава да извърши от името на **ОСИНОВИТЕЛИТЕ** чрез **АСОЦИАЦИЯТА** и за тяхна сметка необходимите фактически и правни действия на територията на Република България, във връзка с **ПРОГРАМАТА**.

Алинея 2: С подписването на договора, **ОСИНОВИТЕЛИТЕ** чрез "АСОЦИАЦИЯТА", декларират, че са информирани по смисъла на чл.18, ал.2, т.7 и т.8 от Наредба №12/2009г на Министерство на правосъдието, включително са запознати с предоставените на **ВЕСТА** права и задължения, по силата на предоставеното й разрешение за посредничество при международни осиновявания, издадено от Министерство на правосъдието, както и с предвидените такива по силата на българското законодателство.

Art.8, com. 1 Con il presente contratto, **VESTA** si impegna ad effettuare la sua attività nell'osservanza della legge e degli atti internazionali, e nel rispetto degli Organismi e delle istituzioni bulgare e straniere.

com. 2 Tutti coloro che lavorano in **VESTA** devono essere leali e rispettosi verso **gli ADOTTANTI** e verso la **ASSOCIAZIONE** rappresentati da **ASSOCIAZIONE**, e con il loro comportamento devono essere degni della fiducia del rispetto nella società.

com. 3 Le persone che dirigono o lavorano in **VESTA** si impegnano a non divulgare le informazioni relative agli **ADOTTANTI E IL PROGRAMMA**, ricevute in seguito alla realizzazione dell'attività di **VESTA**.

Sede sociale di SJAMO: via Lungo Centa CB n.12, 17031 Albenga (SV) - Italia.	- Tel.: 0182-51854 - Fax.: 0182-1980432 - Cell.: 346 6627842 - Internet: www.sjamo.it	Codice Fiscale: 90034870098
---	--	--------------------------------

Чл.8,ал.1 С настоящия договор **ВЕСТА** се задължава, при осъществяване на дейността си, да спазва закона и международните актове и да зачита българските и чуждестранните органи и институции.

ал.2 Всички работещи във **ВЕСТА** дължат лоялност и уважение на **ОСИНОВИТЕЛИТЕ** чрез **АСОЦИАЦИЯТА**, и чрез поведението си трябва да бъдат достойни за доверие и уважение в обществото.

ал.3 Лицата, които ръководят или работят за **ВЕСТА**, се задължават да не разгласяват информация за **ОСИНОВИТЕЛИТЕ** и **ПРОГРАМАТА**, станала им известна при или по повод осъществяване дейността на **ВЕСТА**.

Art.9,com. 1 **VESTA** si impegna a concedere **agli ADOTTANTI** tramite **ASSOCIAZIONE** servizi ed informazioni previsti dalla legge bulgara, in relazione ed allo scopo del **PROGRAMMA**, e precisamente:

1. Informare gli **ADOTTANTI** tramite **ASSOCIAZIONE** riguardo alla legislazione della Repubblica di Bulgaria nella parte che regola le procedure d'adozione internazionale; nonché per le conseguenze giuridiche della piena adozione in conformità alla legislazione vigente nel proprio paese e nella Repubblica di Bulgaria e gli obblighi riguardo all'informazione post-adoztiva che i candidati all'adozione devono concedere tramite **ASSOCIAZIONE**;
2. Dare informazioni agli **ADOTTANTI** tramite **ASSOCIAZIONE** in merito agli obiettivi ed alle attività principali di **Vesta**, inclusa l'autorizzazione di intermediazione rilasciata dal Ministero della Giustizia (**MP**), i suoi termini e i diritti concessi, nonché l'entità del finanziamento dovuto dagli **ADOTTANTI** tramite **ASSOCIAZIONE** a **VESTA**, nonché le altre informazioni ai sensi della Disposizione №12 del 30.09.2009 e della Disposizione №13 del 30.09.2009 del Ministero della Giustizia;
3. Informare **gli ADOTTANTI** tramite **ASSOCIAZIONE** dei documenti necessari in conformità alla legislazione bulgara, nonché per le esigenze della legge patria degli **ADOTTANTI** e che gli stessi devono assolutamente essere prodotti con lo scopo di presentare la domanda come candidati all'adozione nella Repubblica di Bulgaria.
4. Presentare al Ministero della Giustizia i documenti richiesti dalla legislazione bulgara **degli ADOTTANTI** tramite **ASSOCIAZIONE**, nonché qualsiasi informazione su di loro che sia necessaria per la tutela degli interessi del bambino;
5. Informare **gli ADOTTANTI** tramite **ASSOCIAZIONE** di ogni fase del programma, incluso il consenso scritto del Ministro della Giustizia della Repubblica di Bulgaria di accettare l'adozione;
6. Assicurare la traduzione dei documenti e del contratto in lingua ufficiale **degli ADOTTANTI** e **ASSOCIAZIONE**, nonché la traduzione nella loro lingua effettuando la comunicazione **agli ADOTTANTI** tramite **ASSOCIAZIONE**, enti statali ed istituzioni;
7. Assicurare l'equipe di specialisti nel campo delle adozioni internazionali .
8. Informare il Ministero della Giustizia circa il consenso o il diniego dell'adozione del bambino determinato, espresso dagli **ADOTTANTI** tramite **ASSOCIAZIONE** nei termini indicati nella Disposizione № 13 del 30.09.2009 del Ministero della Giustizia;
9. Di assistere agli **ADOTTANTI** **tramite ASSOCIAZIONE**, durante il loro soggiorno in Bulgaria, solo in relazione dell'effettuazione degli incontri personali con il bambino, come anche di accompagnare il bambino nei casi previsti dalla legge, compreso di assicurare trasporto.

Sede sociale di SJAMO: via Lungo Centa CB n.12, 17031 Albenga (SV) - Italia.	- Tel.: 0182-51854 - Fax.: 0182-1980432 - Cell.: 346 6627842 - Internet: www.sjamo.it	Codice Fiscale: 90034870098
---	--	--------------------------------

10. Intraprendere azioni in nome e per conto degli **ADOTTANTI** per assicurare il rientro del bambino nella Repubblica di Bulgaria nel caso in cui la sentenza del Tribunale bulgaro non venga riconosciuta nel paese entro un anno dall'entrata in vigore e di sorvegliare sullo stato del bambino per il periodo di due anni dall'adozione. In questi casi gli **ADOTTANTI** tramite **ASSOCIAZIONE** si obbligano a coprire tutte le spese supplementari in relazione a ciò.

com. 2 VESTA si obbliga a rappresentare gli **ADOTTANTI** tramite **ASSOCIAZIONE** in relazione al programma presso il Ministero della Giustizia, il Tribunale, la Direzione degli interni di Sofia – Ufficio Passaporti, Ministero degli interni, le Autorità comunali, l'Amministrazione Comunale della Circoscrizione "Triadiza", l'istituzione o famiglia nella quale è inserito il minore proposto per l'adozione, nonché davanti a tutti gli organi, enti o autorità o nei confronti di ogni altra terza persona in Bulgaria, nonché davanti ai rappresentanti diplomatici e consolari di Repubblica Italia in Bulgaria.

com. 3 Il presente contratto entra in vigore dal giorno della stipulazione tra le parti ed è valido per il periodo di due anni successivi alla conclusione della procedura in Bulgaria o, se necessario per un periodo più lungo, e precisamente fino alla presentazione definitiva da parte degli **ADOTTANTI** tramite **ASSOCIAZIONE** a **VESTA** di tutte le relazioni post adottive obbligatorie ed altre informazioni sul bambino adottato indicate nell'art.33, art.34, art.35.

Чл.9,ал.1 ВЕСТА се задължава да предоставя на **ОСИНОВИТЕЛИТЕ** чрез **АСОЦИАЦИЯТА**, предвидените от българския закон услуги и информация, във връзка с целите на **ПРОГРАМАТА**, а именно:

1. Да информира **ОСИНОВИТЕЛИТЕ** чрез **АСОЦИАЦИЯТА**, относно законодателството на Република България в частта му, регламентираща международните осиновителни процедури, както и за правните последици при пълното осиновяване, съобразно действащото законодателство в приемащата държава и в Република България и относно задълженията за предоставянето на следосиновителна информация от страна на **ОСИНОВИТЕЛИТЕ** чрез **АСОЦИАЦИЯТА**;
2. Да предостави информация на **ОСИНОВИТЕЛИТЕ** чрез **АСОЦИАЦИЯТА** за целите и основната дейност на **ВЕСТА**, включително разрешението за посредничество, издадено от Министерство на правосъдието (**МП**), неговия срок и предоставените с него права, както и размера и реда на финансиране, дължимо от **ОСИНОВИТЕЛИТЕ** чрез **АСОЦИАЦИЯТА** на **ВЕСТА**, а също така и останалата информация съгласно Наредба №12 от 30.09.2009г; и Наредба №13 от 30.09.2009 г. на **МП**;
3. Да информира **ОСИНОВИТЕЛИТЕ** чрез **АСОЦИАЦИЯТА**, за необходимите документи, съгласно българското законодателство, а така също и за изискванията, съобразно отечествения закон на **ОСИНОВИТЕЛИТЕ**, които изрично следва да бъдат изпълнени, с оглед подаване на молбата им на кандидат-осиновители в Република България;
4. Да представя в **МП** предвидените от българското законодателство документи на **ОСИНОВИТЕЛИТЕ** чрез **АСОЦИАЦИЯТА**, както и всяка друга информация, която е необходима за защита на интересите на детето;
5. Да уведомява **ОСИНОВИТЕЛИТЕ** чрез **АСОЦИАЦИЯТА**, за всеки етап от **ПРОГРАМАТА**, включително за изричното писмено съгласие за допускане на осиновяването на Министъра на правосъдието на Република България;
6. Да осигурява превод на документите и на договора на съответния официален за **ОСИНОВИТЕЛИТЕ** език, както и превод на съответния език при осъществяване на комуникация с **ОСИНОВИТЕЛИТЕ** чрез **АСОЦИАЦИЯТА**, държавните органи и институции;
7. Да осигури екип от специалисти в областта на международните осиновявания;

Sede sociale di SJAMO: via Lungo Centa CB n.12, 17031 Albenga (SV) - Italia.	- Tel.: 0182-51854 - Fax.: 0182-1980432 - Cell.: 346 6627842 - Internet: www.sjamo.it	Codice Fiscale: 90034870098
---	--	--------------------------------

8. Да уведомява **МП** за съгласието или несъгласието за осиновяването на определеното дете, изразено от **ОСИНОВИТЕЛИТЕ** чрез **АСОЦИАЦИЯТА**, в сроковете, предвидени в Наредба №13 от 30.09.2009 г. на **МП**;
9. Да съдейства на **ОСИНОВИТЕЛИТЕ** чрез **“АГЕНЦИЯТА”**, по време на престоя им в страната, единствено във връзка с осъществяването на личен контакт с детето, както и за придружаването на детето в предвидените от закона случаи, включително да им осигурява транспорт.
10. Да предприеме действия от името и за сметка на **ОСИНОВИТЕЛИТЕ** чрез **АСОЦИАЦИЯТА**, по осигуряване на връщането на детето в Република България в случай, че решението на българския съд не бъде признато в приемащата държава до една година от влизането му в сила и да следи за състоянието на детето за период от 2 години от осиновяването. В тези случаи **ОСИНОВИТЕЛИТЕ** чрез **АСОЦИАЦИЯТА**, се задължават да покрият допълнителните разходи, възникнали в тази връзка.

ал.2 ВЕСТА се задължава да представлява **ОСИНОВИТЕЛИТЕ** чрез **АСОЦИАЦИЯТА**, във връзка с **ПРОГРАМАТА** пред Министерство на правосъдието, Съда, СДВР “Паспортни служби”, Министерство на вътрешните работи, Общинските власти, ТОА “ТРИАДИЦА”, институцията или семейството, в което е настанено детето, предложено за осиновяване, а също и пред всички други административни или държавни органи, ведомства или власти или пред всяко друго трето лице в България, както и пред дипломатическите и консулски представители на приемащата държава в България.

ал.3 Настоящият договор влиза в сила от деня на подписването му от страните и е валиден в продължение на две години след приключване на осиновителната процедура в България, или в по-дълъг срок, а именно до окончателното предоставяне от страна на **ОСИНОВИТЕЛИТЕ** чрез **АСОЦИАЦИЯТА** на **ВЕСТА** на всички задължителни следосиновителни доклади и друга информация за осиновеното дете, визирани в **чл.33, чл.34, чл.35**.

Art.10 Gli impegni di **VESTA** per la realizzazione del contratto sorgono dal giorno seguente la data del ricevimento del finanziamento contrattuale da parte degli **ADOTTANTI** tramite **ASSOCIAZIONE** a favore di **VESTA**, e solo a condizione che sia stata ricevuta la documentazione completa, necessaria per l'inizio della procedura d'adozione del bambino cittadino bulgaro in conformita' alla Disposizione № 13 del 30.09.2009 del Ministero della Giustizia.

Чл.10 Задълженията на **ВЕСТА** по изпълнението на този договор възникват в деня, следващ датата на получаването на договореното финансиране от страна на **ОСИНОВИТЕЛИТЕ** чрез **АСОЦИАЦИЯТА**, в полза на **ВЕСТА**, и само при условие, че е получена пълната документация, необходима за започване на процедурата по осиновяване на дете, български гражданин, в съответствие с Наредба №13 от 30.09.2009г. на **МП**.

Art.11, com. 1 **VESTA** si obbliga ad informarsi ed esaminare i documenti spediti dagli **ADOTTANTI** tramite **ASSOCIAZIONE**, assicurando la loro traduzione e legalizzazione quando sono completi ed in conformita' a tutte le esigenze della legislazione bulgara; e successivamente li deposita presso le istituzioni competenti sulla base del programma e si impegna a seguire le pratiche secondo i termini e le fasi del programma e ad intraprendere le azioni necessarie.

com. 2 In relazione alla realizzazione del contenuto del presente contratto **VESTA** ha i seguenti diritti ed obblighi:

Sede sociale di SJAMO: via Lungo Centa CB n.12, 17031 Albenga (SV) - Italia.	- Tel.: 0182-51854 - Fax.: 0182-1980432 - Cell.: 346 6627842 - Internet: www.sjamo.it	Codice Fiscale: 90034870098
---	--	--------------------------------

1. Informare gli **ADOTTANTI** tramite **ASSOCIAZIONE** della relazione consegnata dal Ministero della giustizia relativa ai dati personali del bambino proposto in adozione, circa il suo stato di salute, lo stato sociale e la fotografia, nonché intermediare per stabilire il contatto fra **gli ADOTTANTI** e il minore da adottare.
2. Firmare, depositare e ricevere, nonché richiedere agli **ADOTTANTI** tramite **ASSOCIAZIONE** qualsiasi documento che ritenga necessario per eseguire il programma, nonché effettuare tutte le azioni pratiche e giuridiche per questo scopo.

Чл.11, ал.1 ВЕСТА се задължава да се запознае и проучи изпратените от **ОСИНОВИТЕЛИТЕ** чрез **АСОЦИАЦИЯТА**, документи, като осигури превода и легализацията им, когато те са пълни и съответстват на всички изисквания на българското законодателство, след което да ги представи в съответната институция в зависимост от етапа на **ПРОГРАМАТА** и да следи необходимите срокове и етапи на **ПРОГРАМАТА** и в тази връзка да предприема необходимите действия с дължима грижа.

Ал.2 Във връзка с осъществяването на предмета на настоящия договор **ВЕСТА** има следните задължения и права:

1. Да информира **ОСИНОВИТЕЛИТЕ** чрез **АСОЦИАЦИЯТА**, за предоставените ѝ от **МП** доклади и становища относно личните данни на детето, предложено за осиновяване, здравословното му състояние, социалния му статус и снимка, както и да посредничи при установяването на контакт между **ОСИНОВИТЕЛИТЕ** и осиновяваното дете.
2. Да подписва, депозира, получава, както и да изисква от **ОСИНОВИТЕЛИТЕ** чрез **АСОЦИАЦИЯТА**, всякакви книжа и документи, които прецени, че са необходими за изпълнение на **ПРОГРАМАТА**, както и да извършва всички фактически и правни действия за тази цел.

FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA

ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА

Art.12, com. 1 Per effettuare l'attività oggetto del contratto **gli ADOTTANTI** tramite **ASSOCIAZIONE** versino un importo a **VESTA** in relazione al lavoro relativo al **PROGRAMMA** descritto nell'**art.2** del presente contratto.

com. 2 Con la stipulazione del contratto **gli ADOTTANTI** tramite **ASSOCIAZIONE** dichiarano che sono stati informati e accettano che i versamenti effettuati dagli stessi a **VESTA**, incluse le spese e le tasse necessarie per la realizzazione della procedura di adozione internazionale, di preciso servono per il finanziamento delle procedure e delle pratiche effettuate per la realizzazione del **PROGRAMMA**

1. Tasse statale stabilite con atti legislative fino a 610 euro:
 1. Tassa statale a favore del Ministero della Giustizia per iscrizione al registro secondo art. 113, al. 1, p.2 dal Codice di Famiglia pari a 100 BGN (51,28 euro);
 2. Tassa statale a favore del Tribunale, per essere avviata la causa pari a: 25 BGN (12,82 euro);
 3. Tassa statale a favore del Tribunale, per le copie della sentenza come segue: a documento – 2 BGL (1.02 euro), se la copia e' più di una pagina 2 BGN (0,51 euro) per ogni pagina; in completo - 60 BGN (30 euro)

Sede sociale di SJAMO: via Lungo Centa CB n.12, 17031 Albenga (SV) - Italia.	- Tel.: 0182-51854 - Fax.: 0182-1980432 - Cell.: 346 6627842 - Internet: www.sjamo.it	Codice Fiscale: 90034870098
---	--	--------------------------------

4. Tassa statale a favore del Ministero della Giustizia per il Consenso al proseguimento dell'adozione da parte del Ministro della Giustizia secondo art.117, al.1 dal Codice di Famiglia pari a: 50 BGN (25,64 euro)
5. Tassa statale per i cittadini bulgari per il rilascio del Passaporto; per bambini fino a 14 anni la tassa e' pari a 23 BGN (11,80 euro);
6. Tassa statale a favore del Comune della Città di Sofia per il rilascio del certificato di nascita - copia pari a 15 BGN (7,6 euro) servizio normale;
7. Legalizzazione dei documenti con apostille e tassa per autenticazione della firma del traduttore – da 15 BGN (7,69 euro) fino a 30 BGN (15,38 euro) per ogni documento in relazione di Tariffa №3 per le tasse, raccolti per i servizi del consul nel sistema del Ministero dei affari esteri riguardo La legge per le tasse di governo – o in totale di 800 BGN (400 euro)
8. Firma autenticata dal notaio di persone in un documento scritto quale costa 3 BGN (1,54 euro) per la prima pagina e 2 BGN 1,03 euro) per ogni pagine successiva e spese notarili di copie di documenti - in base della legge per le tasse notarili dalla legge sul notaio e l'attività del notaio - 5 BGN (2,56 euro) per firma; o in totale 120 BGN (60 euro)

2. Traduzione , legalizzazione e copia dei documenti; pari a 1840 euro

3. Tassa di rappresentate processuale pari a 1300 euro;

4. Finanziamento dell'associazione “Vesta”, con riferimento alla sua partecipazione nel programma per l'adozione internazionale nell'ammontare fino a 4750 euro; per coprire i costi indiretti per una procedura di adozione concreta riguardo le attività seguenti:

- Consultazione sulla preparazione e creazione dei documenti necessari per IL PROGRAMMA in Bulgaria;
- Creazione di dossier degli **ADOTTANTI**, immesso in file di VESTA e deposito al Ministero della giustizia, spedito tramite **ASSOCIAZIONE** e ogni altra informazione su di loro, che è necessaria nell'interesse del minore;
- Rappresentazione degli ADOTTANTI tramite ASSOCIAZIONE sulla procedura di adozione al Ministero della Giustizia; alla Corte, alle autorità comunali e il Ministero degli affari Interni e l'istituto o la famiglia dove e stato accommodato il minore;
- Presentare i documenti necessari per rilasciare un ricevimento di un novo certificato di nascita del bambino adottato ed il ricevimento del certificazione di nascita;
- Preparazione della domanda ed i documenti per il rilascio del passaporto bulgaro del bambino adottato (fotografie, applicazione, deleghe e altri documenti);
- I costi di trasporto in relazione agli obiettivi, argomenti e le attività dell'Associazione;
- Traduzione e depositato presso il Ministero della giustizia in ogni 6 mesi di relazioni post-adozione sullo stato del bambino, entro due anni dalla sua adozione;
- Spese amministrative e generali in relazione alle attività di adozione internazionale;
- Spese di tasse, borse di studio, viaggi, occupazione e salari di funzionari e dipendenti di Vesta, formazione in patria e all'estero, e di altri materiali stampati;
- Illuminazione, riscaldamento, acqua, telefono, materiali per ufficio e attrezzature;
- Costi per il rafforzamento e lo sviluppo di Vesta istituzionalmente

com.3: Con la stipulazione del presente contratto gli ADOTTANTI tramite ASSOCIAZIONE, dichiarano di essere informati e d'accordo, che le spese presentati da loro all'Associazione “Vesta”, includono le spese e le tasse, necessarie per lo svolgimento della procedura di adozione internazionale con valore massimo fino a 7500 o 10500 euro per i casi di inizializzazione con un atto del Ministero della giustizia secondo art.17c dalla

Sede sociale di SJAMO: via Lungo Centa CB n.12, 17031 Albenga (SV) - Italia.	- Tel.: 0182-51854 - Fax.: 0182-1980432 - Cell.: 346 6627842 - Internet: www.sjamo.it	Codice Fiscale: 90034870098
---	--	--------------------------------

Convenzione di Aja di più di una procedura /per secondo o terzo bambino/, e di dichiarare di essere a conoscenza di tutte le spese necessarie per l'attività di VESTA per realizzare la loro procedura di adozione internazionale, che è oggetto del presente CONTRATTO, secondo art. 5, al.2, punto 5 dalla Disposizione №12, da 2009 del Ministero della Giustizia.

Чл.12, ал.1 За извършване на дейността, предмет на договора, **ОСИНОВИТЕЛИТЕ** чрез **АСОЦИАЦИЯТА**, предоставят финансиране на **ВЕСТА**, във връзка с работата ѝ по **ПРОГРАМАТА**, описана в **чл.2** от настоящия договор.

ал.2 С подписването на договора **ОСИНОВИТЕЛИТЕ** чрез **АСОЦИАЦИЯТА**, декларират, че са информирани и съгласни, че средствата предоставени от тях на **ВЕСТА**, включват разходите и таксите, необходими за осъществяването на процедурата им по международно осиновяване, а именно: служат за финансиране на процедури и действия, осъществявани по **ПРОГРАМАТА**, следните видове разходи и разходи, съгласно чл.5, ал.2, т.5 от Наредба №12 от 2009г; на Министерство на правосъдието:

1. Нормативно определените държавни такси, в размер до 610 евро:

- Държавна такса по сметка на Министерство на правосъдието за вписване в регистъра по чл. 113, ал. 1, т.2 от Семейния кодекс в размер на 100 лева (51,28 евро);
- Държавна такса по сметка на Софийски градски съд, по молба за осиновяване такса в размер на 25 лв. (12,82 евро)
- Държавна такса по сметка на Софийски градски съд, за препис от съдебно решение, както следва при препис от документ - 2 лв. (1,02 евро), а ако преписът е повече от една страница - за всяка следваща по 1 лв. (0,51 евро) – общо в размер на 60 лева (30 евро);
- Държавна такса по сметка на Министерство на правосъдието за даване на съгласие за осиновяване от министъра на правосъдието по чл. 117, ал. 1 от Семейния кодекс в размер на 50 лева (25,64 евро);
- Държавна такса за български граждани за издаване на паспорт се събират такса: в размер до 23 лева (11,80 евро);
- Държавна такса по сметка на Столична община гр.София за издаване на удостоверение за раждане – дубликат – в размер на 15 лева (7,6 евро);
- легализиране на документите с апостил и такса за заверка подписа на преводач – от 7,69 евро /15 лева/ до 15, 38 евро /30 лева/ на документ, съгласно Тарифа №3 за таксите, като се събират за консулско обслужване в системата на Министерството на външните работи по Закона за държавните такси - или общо в размер до 800 лева (400 евро);
- Нотариални заверки на подписи на лица в писмен документ по 1,54 евро/ 3 лева /на първа страница и по 1, 03 евро / 2 лева/ за всяка следваща и нотариални такси на преписи от документи – съгласно тарифа за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност – 2, 56 евро / 5 лева/ на подпис или общо в размер до 120 лева (60 евро)

2. Превод и копия на документи, в размер до 1840 евро;

3. Хонорар за процесуално представителство в размер до 1300 евро;

4. Финансиране на Сдружение „Веста”, във връзка с работата му програмата за международно осиновяване в размер до 4750 евро, предназначено да покрие непреките разходи по конкретната осиновителна процедура, предвид следните дейности:

- Предоставяне на **ОСИНОВИТЕЛИТЕ** чрез **АСОЦИАЦИЯТА**, на подробна информация за правата и задълженията на **ВЕСТА**, както и за правните последици при пълното осиновяване, съобразно действащите законодателства в приемащата държава и Република България;

Sede sociale di SJAMO: via Lungo Centa CB n.12, 17031 Albenga (SV) - Italia.	- Tel.: 0182-51854 - Fax.: 0182-1980432 - Cell.: 346 6627842 - Internet: www.sjamo.it	Codice Fiscale: 90034870098
---	--	--------------------------------

- Консултация по подготовката и изготвянето на документите, необходими за **ПРОГРАМАТА** в Република България;
- Запознаване и проучване на изпратените от **ОСИНОВИТЕЛИТЕ** чрез **АСОЦИАЦИЯТА**, документи;
- Съставяне на досие на **ОСИНОВИТЕЛИТЕ**, класирано в картотека на **ВЕСТА** и депозиране в **МП** на документите на **ОСИНОВИТЕЛИТЕ** изпратени чрез **АДЕКОП**, както и на всяка друга информация за тях, която е необходима и в интерес на детето;
- Представителство на **ОСИНОВИТЕЛИТЕ** чрез **АСОЦИАЦИЯТА**, пред **МП**, Съда, общинските власти и **МВР** и институцията или семейството, където е настанено малолетното дете;
- Завеждане на необходимите документи за съставяне на нов акт за раждане на осиновеното дете и получаване на заверено удостоверение за раждане;
- Подготовка на молба и документи за издаване на български паспорт на осиновеното дете (снимки, държавна такса, други документи);
- Транспортни разходи, във връзка с целите, предмета и дейността на **ВЕСТА**;
- Следосиновително проследяване на осиновеното дете, включително: превод и депозиране в **МП** на всеки 6 месеца на следосиновителни доклади за състоянието на детето в срок от 2 години след осиновяването му;
- Административни и общи разходи във връзка с дейността по международни осиновявания;
- Разходи, предназначени за хонорари, стипендии, командировъчни, трудови и други възнаграждения на служители и сътрудници на **ВЕСТА**, обучение в страната и чужбина, печатни материали и други;
- Осветление, отопление, вода, телефони, куриерски услуги, офис консумативи и оборудване;
- Счетоводни услуги, одит;
- Разходи, предназначени за институционалното укрепване и развитие на **ВЕСТА**;

ал.3: С подписването на настоящия договор **ОСИНОВИТЕЛИТЕ** чрез **АСОЦИАЦИЯТА**, удостоверяват, са информирани и съгласни, че средствата предоставени от тях на Сдружение „ВЕСТА”, включват разходите и таксите, необходими за осъществяването на процедурата ни по международно осиновяване общо в максимален размер до 7500, или 10500 евро за случаите на инициране с един акт на Министерство на правосъдието по чл.17с от Хагската конвенция на повече от една осиновителна процедура /за второ или трето дете/, както и че лично са се запознали и са информирани подробно за размера на всички разноси и разходи, необходими за дейността на **ВЕСТА** по процедурата им за международно осиновяване, предмет на **ДОГОВОРА**, съгласно чл.5, ал.2, т.5 от Наредба №12 от 2009г; на Министерство на правосъдието.

Art.13, com.1 La dimensione totale della somma del finanziamento del programma ammonta a **7500,00** euro e si paga dagli **ADOTTANTI** tramite **ASSOCIAZIONE** in tre volte : primo finanziamento ammonta a 20 % della somma totale: **1500**, secondo finanziamento ammonta a 30 % dalla somma totale: **2250** euro e il terzo finanziamento in dimensione del resto della somma totale di 50 % : **3750** euro.

com. 2 Gli **ADOTTANTI** tramite **ASSOCIAZIONE** danno consenso categorico che così descritto primo finanziamento di 20% della somma totale: **1500** euro e` dovuto dagli **ADOTTANTI** tramite **ASSOCIAZIONE** con la stipulazione del contratto ed sia irrevocabile. Gli **ADOTTANTI** tramite

Sede sociale di SJAMO: via Lungo Centa CB n.12, 17031 Albenga (SV) - Italia.	- Tel.: 0182-51854 - Fax.: 0182-1980432 - Cell.: 346 6627842 - Internet: www.sjamo.it	Codice Fiscale: 90034870098
---	--	--------------------------------

ASSOCIAZIONE sono d'accordo e non possono pretendere per restituzione siccome medesimo copre le spese di **VESTA** per l'effettuazione dell'attività previste per il **PROGRAMMA**.

com. 3 Il secondo finanziamento di 30 % della somma totale: **2250** euro è dovuto **dagli ADOTTANTI** tramite **ASSOCIAZIONE**, dopo la spedizione della relazione del Ministero della giustizia tramite **VESTA** che contiene proposta di adozione del bambino concreto dagli **ADOTTANTI** tramite **ASSOCIAZIONE** e concessione da parte degli **ADOTTANTI** tramite **ASSOCIAZIONE** a **VESTA** di consenso scritto vidimato notalile per l'adozione del minore proposto dal Ministero della giustizia. **Gli ADOTTANTI** tramite **ASSOCIAZIONE** danno consenso categorico che così descritto finanziamento è dovuto prima del momento dell'effettuazione del contatto personale con bambino proposto e precedente la data del loro arrivo in Repubblica Bulgaria. **Gli ADOTTANTI** tramite **ASSOCIAZIONE** sono d'accordo e non possono pretendere per restituzione siccome medesimo copre le spese di **VESTA** per l'effettuazione dell'attività previste per il **PROGRAMMA**.

com.4 L'ultimo finanziamento: **3750** euro è dovuto **dagli ADOTTANTI** tramite **ASSOCIAZIONE** dopo il ricevimento del consenso scritto dal Ministro del Ministero della Giustizia per adozione del bambino determinato dal MG. Con la stipulazione del contratto **gli ADOTTANTI** tramite **ASSOCIAZIONE** danno consenso esplicito che l'ultimo finanziamento è irrevocabile e non possono pretendere per restituzione da **VESTA** dopo conclusione della procedura adottiva, nonché in caso che la procedura adottiva non concludesse, siccome il medesimo copre le spese di **VESTA** per l'effettuazione dell'attività previste per il **PROGRAMMA**.

Com.5: Nei casi quando si iniziano con un atto del Ministero della Giustizia secondo art.17 /c/ della Convenzione di Aja di più di una procedura d'adozione / per secondo o terzo bambino/ oltre le tasse previsti all' articolo 13, com. 1 **gli ADOTTANTI** tramite **ASSOCIAZIONE** si impegnano a pagare a **VESTA** la somma ammonta a **3000 euro** per poter coprire tutte le spese.

Чл.13,ал.1 Общият размер на сумата по финансирането на ПРОГРАМАТА е в размер на: 7 500 (седем хиляди и петстотин) Евро и се заплаща от ОСИНОВИТЕЛИТЕ чрез АСОЦИАЦИЯТА, на три пъти, а именно: първо финансиране в размер на 20% от общата сума: 1500 (хиляда и петстотин) Евро, второ финансиране в размер на 30% от общата сума: 2250 (две хиляди двеста и петдесет) Евро и трето финансиране в размер на остатък от 50 % от общата сума: 3 750 (три хиляди и седемстотин и петдесет) Евро.

Ал.2 ОСИНОВИТЕЛИТЕ чрез АСОЦИАЦИЯТА, изрично се съгласяват, че така описаното първо финансиране в размер на 20% от общата сума : 1500 (хиляда и петстотин) Евро, е дължимо от ОСИНОВИТЕЛИТЕ чрез АСОЦИАЦИЯТА, при подписването на договора и е невъзвръщаемо. ОСИНОВИТЕЛИТЕ чрез АСОЦИАЦИЯТА се съгласяват, че не могат да претендират връщането му, тъй като същото покрива разходите на **VESTA** по осъществяването на предвидените дейности по ПРОГРАМАТА.

Ал.3 Второто финансиране в размер на 30% от общата сума: 2250 (две хиляди двеста и петдесет) Евро, е дължимо от ОСИНОВИТЕЛИТЕ чрез АСОЦИАЦИЯТА, след изпращането на доклад на МП, чрез **VESTA**, съдържащ предложение за осиновяване на конкретно дете от ОСИНОВИТЕЛИТЕ чрез АСОЦИАЦИЯТА и предоставянето от страна на ОСИНОВИТЕЛИТЕ чрез АСОЦИАЦИЯТА на **VESTA** на нотариално заверено, писмено съгласие за осиновяване на предложеното от МП дете. ОСИНОВИТЕЛИТЕ чрез АСОЦИАЦИЯТА изрично се съгласяват, че така описаното финансиране е дължимо преди момента на осъществяването на личен контакт от тях с предложеното за осиновяване дете и трябва да предшества датата на пристигането им в Република България. ОСИНОВИТЕЛИТЕ

Sede sociale di SJAMO: via Lungo Centa CB n.12, 17031 Albenga (SV) - Italia.	- Tel.: 0182-51854 - Fax.: 0182-1980432 - Cell.: 346 6627842 - Internet: www.sjamo.it	Codice Fiscale: 90034870098
---	--	--------------------------------

чрез АСОЦИАЦИЯТА изрично се съгласяват, че финансирането е невъзвръщаемо и не могат да претендират връщането му, тъй като същото покрива разходите на ВЕСТА по осъществяването на предвидените дейности по ПРОГРАМАТА.

Ал.4 Последното финансиране: 3 750 (три хиляди и седемстотин и петдесет) Евро е дължимо от ОСИНОВИТЕЛИТЕ чрез АСОЦИАЦИЯТА след получаване на писмено съгласие от Министъра на правосъдието за осиновяване на посоченото от МП дете. С подписването на договора ОСИНОВИТЕЛИТЕ чрез АСОЦИАЦИЯТА изрично се съгласяват, че последното финансиране е невъзвръщаемо и не могат да претендират връщането му от ВЕСТА след завършване на осиновителната процедура, а също така и при незавършване на осиновителната процедура, тъй като същото покрива разходите на ВЕСТА по осъществяването на предвидените дейности по ПРОГРАМАТА.

Ал.5: В случаите на инициране с един акт на Министерство на правосъдието по чл.17с от Харгската конвенция на повече от една осиновителна процедура /за второ или трето дете/ освен размера на финансирането предвиден в чл. 13, ал.1 ОСИНОВИТЕЛИТЕ чрез АГЕНЦИЯТА се задължават да заплатят на ВЕСТА и сума в размер на 3000 евро за покриване разходите.

Art.14 VESTA ha obbligo di non conferire ad altri i propri diritti e compiti per l'attuazione del programma che sono oggetto del presente contratto.

Чл.14 ВЕСТА има задължението да не прехвърля правата си по осъществяване на **ПРОГРАМАТА**, предмет на настоящия договор.

Art.15, com.1 Gli ADOTTANTI tramite **ASSOCIAZIONE** sono assolutamente responsabili per tutte le altre spese di viaggio per loro e per il bambino proposto in adozione: incluso ma non solo: biglietti aerei, tasse aeroportuali, tasse d'uscita, visti, sistemazione in alberghi, vitto, taxi, medicine, divertimenti, guide, escursioni ed assicurazioni.

Чл.15 ОСИНОВИТЕЛИТЕ чрез АСОЦИАЦИЯТА са изцяло отговорни за покриването на всички техни пътни разходи и такива за предложеното за осиновяване дете, включително, но не само: самолетни билети, летищни такси, такси при излизане, визи, хотелско настаняване, храна, таксите, медикаменти, консумативи, развлечения, екскурзоводи, екскурзии и застраховки.

CONDIZIONI PRECEDENTI GLI OBLIGHI DI VESTA

УСЛОВИЯ, ПРЕДХОЖДАЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ВЕСТА

Art.16,com.1 VESTA si obbliga al deposito dei documenti necessari presentati dagli **ADOTTANTI** tramite **ASSOCIAZIONE** al Ministero della Giustizia solo dopo aver ricevuto i documenti originali approvati dagli adottanti e che rispondono a tutti i requisiti della legislazione nazionale e/o del paese dell'ultima residenza, anche se preparano e spediscono in originale tutti documenti necessari per la legislazione bulgara.

com. 2 Tutti i documenti degli **ADOTTANTI** rilasciati fuori dalla Bulgaria devono essere presentati a **VESTA** in originale, vidimati e con apostille secondo la Convenzione de l'Aja del 05 ottobre 1961 sull'eliminazione delle esigenze di legalizzazione degli atti pubblici stranieri.

Чл.16,ал.1 ВЕСТА се задължава да осъществи всички свои задължения по депозирането на документите на **ОСИНОВИТЕЛИТЕ чрез АСОЦИАЦИЯТА** в **МП**, само след като същите представят оригинални документи, удостоверяващи, че са одобрени за осиновители и отговарят на всички изисквания по националното си законодателство и/или това на страната на постоянното им

Sede sociale di SJAMO: via Lungo Centa CB n.12, 17031 Albenga (SV) - Italia.	- Tel.: 0182-51854 - Fax.: 0182-1980432 - Cell.: 346 6627842 - Internet: www.sjamo.it	Codice Fiscale: 90034870098
---	--	--------------------------------

местопребиваване, а също така изготвят и изпратят в оригинал и всички необходими документи, изискуеми по българското законодателство.

Ал.2 Всички документи на **ОСИНОВИТЕЛИТЕ**, издадени извън България, следва да бъдат предоставени на **ВЕСТА** в оригинал, заверени нотариално и с апостил, съгласно Хагската конвенция от 5 октомври 1961 г. за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове.

LIMITAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI VESTA **ОГРАНИЧЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ВЕСТА**

Art.17 Gli ADOTTANTI tramite **ASSOCIAZIONE** concordano che gli obblighi di **VESTA** nei loro confronti, secondo il presente contratto, sono limitati dagli obblighi legittimi e in particolare dell'obbligo di **VESTA** di agire in ogni momento per l'interesse superiore del bambino. Niente in questo contratto impegna **VESTA** ad assicurare qualsiasi relazione o consenso che sia favorevole per **gli ADOTTANTI** tramite **ASSOCIAZIONE** se secondo una valutazione professionale e la decisione di **VESTA**, il rilascio di tale relazione o consenso favorevole non sia realistico.

Чл.17 ОСИНОВИТЕЛИТЕ чрез **АСОЦИАЦИЯТА** се съгласяват, че задълженията на **ВЕСТА** към тях, според този договор са ограничени от законовите изисквания, а именно вменените задължения на **ВЕСТА** да действа по всяко време в името на най-добрия интерес на детето. Нищо в този договор не задължава **ВЕСТА** да осигурява какъвто и да било доклад или съгласие, което е благоприятно за **ОСИНОВИТЕЛИТЕ**, ако според професионалната преценка и решение на **ВЕСТА**, издаването на такъв благоприятен доклад или съгласие не е оправдано.

ASSOCIAZIONI AUTORIZZATE O ALTRE ASSOCIAZIONI E PERSONE CHE CONCEDONO **SERVIZI SOCIALI DEGLI ADOTTANTI**

АКРЕДИТИРАНИ ОСИНОВИТЕЛНИ АГЕНЦИИ ИЛИ ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЛИЦА,
ПРЕДОСТАВЯЩИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ОСИНОВИТЕЛИТЕ

Art.18 Associazioni autorizzate o altre associazioni e persone sono quelle che secondo la legge italiana sono autorizzate a concedere servizi sociali, relazioni e servizi post – adottivi e con le quali **gli ADOTTANTI** hanno stipulato contratti o altre relazioni.

Чл.18 Акредитирани осиновителни агенции или други организации и лица, са онези лица, които по отечествения си закон, са акредитирани да предоставят социални услуги, доклади и следосиновителни услуги и с които **ОСИНОВИТЕЛИТЕ** имат договор или други отношения.

Art.19 La scelta e la stipulazione del contratto da parte degli **ADOTTANTI** con l'ente autorizzato alle adozioni o altra associazione o persone che concedono servizi sociali in Italia o nel paese dell'ultima residenza degli stessi non vincola **VESTA** con responsabilità per i servizi proposti da queste persone.

Чл.19 Изборът и сключването на договор с акредитирана осиновителна агенция или друга организация и лица, предоставящи социални услуги в приемащата държава или държавата по постоянно местопребиваване или на друга територия, от страна на **ОСИНОВИТЕЛИТЕ** не обвързва **ВЕСТА** с отговорност за услугите, предлагани от тези лица.

Art.20 Tutte le persone descritte nell'**art.18 e art.3** sono separate e diverse da **VESTA**.

Sede sociale di SJAMO: via Lungo Centa CB n.12, 17031 Albenga (SV) - Italia.	- Tel.: 0182-51854 - Fax.: 0182-1980432 - Cell.: 346 6627842 - Internet: www.sjamo.it	Codice Fiscale: 90034870098
---	--	--------------------------------

Le parti del presente contratto accettano e comprendono che **VESTA** non esercita nessun controllo sui mezzi e sui modi con i quali queste persone effettuano le loro attività e servizi.

Чл.20 Всички лица описани в **чл.18 и чл.3**, са отделни и различни от **ВЕТА**. Страните по договора се съгласяват, че **ВЕТА** не упражнява никакъв контрол над средствата и начините, по които тези лица извършват дейностите и услугите си.

Art.21 Gli **ADOPTANTI** tramite **ASSOCIAZIONE** sono assolutamente responsabili dell'effettuazione del pagamento di tutte le spese e le tasse per i servizi concessi dalle persone descritte nell'art.18 e art.3

Чл.21 ОСИНОВИТЕЛИТЕ чрез АСОЦИАЦИЯТА са изцяло отговорни за извършване на заплащането на всички разходи и такси за услугите, предоставени им, от лицата описани в **чл.18 и чл.3**.

IMPOSSIBILITA' DI DARE GARANZIE CHE GLI ADOPTANTI TRAMITE ASSOCIAZIONE SARANNO APPROVATI COME GENITORI ADOTTIVI DA PARTE DELLE AUTORITA' BULGARE

НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГАРАНЦИИ, ЧЕ ОСИНОВИТЕЛИТЕ чрез АСОЦИАЦИЯТА ЩЕ БЪДАТ ОДОБРЕНИ КАТО ТАКИВА ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЛАСТИ

Art.22 Gli **ADOPTANTI** comprendono che **VESTA** non possa garantire che gli stessi siano qualificati e approvati come adottanti nella Repubblica Bulgara. **VESTA** non può essere ritenuta responsabile se, per qualche motivo, salvo i casi di comportamento intenzionale e trascurato da parte di **VESTA**, gli **ADOPTANTI** non saranno ritenuti idonei.

Чл.22 ОСИНОВИТЕЛИТЕ чрез АСОЦИАЦИЯТА разбират, че **ВЕТА** не може да гарантира, че те ще бъдат одобрени за осиновители в Република България. **ВЕТА** не може да бъде държана за отговорна, ако поради някаква причина, освен в случаите на преднамерено или небрежно поведение на **ВЕТА**, ОСИНОВИТЕЛИТЕ не бъдат одобрени за осиновители.

DIRITTI E OBBLIGHI GENERALI DEGLI ADOPTANTI TRAMITE ASSOCIAZIONE
ОБЩИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОСИНОВИТЕЛИТЕ чрез АСОЦИАЦИЯТА

Art.23 Gli **ADOPTANTI** concordano di assumere le responsabilità citate di sotto e l'inosservanza delle quali può causare la cessazione del contratto con **VESTA**.

Чл.23 ОСИНОВИТЕЛИТЕ чрез АСОЦИАЦИЯТА се съгласяват да поемат изброените по-долу задължения, неизпълнението на които може да доведе до прекратяване на договора с **ВЕТА**.

Art.24 Gli **ADOPTANTI** tramite **ASSOCIAZIONE** si impegnano a concedere a **VESTA** informazioni imparziali, complete ed aggiornate necessarie per l'effettuazione del **PROGRAMMA**, collaborando con impiegati e rappresentanti di **VESTA**, e con tutte le altre attività legate a **VESTA** con gli Ente con i quali **VESTA** collabora per la realizzazione degli obiettivi del presente accordo. Questa collaborazione include, sempre e solo tramite **ASSOCIAZIONE**,: (1) la possibilità di accedere alla casa degli **ADOPTANTI** allo scopo di esaminare e valutare la famiglia come aspiranti all'adozione; (2) compilazione di tutti moduli, domande e questionari; (3) assicurazione e permesso di accesso alla documentazione riguardo stato di salute, economico, sociale e altri documenti necessari degli **ADOPTANTI**; (4) assicurazione e permesso di accesso a tutti gli archivi e documenti che includono tutti i certificati medici ed altri documenti riguardano

Sede sociale di SJAMO: via Lungo Centa CB n.12, 17031 Albenga (SV) - Italia.	- Tel.: 0182-51854 - Fax.: 0182-1980432 - Cell.: 346 6627842 - Internet: www.sjamo.it	Codice Fiscale: 90034870098
---	--	--------------------------------

ciascun bambino affidato dagli **ADOTTANTI** tramite la mediazione di **VESTA**; (5) rispettare la politica e le procedure di **VESTA**.

Чл.24 ОСИНОВИТЕЛИТЕ чрез **АСОЦИАЦИЯТА** се задължават да предоставят на **VESTA** обективна, пълна и навременна информация, необходима за осъществяването на **ПРОГРАМАТА**, като сътрудничат с представителите и служителите на **VESTA** и с всяка друга свързана с дейността на **VESTA** организация, с която **VESTA** си сътрудничи по всички приемливи начини, необходими за изпълняване целите на настоящия договор. Това сътрудничество включва, винаги и само посредством **АСОЦИАЦИЯТА**: (1) осигуряването на достъп до дома на **ОСИНОВИТЕЛИТЕ** с цел проучването и оценяването им като кандидат-осиновители; (2) попълване на всички изискуеми форми, заявления и въпросници; (3) осигуряване и разрешаване на достъп до медицински, финансови, криминални и други документи на **ОСИНОВИТЕЛИТЕ**; (4) осигуряване и разрешаване на достъп до всички приемливо изискуеми архиви и документи, включващи всички медицински и други документи, отнасящи се за всяко дете, настанено при **ОСИНОВИТЕЛИТЕ**; (5) съблюдаване на политиката и процедурите на **VESTA**.

Art.25 Gli Adottanti tramite **ASSOCIAZIONE** dichiarano di essere stati informati e formati dell'adozione internazionale.

Чл.25 ОСИНОВИТЕЛИТЕ чрез **АСОЦИАЦИЯТА** се съгласяват да бъдат информирани и обучени във връзка с международното осиновяване.

Art.26 Con la stipulazione del presente contratto gli **ADOTTANTI** tramite **ASSOCIAZIONE** certificano che dal momento della stipulazione del presente contratto, come e' stato comunicato a **Vesta**, gli **ADOTTANTI** sono a conoscenza della sequenza di attività di intermediazione in campo di adozioni internazionali realizzate da **VESTA**, nonchè sono a conoscenza dell'informazione ai sensi dalla Disposizione № 13/2009 e Disposizione № 12/2009 del Ministero della Giustizia e in particolare: 1/ Gli obiettivi e l'attività principale di **VESTA**; 2/l'autorizzazione di intermediazione incluso il termine di scadenza e i diritti di **VESTA**; 3/gli importi relativi alle tasse statali stabiliti dalla legge, nonché le somme da versare a favore di **VESTA**, in particolare i mezzi necessari per realizzare l'attività di intermediazione della procedura per l'adozione internazionale; 4/le spese e le tasse, necessarie per la realizzazione dell'attività di intermediazione nel campo delle adozioni internazionali; le cifre menzionate nel presente contratto indicano il loro valore massimo secondo art.5 al.2 punto 5 della Disposizione №12/2009 del Ministero della Giustizia 5/ l'organizzazione del lavoro di **VESTA**; 6/ l'ordine delle adozioni secondo la legislazione bulgara; 7/ le esigenze che si devono rispettare secondo la legislazione italiana o quella vigente secondo ultima residenza degli **ADOTTANTI**; 8/ tutti i documenti necessari per l'adozione; 8/ le conseguenze dall'adozione secondo la legislazione; 9/ le conseguenze dell'adozione secondo la legislazione del paese di residenza del bambino e degli **ADOTTANTI**; altre circostanze di grande rilevanza per l'atteggiamento tramite **ASSOCIAZIONE** ed i clienti; 10/ Gli **ADOTTANTI** hanno il diritto di fare reclamo rispetto alle attività o l'inattività di **VESTA**, come proposte per il miglioramento del lavoro di **VESTA**;

Чл.26 С подписването на настоящия договор **ОСИНОВИТЕЛИТЕ** чрез **АСОЦИАЦИЯТА** удостоверяват, че към момента на сключване на същия както е съобщено на Веста, **ОСИНОВИТЕЛИТЕ** са били подробно запознати с реда и условията за осъществяване на дейността за посредничество при международни осиновявания от **VESTA**, както и с информацията съгласно Наредба № 13/30.09.2009 и Наредба №12/2009 на **МП**, а именно: 1/ целите и основната дейност на **VESTA**; 2/ разрешението за посредничество, включително неговия срок и предоставените с него права на **VESTA**; 3/ точния размер на нормативно определените държавни такси, както и на

Sede sociale di SJAMO: via Lungo Centa CB n.12, 17031 Albenga (SV) - Italia.	- Tel.: 0182-51854 - Fax.: 0182-1980432 - Cell.: 346 6627842 - Internet: www.sjamo.it	Codice Fiscale: 90034870098
---	--	--------------------------------

финансирането, в полза на ВЕСТА, а именно необходимите средства за осъществяване на посредничеството по процедурата за международно осиновяване 4/разноските и таксите, необходими за осъществяване на посредничеството по процедурата за международно осиновяване, в това число максималния им размер, съгласно чл.5, ал.2, т.5 от Наредба №12/2009 на МП; 5/ организацията на работата на ВЕСТА; 6/ реда за осиновяване, съгласно българското законодателство; 7/ изискванията, които следва да се спазят, съгласно законодателство на приемащата държава или на закона по постоянното местопребиваване на **ОСИНОВИТЕЛИТЕ**; 8/ необходимите за осиновяването документи; 9/ последиците от осиновяването съобразно законодателството на държавата по обичайно местопребиваване на детето и на осиновяващия; други обстоятелства от съществено значение за отношенията между организацията и клиентите; 10/ с правото си **ОСИНОВИТЕЛИТЕ** да подадат сигнал срещу действие или бездействие на ВЕСТА, както и предложение за подобряване на дейността на Веста;

Art.27 Gli ADOTTANTI tramite ASSOCIAZIONE hanno diritto di informarsi dello svolgimento della procedura adottiva, nonché tutte altre domande informazioni legate all'adozione internazionale.

Чл.27 ОСИНОВИТЕЛИТЕ чрез АСОЦИАЦИЯТА имат право да се осведомяват за хода на **ПРОГРАМАТА**, както и по всички останали въпроси, свързани с международното осиновяване.

Art.28 Gli ADOTTANTI tramite ASSOCIAZIONE hanno diritto e sono obbligati, con l'autorizzazione di intermediazione nelle adozioni internazionali, a conoscere l'elenco delle tasse statali e le somme che andranno versate a VESTA.

Чл.28 ОСИНОВИТЕЛИТЕ чрез АСОЦИАЦИЯТА имат право и са длъжни да се запознаят с разрешението на **ВЕСТА** за посредничество при международни осиновявания, както и със списъците на дължимите от тях държавни такси и на финансирането в полза на **ВЕСТА**.

Art.29 Gli ADOTTANTI tramite ASSOCIAZIONE devono immediatamente informare **VESTA** nei seguenti casi:

1. Cambiamenti avvenuti o prossimi riguardo allo stato economico, di salute, di lavoro, di indirizzo, di residenza, di numero di telefono o stato sociale e familiare, incluso e non solo un'eventuale gravidanza della moglie.
2. Tutte le trasgressioni, atti criminali e accuse indirizzate agli **ADOTTANTI** o a qualche membro della famiglia (per membro della famiglia si intende coloro che abitano nella stessa casa degli **ADOTTANTI**).
3. Tutti le azioni intraprese dagli **ADOTTANTI** tramite altre persone o enti diversi da **VESTA** per l'adozione o l'abbinamento di un bambino.

Чл.29 ОСИНОВИТЕЛИТЕ чрез АСОЦИАЦИЯТА трябва своевременно да информират **ВЕСТА** при следните обстоятелства:

1. Настояща или предстояща промяна в служебната ангажираност, финансовото състояние, служебен или домашен адрес, служебен или домашен телефонен номер, здравословно състояние или промяна в броя на членовете на семейството, включително, но не само бременност;
2. Всякакви криминални нарушения и повдигнати обвинения, отправени срещу **ОСИНОВИТЕЛИТЕ** или някой член на тяхното домакинство (член на фамилията, който живее заедно със кандидат - осиновителите);

Sede sociale di SJAMO: via Lungo Centa CB n.12, 17031 Albenga (SV) - Italia.	- Tel.: 0182-51854 - Fax.: 0182-1980432 - Cell.: 346 6627842 - Internet: www.sjamo.it	Codice Fiscale: 90034870098
---	--	--------------------------------

3. Всякакви усилия на **ОСИНОВИТЕЛИТЕ** да осиновят дете или напасването им с дете с цел осиновяване, посредством друг човек или организация, различна от **ВЕСТА**.

Art.30 Durante tutto il periodo in cui è in vigore il presente contratto, **gli ADOTTANTI** tramite **ASSOCIAZIONE** devono trattenersi da assicurazioni, fare promesse o interventi a favore di terze persone per potersi far promettere degli **ADOTTANTI** qualsiasi regalo, soldi o altra retribuzione a favore di istituzioni da quali **GLI ADOTTANTI** tramite **ASSOCIAZIONE** cercano di adottare il bambino.

Чл.30 През цялото време, докато настоящия договор е в сила, **ОСИНОВИТЕЛИТЕ** чрез **АСОЦИАЦИЯТА** трябва да се въздържат от осигуряването, обещаването, ходатайстването, или позволяването на трети човек да осигури или обещае от името на **ОСИНОВИТЕЛИТЕ** какъвто и да е подарък, пари или друго облагодетелстване до която и да е институция, откъдето **ОСИНОВИТЕЛИТЕ** чрез **АСОЦИАЦИЯТА**, потенциално търсят да осиновят дете.

Art.31 Dal momento della conclusione della procedura e dell'inserimento del minore nella famiglia degli **ADOTTANTI** tramite **ASSOCIAZIONE**, gli **ADOTTANTI** diventano completamente responsabili delle cure sanitarie, educative, della sicurezza, del benessere e dello sviluppo del bambino. Questi obblighi includono tutte le spese, tasse legate al bambino, incluso, ma non solo: tasse di adozione, spese sanitarie e di trasporto, spese di alimentazione, vestiti e altre spese che si devono affrontare dopo la sistemazione del bambino nella famiglia. **GLI ADOTTANTI** si obbligano di fare tutti i passi necessarie per includere il bambino alla sistema di assicurazione – sanitaria, in quale loro partecipano.

Чл.31 От момента на завършване на осиновяването на детето и вземането му от **ОСИНОВИТЕЛИТЕ** чрез **АСОЦИАЦИЯТА**, те стават изцяло отговорни за медицинската, емоционалната, образователната и духовна грижа, безопасност, развитие и благоденствие на детето. Тези задължения включват покриване на всички разходи, такси и разходи свързани с детето, включително, но не само – транспортни и медицински разходи, разходи свързани със закупуването на храна и дрехи и други разходи, които са направени или могат да възникнат по всяко време след настаняването на детето. **ОСИНОВИТЕЛИТЕ** се задължават да предприемат всички необходими стъпки, за да може детето да участва в здравно-осигурителния план, в който самите те участват.

Art.32 Gli **ADOTTANTI** non possono dare in tutela ad altre persone il bambino senza informare in anticipo **VESTA**.

Чл.32 **ОСИНОВИТЕЛИТЕ** чрез **АСОЦИАЦИЯТА** не могат да прехвърлят осиновеното от тях дете под опеката на други лица без предварително да уведомят **ВЕСТА**.

Art.33 com. 1 Gli **ADOTTANTI** tramite **ASSOCIAZIONE** si obbligano ad aiutare le autorità competenti in Bulgaria, in Italia e **VESTA** per la preparazione ed il rilascio delle relazioni post-adoptive, delle foto e di altre informazioni sullo stato del bambino.

Com. 2 Gli **ADOTTANTI** tramite **ASSOCIAZIONE** si obbligano ogni 6 mesi per un periodo di due anni dopo l'adozione del minore a mandare a **VESTA** l'informazione e le relazioni post – adoptive preparate dall'assistente sociale del territorio di residenza degli **ADOTTANTI** tramite **ASSOCIAZIONE**, a farle apostillare e ad accompagnarle con fotografie del minore insieme con la famiglia.

Чл.33, ал.1 **ОСИНОВИТЕЛИТЕ** чрез **АСОЦИАЦИЯТА** се задължават да окажат пълно съдействие на всички компетентни органи в държавата по произход и приемащата държава, както и на **ВЕСТА**, с

Sede sociale di SJAMO: via Lungo Centa CB n.12, 17031 Albenga (SV) - Italia.	- Tel.: 0182-51854 - Fax.: 0182-1980432 - Cell.: 346 6627842 - Internet: www.sjamo.it	Codice Fiscale: 90034870098
---	--	--------------------------------

оглед изготвяне на следосиновителни доклади, снимки и друга необходима информация за състоянието на осиновеното от тях дете.

Ал.2 ОСИНОВИТЕЛИТЕ чрез АСОЦИАЦИЯТА се задължават на всеки 6 месеца в продължение на 2 години след деня на вземането от тях на осиновеното дете да изпращат на ВЕСТА следосиновителни доклади, които да бъдат изготвени от компетентен социален работник по местоживеенето на ОСИНОВИТЕЛИТЕ, да бъдат заверени нотариално и с апостил и да бъдат придружени със снимки на детето, заедно със семейството му.

Art.34 Gli ADOTTANTI tramite ASSOCIAZIONE si obbligano ad informare **Vesta** circa la residenza e l'indirizzo del bambino durante il periodo post-adoitivo che termina dopo due anni dall'ingresso del minore Italia.

Чл.34 ОСИНОВИТЕЛИТЕ чрез АСОЦИАЦИЯТА се задължават да информират **ВЕСТА** за актуалния адрес на детето по време на следосиновителния период, който приключва след 2 години след влизането на детето в Италия;

Art.35 Durante tutto il periodo in cui è in vigore il presente contratto, come previsto dal precedente art. 34, **gli ADOTTANTI tramite ASSOCIAZIONE** sono d'accordo e garantiscono che tutte le informazioni fornite da loro siano aggiornate, complete e chiare.

Чл.35 През цялото време, докато настоящият договор е в сила, както е предвидено от предишния чл.34 **ОСИНОВИТЕЛИТЕ чрез АСОЦИАЦИЯТА** се съгласяват и гарантират, че цялата информация, дадена от тях ще бъде вярна, точна и пълна, доколкото им е известна.

Art.36 Gli ADOTTANTI tramite ASSOCIAZIONE si impegnano ad informare **VESTA** di problemi e non chiarezza rispetto al programma e al processo, così che **VESTA** possa preparare meglio **gli ADOTTANTI tramite ASSOCIAZIONE** per l'adozione.

Чл.36 ОСИНОВИТЕЛИТЕ чрез АСОЦИАЦИЯТА се задължават да уведомяват **ВЕСТА** за въпроси и неясноти по отношение на **ПРОГРАМАТА** и осиновителния процес, за да може **ВЕСТА** да подготви по-добре **ОСИНОВИТЕЛИТЕ чрез АСОЦИАЦИЯТА** за осиновяването.

Art.37 Gli Adottanti tramite ASSOCIAZIONE si impegnano a pagare a **VESTA** le somme spettanti come convenuto ai sensi dell'art.13 dal presente contratto.

Чл.37 ОСИНОВИТЕЛИТЕ чрез АСОЦИАЦИЯТА се задължават да изплатят на **ВЕСТА** уговореното финансиране, съгласно **чл.13** на настоящия договор.

INFORMAZIONE SUPPLEMENTARE **ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**

Art.38 Gli ADOTTANTI tramite ASSOCIAZIONE accettano che le Autorità statali nella Repubblica Bulgara possano richiedere valutazioni supplementari o documenti supplementari che certifichino che gli adottanti siano idonei per l'adozione.

Sede sociale di SJAMO: via Lungo Centa CB n.12, 17031 Albenga (SV) - Italia.	- Tel.: 0182-51854 - Fax.: 0182-1980432 - Cell.: 346 6627842 - Internet: www.sjamo.it	Codice Fiscale: 90034870098
---	--	--------------------------------

Чл.38 ОСИНОВИТЕЛИТЕ чрез **АСОЦИАЦИЯТА** се съгласяват, че държавните власти в Република България могат да наложат допълнителни критерии или да изискат допълнителни документи, удостоверяващи качеството им на благонадеждни кандидат-осиновители.

CESSAZIONE DEL CONTRATTO **ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА**

Art.39, com. 1 Le parti del contratto stabiliscono che le controversie sorte circa l'attuazione del presente contratto, e non risolubili in via amichevole, saranno discusse presso il tribunale competente nella Repubblica Bulgara, previo tentativo di conciliazione tra il Ministero di Giustizia della Repubblica bulgara e la Commissione Italiana per le Adozioni Internazionali dell'Italia.

Com. 2 Per questioni non regolate dal presente contratto si applica la legislazione della Repubblica Bulgara.

com. 3 Il testo del contratto e` valido ugualmente in bulgaro e in italiano.

Чл.39,ал.1 Страните по договора ще решават възникналите, във връзка изпълнението на този договор спорове по взаимно съгласие, а когато това е невъзможно – по съдебен ред пред компетентния съд в Република България, след съгласуване между Министерство на Правосъдието на Република България и Комисия по международни осиновявания на Италия.

ал.2 За неуредените в този договор въпроси, а също при тълкуването му се прилага законодателството на Република България.

ал.3 Текстът на договора има еднаква сила, когато е на български език и италиански език.

Art.40. VESTA ha diritto di sospendere il contratto nei seguenti casi:

(1) quando non si effettua il pagamento delle somme necessarie da parte degli **ADOTTANTI tramite ASSOCIAZIONE**; (2) quando non viene rispettato il presente accordo da parte degli **ADOTTANTI tramite ASSOCIAZIONE**; (3) per mancanza di collaborazione da parte degli **ADOTTANTI tramite ASSOCIAZIONE**; (4) **VESTA** prende decisione che gli **ADOTTANTI tramite ASSOCIAZIONE** non possiedono il minimo dei requisiti necessari per poter essere ritenuti idonei come aspiranti all'adozione in Bulgaria; (5) **VESTA** prende la decisione che l'adozione e la collocazione del minore presso gli **ADOTTANTI** non è il superiore interesse del bambino; (6) cambiamenti nella legge o circostanze che rendono l'adozione difficile o impossibile; (7) impossibilità o diniego da parte delle autorità nella Repubblica Bulgara che approvano concretamente la convocazione o autorizzano l'adozione internazionale; (8) circostanze nelle quali il genitore biologico impedisce l'adozione e la convocazione del bambino ad altri.

Чл.40 ВЕСТА има право да прекрати договора при следните случаи: (1) неизплащане на необходимото финансиране от страна на **ОСИНОВИТЕЛИТЕ** чрез **АСОЦИАЦИЯТА** (2) фактическо нарушаване на това споразумение от страна на **ОСИНОВИТЕЛИТЕ** чрез **АСОЦИАЦИЯТА**; (3) липса на сътрудничество от страна на **ОСИНОВИТЕЛИТЕ** чрез **АСОЦИАЦИЯТА**; (4) вземане на решение от **ВЕСТА**, че **ОСИНОВИТЕЛИТЕ** не покриват необходимия минимум от стандарти, за получаване на одобрение за кандидат-осиновители в България; (5) вземане на решение от **ВЕСТА**, че осиновяването и настаняването на детето при **ОСИНОВИТЕЛИТЕ** няма да е в най-добрия интерес на детето; (6) промяна в законите или обстоятелствата, които според **ВЕСТА** биха направили осиновяването трудно или невъзможно; (7) невъзможност или отказ от страна на властите в Република България и приемащата държава да допуснат конкретното международно осиновяване; (8) обстоятелства, при които биологичният родител възпрепятства осиновяването на детето и други.

ESAUSTIVITA' DEL CONTRATTO **ИЗЧЕРПАТЕЛНОСТ НА ДОГОВОРА**

Sede sociale di SJAMO: via Lungo Centa CB n.12, 17031 Albenga (SV) - Italia.	- Tel.: 0182-51854 - Fax.: 0182-1980432 - Cell.: 346 6627842 - Internet: www.sjamo.it	Codice Fiscale: 90034870098
---	--	--------------------------------

Art.41 Il presente contratto mette in luce in modo esauriente le relazioni fra le parti riguardo all'oggetto del contratto e revoca tutti gli altri accordi presenti o passati contratti fra di loro.

Чл.41 Настоящият договор урежда изчерпателно отношенията между страните по повод предмета на договора и отменя всички други настоящи или минали споразумения и договори между тях.

DISPOSIZIONI GENERALI

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Art.42 Il presente contratto si stipula in due copie identiche: una per ogni parte.

Чл.42 Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра - по един за всяка страна.

CLAUSOLE ULTERIORI

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Art.43 Gli **ADOTTANTI** sono persone che desiderano adottare un bambino o bambini cittadini della Repubblica Bulgara. Gli **ADOTTANTI** tramite **ASSOCIAZIONE** capiscono e sono d'accordo che il rapporto creato con l'adozione piena ai sensi dell'art.101 del CF di RB sia un rapporto fra genitore e bambino e se gli stessi concludono con esito positivo il **PROGRAMMA** per l'adozione internazionale, prendono tutte le responsabilità e gli obblighi dei genitori legittimi del bambino (bambini) adottato(adottati).

Чл.43 **ОСИНОВИТЕЛИТЕ** са лице или лица, които желаят да осиновят дете или деца, граждани на Република България. **ОСИНОВИТЕЛИТЕ** чрез **АСОЦИАЦИЯТА** се съгласяват, че връзката, създадена посредством пълно осиновяване, съгласно чл.101 от СК на РБ, е връзка между родител и дете, и че ако те успешно завършат **ПРОГРАМАТА**, за международно осиновяване, то те поемат всички задължения и отговорности на законни родители на осиновеното дете/деца.

Art.44 Gli **ADOTTANTI** tramite **ASSOCIAZIONE** sono a conoscenza delle conseguenze giuridiche dell'adozione internazionale e in tal senso capiscono e sono d'accordo che l'adozione internazionale ha le seguenti conseguenze:

1. Il rapporto creato tramite l'adozione internazionale richiede da parte degli **ADOTTANTI** che siano responsabili per le cure del bambino e l'assicurazione del suo benessere. Questi obblighi sono validi anche per le cure mediche e tutti gli altri servizi necessari per la crescita e lo sviluppo del bambino.
2. Gli **ADOTTANTI** capiscono, accettano e si assumono il rischio per le origini, per il futuro stato di salute fisica, psichica e lo sviluppo del minore.
3. Il rapporto creato tramite l'adozione internazionale e` impegnativo e durevole come ogni altro rapporto fra genitore e bambino e non può e non dovrebbe essere interrotto facilmente.

Чл. 44 **ОСИНОВИТЕЛИТЕ** чрез **АСОЦИАЦИЯТА** са запознати с правните последици при международно осиновяване и в този смисъл се съгласяват, че международното осиновяване води до следните последици:

1. Връзката създадена при международно осиновяване изисква от **ОСИНОВИТЕЛИТЕ** да бъдат отговорни за предоставянето на грижи за детето и осигуряването на неговото благополучие. Тези задължения се отнасят и до предоставянето на медицински и всякакви други услуги, необходими при отглеждането на детето.
2. **ОСИНОВИТЕЛИТЕ** разбират и приемат риска за произхода и бъдещото физическо и психическо здравословно състояние и развитие на детето, което осиновяват.

Sede sociale di SJAMO: via Lungo Centa CB n.12, 17031 Albenga (SV) - Italia.	- Tel.: 0182-51854 - Fax.: 0182-1980432 - Cell.: 346 6627842 - Internet: www.sjamo.it	Codice Fiscale: 90034870098
---	--	--------------------------------

3. Връзката, създадена при международно осиновяване, е толкова задължаваща и продължителна, колкото всяка друга връзка между родител и дете, и не може и не би трябвало да бъде прекъсвана лесно.

Per gli ADOTTANTI: _____ Data: _____
Presidente _____ Дата _____

За ОСИНОВИТЕЛИТЕ чрез АСОЦИАЦИЯТА:
Председател на _____

Per VESTA: _____ Data: _____
Presidente dell'Associazione "Vesta" _____ Дата _____
Avv.ssa Milena Kouzeva

За ВЕСТА
Председател на СНЦ „Веста”
адв.Милена Кузева

Allegato 6.2

COSTI PER LA COLOMBIA

SERVIZI RESI DALL'ENTE SJAMO ALL'ESTERO

1. SERVIZI OBBLIGATORI PROCEDURALI ESSENZIALI

	VOCI DEI SERVIZI	COSTO	NOTE
1.1	Attività del rappresentante		Per l'attività di rappresentanza vedasi il punto 6
1.2	Attività del referente all'estero		Il referente è l'operatore che segue tutto l'iter della procedura, dall'arrivo del dossier sino al termine della procedura (compreso l'accompagnamento). Ogni referente, di norma, non può seguire più di 2 adozioni al mese. Per l'attività del referente vedasi il punto 7, per il calcolo del costo vedasi il punto 8.
1.3	Attività dell'interprete		
1.4	Attività di eventuali altri professionisti (ove prevista dalla procedura adottiva)		Quali: assistente sociale
1.5	Consulenza ed attività legale (ove prevista dalla procedura adottiva)		
1.6	Spese di gestione complessive	Ufficio rappresentanza	Costi in alternativa per i soli enti che hanno una stabile organizzazione
	TOTALE	€ 3.000,00	

2. SERVIZI OBBLIGATORI VARIABILI

	VOCI DEI SERVIZI	COSTO	NOTE
2.1	Viaggi interni del referente all'estero		Ove la procedura adottiva in località diversa da quella dove è sita la rappresentanza dell'ente
	TOTALE	€ 250,00	

3. SERVIZI SUPPLEMENTARI

	VOCI DEI SERVIZI	COSTO	NOTE
3.1	Autisti		
3.2	Personale psico sociale		psicologo e assistente sociale
3.3	Personale Sanitario		
3.4	Personale volontario dell'ente impiegato all'estero		Il valore è stato individuato partendo dal costo lordo mensile di un volontario espatriato (€ 2.000,00) considerando una quota parte per l'attività dell'adozione internazionale pari al 50% per numero 2 coppie al mese
3.5	Altro personale impiegato		collaboratrice domestica
	TOTALE	€ 250,00	

Sede sociale di SJAMO: via Lungo Centa CB n.12, 17031 Albenga (SV) - Italia.	- Tel.: 0182-51854 - Fax.: 0182-1980432 - Cell.: 346 6627842 - Internet: www.sjamo.it	Codice Fiscale: 90034870098
---	--	--------------------------------

SPESE VARIE NON RICONDUCIBILI AI SERVIZI RESI DELL'ENTE

4. SPESE OBBLIGATORIE PROCEDURALI

	VOCI DEI SERVIZI		COSTO	NOTE
4.1	Formazione del fascicolo in Italia	Produzione documentazione		I costi sono riferiti alla preparaqzione del dossier delle coppie
		Traduzione documenti		
		legalizzazioni consolari		
4.2	Tasse per verifica e/o autentica dei documenti imposte dall'autorità straniera			copie legalizzate dei documenti
4.3	Traduzione (se fatta direttamente nel Paese straniero)			In alternativa o a completamento di quelle fatte in Italia
4.4	Visti consolari (ove previsto)			Visto di ingresso nel Paese straniero alla coppia per la procedura adottiva
4.5	Iter legale nel Paese straniero (bolli e diritti)			Spese legate alla procedura giudiziaria per l'adozione del minore
4.6	Eventuali rimborsi al personale psico sociale dell'autorità straniera			
4.7	Visite mediche (ove previsto dalla procedura adottiva)			
4.8	Mantenimento del minore (ove previsto dalla procedura adottiva)			
4.9	Iter burocratico all'estero dopo l'adozione	Uffici di stato civile		I costi sono quelli sostenuti all'estero dalla coppia dopo il rilascio della sentenza di adozione, prima del definitivo rientro in Italia
		Traduzione documenti minore		
		Legalizzazioni documenti minore		
		Rilascio Passaporto		
		Visto di uscita		
	TOTALE		€ 2.780,00	

SOMMATORIA DEI PUNTI 1 - 2 - 3 - 4

TOTALE MAX PUNTO 1	€ 3.000,00
TOTALE MAX PUNTO 2	€ 250,00
TOTALE MAX PUNTO 3	€ 250,00
TOTALE MAX PUNTO 4	€ 2.780,00
TOTALE	€ 6.280,00

Ripartizione degli acconti da versare all'ente: 50% al momento dell'invio dei documenti nel paese straniero; saldo prima della partenza per il paese straniero.

Nota 1: in riferimento ai suddetti costi, la SJAMo si riserva in ogni caso la possibilità di presentare alla coppia spese aggiuntive adeguatamente dettagliate, non previste in fase di firma del contratto.

Sede sociale di SJAMo: via Lungo Centa CB n.12, 17031 Albenga (SV) - Italia.	- Tel.: 0182-51854 - Fax.: 0182-1980432 - Cell.: 346 6627842 - Internet: www.sjamo.it	Codice Fiscale: 90034870098
---	--	--------------------------------

TABELLA GENERALE DEI COSTI.

TABELLA DELLE VOCI DI SPESA PER
L'ADOZIONE INTERNAZIONALE:

Famiglia:

Paese: Data conferimento incarico:

 Data di ratifica sentenza:

VOCE DI SPESE	Euro
A) SPESE SOSTENUTE IN ITALIA	
1. SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE COPPIE	
1. Spese per personale/consulenti/struttura/canale estero	
1.2 Spese relative alla formazione	
1. Sub-Totale	0
2. COSTI GENERALI (telefono/cancelleria/assicurazione, ecc..)	0
2. Sub-Totale	0
A. (1.+2.) Sub-Totale	0

B) SPESE SOSTENUTE ALL'ESTERO	
4. SERVIZI OBBLIGATORI PROCEDURALI	
4.1 Spese relative al Rappresentante	0
4.2 Spese relative al referente (abilitazione)	0
4.3 Onorario avvocato (contratto VESTA)	
4.4 Spese per interpreti	0
4.5 Spese per assistente sociale	0
4. Sub-Totale	0
5. SERVIZI OBBLIGATORI VARIABILI	
5.1 Viaggi interni del referente all'estero	
5. Sub-Totale	0
6. SERVIZI SUPPLEMENTARI	
6.1 Spese per autisti	0
6.2 Spese per accompagnatori (personale volontario)	0
6.3 Spese mediche	0
6.4 Spese per psicologo	0
6.5 Spese per altri servizi a disposizione delle famiglie:	
collaboratrice domestica	0
6.6 Spese di mantenimento del minore.	0
6. Sub-Totale	0

Sede sociale di SJAMO: via Lungo Centa CB n.12,
17031 Albenga (SV) - Italia.

- Tel.: 0182-51854 - Fax.: 0182-1980432
- Cell.: 346 6627842 - Internet: www.sjamo.it

Codice Fiscale:
90034870098

7. SPESE OBBLIGATORIE PROCEDURALI	
7.1 Formazione del fascicolo (prod.docum./legalizzazioni)	0
7.2 Traduzione dei documenti	0
7.3 Copie legalizzate dei documenti (n.1 copia)	0
7.4 Visti consolari (passaporti)	0
7.5 Spese burocratiche dopo l'adozione (documenti del bambino/traduzioni/legalizzazioni/passaporto/visti)	0
7. Sub-Totale	0
B. (4.+5.+6.+7.) Sub-Totale	0

C) ASSISTENZA LOGISTICA	
6. Spese di viaggio	
6.1 Spese di viaggio (2 adulti e 2 bambini)	0
6.2 Spese per spostamenti interni al Paese	0
6.3 Spese di alloggio + vitto	0
6. Sub-Totale	0
TOTALE (A+B+C)	0,00

Totale (escluso viaggio e soggiorno, punto C)	0,00
--	-------------

D) POST-ADOZIONE	
Relazioni per lo Stato straniero (4 in due anni)	0
Incontri post adozione	0
6. Sub-Totale	0
TOTALE (A+B+C)	0,00

Allegato 7

Il sostegno fiscale ed economico

A. Deduzione delle spese ai fini fiscali

L'art. 10, comma 1, lettera l-bis, del D.P.R. n. 917/86 (come modificato dalla legge n. 476/98 di ratifica della Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993 per la "tutela e la cooperazione in materia di adozione internazionale") prevede la possibilità per i genitori adottivi di riportare, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, tra gli oneri deducibili anche il cinquanta per cento delle spese da loro sostenute per l'espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri.

Le spese per potere essere dedotte devono necessariamente essere certificate dall'ente autorizzato incaricato dalla coppia a gestire la procedura di adozione.

Tra le spese vanno incluse non solo quelle direttamente sostenute dall'ente ed allo stesso regolarmente rimborsate dai genitori adottivi, ma anche quelle autonomamente sostenute da questi ultimi, purché debitamente documentate.

Perché l'ente certifichi queste ultime spese si richiede, però, il rilascio da parte dei coniugi di apposita dichiarazione di responsabilità attestante che le spese (vedi precedente allegato 5), per le quali si richiede la deduzione, sono riferibili esclusivamente alla procedura di adozione di cui al Capo I del Titolo III della legge n. 184/1983.

La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 77/E del 28 maggio 2004 si sofferma, in particolare, sulla titolarità del diritto alla deduzione, sui criteri da seguire, nonché sul contenuto della certificazione probatoria rilasciata dagli enti autorizzati.

Le spese ammesse alla deduzione sono quelle sostenute dagli interessati dal momento del conferimento ad un ente autorizzato del mandato all'adozione fino alla conclusione del procedimento coincidente con la dichiarazione di efficacia in Italia, da parte del Tribunale dei Minori, del provvedimento di adozione emesso dalla competente Autorità straniera o, in caso di affidamento pre-adoattivo, del perfezionamento dell'adozione.

Qualora, per qualsiasi ragione, anche per motivi indipendenti dalla volontà dei coniugi, la procedura finalizzata all'adozione si concluda con esito negativo, gli interessati hanno parimenti diritto a dedurre, nella misura indicata, dal reddito complessivo da assoggettare all'IRPEF tutte le spese fino a quel momento sostenute.

La deduzione va operata, infine, con l'applicazione del principio di cassa, con riferimento, cioè, al periodo di imposta in cui le spese sono state effettivamente sostenute prescindendo, in ogni caso, dall'effettiva conclusione dell'iter procedurale, dall'acquisizione dello status di genitore adottivo nonché dall'esito finale.

Ciò naturalmente comporta per l'ente autorizzato, prescelto dalla coppia, di dover certificare annualmente le spese dalla stessa effettuate ai fini predetti.

Sede sociale di SJAMO: via Lungo Centa CB n.12, 17031 Albenga (SV) - Italia.	- Tel.: 0182-51854 - Fax.: 0182-1980432 - Cell.: 346 6627842 - Internet: www.sjamo.it	Codice Fiscale: 90034870098
---	--	--------------------------------

B. Rimborso delle spese sostenute eccedenti la quota fiscalmente deducibile

Inoltre è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un “Fondo per il sostegno alle adozioni internazionali” finalizzato al rimborso delle spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento della procedura di adozione quale prevista dagli art. 29-43 della legge n° 184 del 4 maggio 1983.

Ciò deriva dalla necessità di porre in essere concrete azioni in grado di dare all’infanzia aiuto ed assistenza particolari in attuazione dell’impegno assunto dall’Italia in sede di dichiarazione universale dei diritti e di ratifica della Convenzione de L’Aja.

Con D.P.C.M. del 27 aprile 2006 sono state dettate le disposizioni attuative per l’utilizzo del Fondo, fissando criteri e procedure da seguire per la fruizione del beneficio.

Per i minori stranieri dei quali sia stato autorizzato l’ingresso e la residenza in Italia, a seguito di istanza congiunta dei genitori adottivi indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissione per le adozioni internazionali - da produrre nei termini e nei modi previsti e corredata dei prescritti documenti¹, il rimborso ha luogo, con riferimento alla quota delle spese fiscalmente non dedotte, nei limiti di cui appresso:

- il cinquanta per cento (fino al limite massimo di euro 6.000,00) per i genitori adottivi che abbiano un reddito complessivo fino ad euro 35.000,00;
- il trenta per cento (fino ad un limite massimo di euro 4.000,00) per i genitori che abbiano un reddito complessivo compreso tra 35.000,00 e 70.000,00).

Il rimborso, nei limiti indicati, ha luogo, in ogni caso, previa verifica della congruità della disponibilità del Fondo medesimo. Nel caso in cui l’ammontare dei rimborsi, sulla base delle domande accolte, superi l’ammontare delle risorse a tal fine disponibili, il rimborso sarà rideterminato in misura proporzionale alla percentuale in eccesso rispetto alla disponibilità accertata. L’importo del rimborso ricevuto, non è soggetto ad imposizione fiscale.

C. Deducibilità dal reddito delle erogazioni liberali alle Onlus

Le persone fisiche e gli enti soggetti all’I.Re.S., in particolare società ed enti commerciali e non commerciali, possono dedurre dal reddito complessivo, in sede di dichiarazione dei redditi, le liberalità in denaro o in natura erogate a favore delle Onlus, nel limite del 10% del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.

Ai fini della deducibilità dal reddito²:

- le erogazioni liberali in denaro devono essere effettuate tramite banca, ufficio postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari;
- le erogazioni liberali in natura devono essere considerate in base al loro valore normale (prezzo di mercato di beni della stessa specie o similari); il donatore deve farsi rilasciare dal beneficiario una ricevuta con la descrizione analitica e dettagliata dei beni erogati e l’indicazione dei relativi valori.

¹ Verificare scadenze ed aggiornamenti: www.commissioneadozioni.it

² Per approfondimenti vedasi: www.agenziaentrate.it

Sede sociale di SJAMO: via Lungo Centa CB n.12, 17031 Albenga (SV) - Italia.	- Tel.: 0182-51854 - Fax.: 0182-1980432 - Cell.: 346 6627842 - Internet: www.sjamo.it	Codice Fiscale: 90034870098
---	--	--------------------------------

Per usufruire delle agevolazioni fiscali è sufficiente conservare la ricevuta del versamento effettuato, che non dovrà essere allegata alla dichiarazione dei redditi, ma conservata per poterla esibire in caso di successivo controllo. Per "ricevuta del versamento" s'intende, per esempio, la ricevuta rilasciata dalla banca per un bonifico o per l'emissione di un assegno circolare. Ai donatori che lo richiedono può essere rilasciata una "attestazione" dei versamenti effettuati o semplice "ricevuta". Le ricevute o attestazioni emesse da Onlus sono esenti da "bollo di quietanza".

Sede sociale di SJAMO: via Lungo Centa CB n.12, 17031 Albenga (SV) - Italia.	- Tel.: 0182-51854 - Fax.: 0182-1980432 - Cell.: 346 6627842 - Internet: www.sjamo.it	Codice Fiscale: 90034870098
---	--	--------------------------------